

Modello 730/2009

Redditi 2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE		2		INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI		
			DA	ITI PERSONALI AI SENSI DELL'ART	. 13	
1.1	Perché conviene il Mod. 730	2	DE	L D.LGS. N. 196 DEL 2003	8	
.2	La prima cosa da fare	2				
.3	Chi può utilizzare il Mod. 730	2	4. DE	STINAZIONE DELL'OTTO E		
.4	I redditi che possono essere		DE	L CINQUE PER MILLE DELL'IRPE	F 9	
	dichiarati con il Mod. 730	2				
.5	Chi non può utilizzare il Mod. 730	2	5. CO	ME SI COMPILANO I QUADRI	10	
.6	La dichiarazione					
	congiunta Mod. 730	3	5.1	Compilazione del frontespizio	10	
.7	A chi si presenta	3	5.2	Quadro A - Redditi dei terreni	14	
8.	Come si presenta	3	5.3	Quadro B - Redditi dei fabbricati	15	
.9	Il visto di conformità	3	5.4	Quadro C - Redditi di lavoro		
.10	Quando si presenta	4		dipendente ed assimilati	18	
.11	Cosa c'è di nuovo	4	5.5	Quadro D - Altri redditi	22	
.12	Come si compila il modello	4	5.6	Quadro E - Oneri e Spese	27	
.13	Altre istruzioni per la compilazione	5	5.7	Quadro F - Acconti,	40	
.14	Il controllo del prospetto		F 0	ritenute e eccedenze	46	
	di liquidazione.		5.8 5.9	Quadro G - Crediti d'imposta Quadro I - ICI	49 51	
	Errori e dimenticanze	6	5.10	Quadro R - Richiesta Bonus	31	
.15	Le date da ricordare	7	3.10	Straordinario	52	
.16	Sanzioni	7		ou do ramano	02	
			6. AP	PENDICE	54	
2. CH	II NON È OBBLIGATO					
A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE		7	CODICI CATASTALI COMUNALI		I-XII	

1 - INTRODUZIONE

1.1

Perché conviene il Mod. 730 Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello è composto dal frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

1.2

La prima cosa da fare Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2008.

Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questa modello

Prima di compilare la dichiarazione è necessario leggere attentamente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenute nel successivo paragrafo 3.

1.3

Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2009 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno questi contribuenti possono rivolgersi:

– al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;

- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2009 e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2008 al mese di giugno dell'anno 2009;
- soggetti che nel 2009 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Cafdipendenti o ad un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), lrap e lva.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE Se i contribuenti sopra descritti per dichiarare i redditi percepiti nel 2008 scelgono di utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, sono obbligati a presentare tale dichiarazione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate; non è, infatti, possibile presentare detto modello in forma cartacea presso gli uffici postali.

1.4

I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730 Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2008:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.5

Chi non può utilizzare il Mod. 730 Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2008 hanno:

- prodotto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).



La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto 1.4 e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.



Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d'imposta, se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

Si segnala che il sostituto d'imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.



Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il Mod. 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e quella per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef. A tal fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. La scheda va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione che gli vengano comunicati i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica del la conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il CUD 2009 o il CUD 2008) attestanti le ritenute;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
- dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2013**.



I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.

Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta spettanti, le ritenute operate, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d'imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

1.10 Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:

- entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
- entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Cosa c'è di nuovo La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la proroga della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e la possibilità di ripartire la detrazione in un numero di rate da tre a dieci;
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
- la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;
- l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui;
 la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti;
- la possibilità per gli studenti universitari fuori sede di fruire della detrazione del 19% anche nel caso di spese sostenute per canoni relativi ai contratti di ospitalità;
- la previsione di una detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- la possibilità di godere di una detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente
- la proroga della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido;
- la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per lavoro straordinario di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi;
- la possibilità di restituire il "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, e/o il "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008, nel caso in cui uno solo o entrambi i benefici siano stati indebitamente percepiti;
- l'ampliamento a nuovi soggetti della destinazione del cinque per mille; tra i possibili destinatari è stato previsto anche il comune di residenza;
- la possibilità di chiedere il "bonus straordinario" previsto per i nuclei familiari a basso reddito.

1.12

Come si compila il modello

Frontespizio

Nella compilazione occorre porre attenzione nel riportare correttamente il codice fiscale, i propri dati anagrafici e quelli relativi ai familiari a carico.

Quadro A (redditi dei terreni)

Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di terreni.

Quadro B (redditi dei fabbricati)

Questo quadro è diviso in due sezioni. La prima deve essere compilata dai contribuenti che posseggono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Nella seconda vanno indicati i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in quattro sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro. Nella seconda vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali la detrazione spettante non è rapportata al periodo di lavoro. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute alla addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II. Nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione percepiti nel 2008.

Quadro D (altri redditi)

Questo quadro è diviso in due sezioni. Nella prima vanno indicati i redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi. Nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)

Il quadro F è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i versamenti di acconto Irpef e addizionale comunale relativi all'anno 2008;
- nella seconda, le ritenute e le addizionali regionale e comunale diverse da quelle già indicate nei quadri C e D;
- nella terza, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per l'addizionale regionale, per l'addizionale comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;

- nella quarta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef, le addizionali regionale e comunale all'Irpef sospese per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella quinta, gli importi dell'acconto Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2009 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione;
- nella sesta le soglie di esenzione stabilite dai comuni con riferimento all'addizionale comunale;
- nella settima, da compilare solo nel caso di presentazione del Mod. 730 Integrativo, gli importi rimborsati dal sostituto d'imposta e i crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI;
- nell'ottava i crediti riconosciuti dal sostituto per detrazioni che non hanno trovato capienza, nonché le somme da restituire per indebita fruizione del "Bonus Fiscale".

Quadro G (crediti d'imposta)

Il quadro G è diviso in tre sezioni, nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- nella prima, i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- nella seconda, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- nella terza, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Quadro I (ICI)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con il modello F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2009.

Quadro R (richiesta bonus straordinario)

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per richiedere il "bonus straordinario" previsto per i soggetti componenti di un nucleo familiare a basso reddito.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato direttamente dai medesimi su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (Modello 730-1)

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari all'8 per mille dell'Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale.

Ha, inoltre, la possibilità di destinare, a propria scelta, una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni riconosciute nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria.

1.13

Altre istruzioni per la compilazione

Gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65). Sul modello sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi. Si ricorda che 1 euro è pari a lire 1.936,27.

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2009 e CUD 2008 da riportare nel Mod. 730

Si precisa che le istruzioni fanno riferimento ai dati contenuti nello schema di certificazione unica ed in particolare ai punti del:

- CUD 2009, in possesso della generalità dei contribuenti;
- CUD 2008, rilasciato, per i redditi percepiti nel 2008, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2009.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata, riportando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio ed il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente nella casella posta in basso a sinistra della seconda facciata dell'ultimo modello compilato.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi"

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello Unico 2009 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2009 devono, altresì, presentare:

• il quadro RM del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche:

- se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.l.gs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifi-
- se hanno percepito nel 2008 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- se nel 2008 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
- se nel 2008 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi del dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche alla presentazione del quadro RM del Modello UNICO 2009 Persone fisiche, non possono in tale sede usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per taluni dei redditi ivi indicati.

• il quadro RT del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche:

- se nel 2008 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2008 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
- se nel 2008 hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il modulo RW, se nel 2008 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2009 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.14 Il controllo del prospetto di liquidazione.

Errori e

Entro il 31 maggio il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal profesdimenticanze sionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.

> Per consentire il controllo del prospetto di liquidazione rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, si forniscono, in Appendice, le tabelle relative alle detrazioni spettanti e al calcolo dell'imposta.

> Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL MOD. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

Mod. 730 integrativo presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella '730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;

presentare un Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.
 Il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche può essere presentato:

- entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

ATTENZIONE La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

1.15 Le date da ricordare

A partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.



Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2008 ha posseduto:

- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di la-

voro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)

- solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conquaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, can-
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.

3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.l.gs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Vedere in Appendice le

che non costituiscono reddito" e

voci "Redditi

"Compensi percepiti

per attività

sportive dilettantistiche"

eșenti e rendite

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66 bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'1.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di leg-

ge o di regolamento.

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

> Indicando il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

> Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere conferiti facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facolitativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 63-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o ad un professionista abilitato o al sostituto d'imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. In particolare:

- il Caf o il professionista abilitato comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate;
- i sostituti d'imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (agenzie postali, Caf o professionista abilitato, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Responsabili

del trattamento In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dell'interessato dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze Via XX Settembre 97 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta, e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2009) o al modello UNICO Persone Fisiche 2009 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'IRPEF.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

5 - COME SI COMPILANO I QUADRI

Compilazione del

frontespizio

Codice fiscale, dati del contribuente, residenza anagrafica, domicilio fiscale e domicilio per la notificazione degli atti

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio sostituto d'imposta deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo quella "Coniuge dichiarante". La casella "Rappresentante o tutore" va barrata dal soggetto che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci compreso il minore e, in tal caso, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

Nella casella "Codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

La casella "Soggetto fiscalmente a carico di altri" deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi.

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. Lo **stato civile** deve essere indicato in ogni caso. La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di consegna del Mod. 730.

La **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Pertanto se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazione, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere altresì indicata dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi i quali devono anche barrare la casella "Vedere istruzioni".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell'indirizzo di **posta elettronica** è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Il domicilio fiscale del contribuente alle date richieste va indicato negli appositi spazi riportando il comune e la provincia.

Si segnala a tal proposito che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Residenza non variata

Residenza variata Ai finidell'individuazione della regione e del comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale se il contribuente non ha variato la propria residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, è sufficiente compilare il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2008".

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendola in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.

Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto il contribuente che ha variato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.

Domicilio fiscale al 1º gennaio 2008: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2008: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

La casella "Casi particolari addizionale regionale" interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto purché si trovino nelle condizioni riportate in appendice alla voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Detti contribuenti dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano. Per l'individuazione di dette condizioni e del codice corrispondente vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale - casi particolari".

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Addizionale regionale casi particolari"

Il riquadro "**Domicilio per la notificazione degli atti**" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).

È prevista, infatti, la facoltà di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate presso una persona o un ufficio situati nello stesso comune del domicilio fiscale del contribuente.

Si fa presente che è possibile eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio al competente ufficio locale di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il contribuente può compilare il presente riquadro anche per modificare il domicilio per la notificazione, precedentemente eletto mediante invio al competente ufficio locale dell'apposita comunicazione.

Il contribuente deve indicare nel riquadro il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale intende farsi notificare gli atti nonché il Comune, la Provincia, la tipologia (via, viale, largo), l'indirizzo, il numero civico, il CAP ed eventualmente la frazione.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del modello semplificato (cfr. par. 1.3).

I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due Modelli 730 riportando in entrambi i modelli il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Sul primo Mod. 730, inoltre, si deve:

- barrare la casella "Dichiarante";
- barrare, nel riquadro "Stato civile", la casella:
 - '7', nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - '8', nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Sul secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Si precisa che in questo caso non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Vedere istruzioni".

Si ricorda che nei suddetti casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione.

Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Il codice fiscale del coniuge va indicato nel rigo 1 anche se questi non è a carico; non deve, invece, essere indicato in detto rigo nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva. Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2008 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **euro 2.840,51**:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti altri familiari:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;

- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE La detrazione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di **euro 2.840,51** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008.

Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.

Per poter fruire della detrazione per "altri familiari a carico" è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Le detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.

In base al risultato di detto calcolo le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente (vedere in Appendice la "tabella 4" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 5" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 6" – detrazioni per altri familiari a carico).

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) **euro 800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- b) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- c) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 29.000,00 ma non a euro 35.200,00 detta detrazione è aumentata di un importo che varia da euro 10 a euro 30.

Figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di euro 800,00.

Tale detrazione è sostituita da:

- euro 900,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro 1.020,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- euro 1.120,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico sono più di tre le predette detrazioni sono aumentate di **euro 200,00** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- euro 1.000,00 per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- euro 1.100,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro 1.220,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- euro 1.320,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli è superiore a tre il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli" del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Qualora l'ulteriore detrazione per figli a carico risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Altri familiari a carico

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di euro 750,00.

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto. Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto. Le detrazioni previste per altri familiari a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Barrare la casella 'C'.

Nella casella "Codice fiscale" scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a carico.

La casella **"Mesi a carico"** è da utilizzare solo se il coniuge è stato a carico. Scrivere '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2008. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2008, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2008, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella scrivere '7'.

Per maggiori chiarimenti vedere in Appendice la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospete «Coniuge e familiari a

carico»

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico Righi da 1 a 5

Se nel corso del 2008 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Barrare la **casella 'F1**' per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Il rigo 2, contenente la casella 'F1', è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico.

Barrare la **casella 'F'** se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo.

Barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella casella "Codice fiscale" scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico **deve essere scritto comunque**, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all'estero (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella "F" o "D"), è necessario compilare la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" posta in alto al prospetto "Coniuge e familiari a carico". In tale caso oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico è necessario riportare nella citata casella il numero di figli residenti all'estero per i quali nello stesso non è stato indicato il codice fiscale. Tale informazione è necessaria al fine di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all'estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" dovrà essere indicato il valore 2.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'*apostille* , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Nella casella "Mesi a carico" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico. Scrivere '12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2008; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2008, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2008 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella scrivere '5'. Nella casella "Minore di 3 anni" indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 14 giugno 2008, nella casella scrivere '7'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 5 settembre 2008, indicare '9'.

Nella casella "Percentuale" indicare la percentuale di detrazione spettante ed in particolare:

- per ogni figlio a carico indicare:
 - '100' se la detrazione è richiesta per intero. Vedere istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico;
 - '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
 - '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
 - la lettera **'C'** nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge;
- per ogni altro familiare a carico indicare:
 - '100' se l'onere grava per intero;
 - la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

La **colonna 8**, "Reddito complessivo", di questo prospetto "Coniuge e familiari a carico" deve essere compilata solo dal contribuente che intende chiedere il "bonus straordinario" previsto per le famiglie a basso reddito dall'articolo 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e che a tal fine compilerà anche il quadro R - "Richiesta Bonus Straordinario" di questo modello 730/2009. Per avere chiarimenti sui soggetti che possono fruire di tale beneficio si rinvia, pertanto, alle istruzioni fornite nel paragrafo 5.10 riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di utilizzare il modello di dichiarazione dei redditi per chiedere il riconoscimento di detto bonus straordinario.

Nel caso in cui il contribuente si trovi nelle condizioni per compilare il suddetto quadro R - "Richiesta Bonus Straordinario" è necessario, con riferimento ad ogni rigo di questo prospetto compilato, compreso quello del coniuge, indicare nella relativa **colonna 8** il reddito complessivo, percepito dal familiare nell'anno 2008. Qualora il familiare a carico non debba essere considerato nel computo del numero dei componenti il nucleo familiare la relativa colonna 8 non deve essere compilata (vedere le istruzioni della casella 2 del rigo R1 del quadro R).

Nel caso in cui con riferimento ad un familiare siano stati compilati più righi il reddito relativo al familiare deve essere indicato nel la colonna 8 del primo rigo compilato.

Si precisa che per fruire del beneficio il reddito del coniuge va indicato anche nel caso in cui lo stesso non sia fiscalmente a carico. Tuttavia nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta il reddito complessivo del coniuge dichiarante non deve essere indicato in quianto lo stesso verrà determinato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"

Questa casella è riservata ai contribuenti con un numero di figli superiore a tre. In questa casella indicare la percentuale riferita alla ulteriore detrazione (vedere le istruzioni precedentemente fornite con riferimento all'ammontare delle detrazioni previste per figli a carico).

Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente è tenuto sempre ad indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dal CUD consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione (CUD), i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

ATTENZIONE È necessario compilare anche la casella "Codice sede" nel caso in cui nel CUD/2009 risulti compilata la casella "Codice sede" presente nella sezione relativa al datore di lavoro. In tal caso riportare il "Codice sede" indicato nel CUD 2009.

5.2

Quadro A Redditi dei terreni Questo quadro deve essere utilizzato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4, del quadro D.

Come si compila il Quadro A

Per ciascun terreno indicare:

• nelle **colonne 1** e **3**, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro RA (Redditi dei terreni) del Mod. UNICO 2008, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell'80 e del 70 per cento operate lo scorso anno.

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per quanto riguarda le società semplici e le imprese familiari operanti in agricoltura vedere in appendice la voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura";

- nella colonna 2 uno dei sottoelencati codici:
 - '1' proprietario del terreno;
 - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
 - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
 - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
 - '5' socio di società semplice;
 - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
 - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7;

- nella **colonna 4** il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno);
- nella **colonna 5** la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero);
- nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4;
- nella colonna 7 uno dei sottoelencati codici per i seguenti casi particolari:
 - '1' mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
 - '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
 - '3' terreno in conduzione associata;
 - '4' terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla sti-pula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. In relazione a tale terreno il soggetto che presta l'assistenza fiscale non applicherà la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari;
 - '5' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

Nel caso in cui è presente uno dei suddetti codici il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a riconoscere l'agevolazione spettante e a darne comunicazione nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Se nel corso del 2008 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

5.3
Quadro B
Redditi
dei fabbricati

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: lacp, ex Incis).

Per ulteriori informazioni

vedere in

Appendice la voce

"Agevolazioni

imprenditoria

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Las. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

■ SEZIONE I – Redditi dei fabbricati - Compilazione dei righi da B1 a B8

In questa sezione vanno indicati i dati necessari per determinare i redditi dei fabbricati, nonché il codice catastale del Comune in cui è situata l'unità immobiliare e l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2008.

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più righi, uno per ogni diversa situazione, barrando la casella continuazione di colonna 7, se nel corso del 2008 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.

Inoltre, è necessario compilare due distinti righi se l'immobile è locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio abitativo per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto dal 1º marzo 2008 al 30 giugno 2009 (D.L. n. 158 del 20 ottobre 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 18 dicembre 2008).

In particolare un rigo è riservato all'esposizione dei dati del tabbricato relativi ai periodo di sospensione quanti inscreta dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008), l'altro rigo è riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1° cembre 2008) gennaio al 28 febbraio 2008). In particolare, per i proprietari dei suddetti immobili è stata prevista l'agevolazione dell'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicare:

- nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 306;
- nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
- nella colonna 6 "Casi particolari"il codice "6".

Nell'altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno indicare:

- nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
- nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle colonne da 1 a 9.

Nella colonna 1 indicare la rendità catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire dal 1997, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB (Redditi dei fabbricati) del Mod. UNICO 2008 l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno.

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7, senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Qualora le rendite dei fabbricati siano state aggiornate, indicare la nuova rendita.

In caso di immobili inagibili, vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili".

Nella colonna 2 indicare uno dei codici sottoelencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato:

- 1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- 2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- 3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 5 unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- 7 unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice a soggetti de-stinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto"

Istruzioni per la compilazione

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa" • 8 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Per usufruire della riduzione del 30 per cento del relativo reddito, che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è necessario compilare la sezione II del quadro B "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi B9, B10 e B11);

• 9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;

Con riferimento al codice 1, **Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che abitazione principale è quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Tale deduzione sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, ivi residenti. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

Con riferimento al codice 2, **Unità immobiliari tenute a disposizione**, si precisa che per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella colonna 3 indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione per locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Nella colonna 4 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 5**, da compilare nel caso in cui il **fabbricato** è **dato in locazione**, indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione e diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Si ricorda che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.

Nel caso in cui si fruisce dell'agevolazione per locazione a soggetti destinatari della procedura esecutiva di sfratto per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa di questa sezione.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone = <u>canone totale x singola rendita</u> totale delle rendite

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 464,81 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 51,65 Canone di locazione totale: 10.329,14

Quota del canone relativo alla abitazione: $\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81+51,65)} = 9.296,15$

Quota del canone relativo alla pertinenza: $\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$

Nella **colonna 6**, da compilare solo in taluni casi particolari, indicare uno dei codici sottoelencati:

- 1 se il fabbricato è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, e per legge è stato escluso da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- 3 se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita;
- 4 se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- 5 se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due). In tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente;

Al riguardo vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili"

Istruzioni per la compilazione

• 6 se l'immobile è locato a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2008.

La **colonna 7** deve essere barrata solo se il rigo precedente si riferisce allo stesso fabbricato.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 9** deve essere indicato, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2008.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà va indicato l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso; pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

La colonna deve essere compilata se per l'immobile esposto nel rigo è dovuta l'ICI.

Se, invece, sono stati previsti casi di esonero dal pagamento di detta imposta, nella colonna non va indicato alcun importo. Tali casi di esonero sono quelli eventualmente previsti dal Comune dove è ubicato l'immobile nonché quello disposto dalla norma che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (art. 1 del Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008).

La colonna può non essere compilata nel caso di immobili condominiali la cui ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Comuni ad alta densità abitativa"

Per informazioni SEZIONE II – Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento (codice 8 di colonna 2) del reddito dei fabbricati locati è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi B9, B10 e B11, nel modo seguente:

- nella colonna 1 indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- nella **colonna 2** scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli;
- nelle colonne 3, 4 e 5 riportare i dati della registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- nella colonna 6 scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione.

5.4 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

L'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta. Tali detrazioni sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall'articolo sopracitato, l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (vedere in Appendice la tabella 7 - detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 - detrazioni per redditi di pensione, la tabella 9 - detrazioni per alcuni redditi diversi).

In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Il quadro C è diviso in quattro Sezioni:

• nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

In questa sezione vanno anche indicate, in presenza di situazioni particolari, le somme percepite quale compenso per lavoro straordinario e premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva;

- nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
- nella terza vanno indicati l'ammontare delle ritenute Irpef e delle trattenute alla addizionale regionale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- nella quarta va indicato l'ammontare delle trattenute per l'addizionale comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle Sezioni I e II.

ATTENZIONE I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- prodotti all'estero i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);

In Appendice sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni sul trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati produtti all'estero

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

ATTENZIONE I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

I righi da C1 a C3 comprendono tre colonne.

Nella casella di **colonna 1** riportare il codice:

- '1' se si indicano **redditi di pensione**; Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.l.gs. n. 252 del 2005) deve riportare il codice 2;
- '2' se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati;
- '3' se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2009 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 3 deve essere riportata la somma di tali due importi. Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2009 è riportato sia l'ammontare delle ritenute IRPEF, che l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.

L'ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C9 del quadro C), e l'addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nella colonna 6 del rigo F2 del quadro "F" (e non nel rigo C10 del quadro C).

Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono state pertanto assoggettate a regime ordinario. In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2009 e le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2009. L'ammontare dei compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Si ricorda che se i compensi erogati per lavori socialmente utili hanno usufruito del regime agevolato in sede di rilascio del CUD e, pertanto, è stato indicato il codice 3 nella casella di colonna 1, qualora il reddito complessivo del contribuente risulti superiore a **euro 9.296,22** al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

Inoltre se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE La compilazione della casella di colonna 1 è obbligatoria e, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno dei predetti codici.

La casella di **colonna 2,** dei righi da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando il codice:

'1' se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

'2' se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

Nella colonna 3 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, (compensi per lavori socialmente utili) ai fini della compilazione della presente colonna si rinvia alle indicazioni fornite per la compilazione della colonna 1 con riferimento al codice 3.

In presenza di un CUD 2009 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2009. In questo caso, nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2009 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2009.

Il **rigo C4** comprende due colonne:

• nella **colonna 1**, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione per i lavoratori dipendenti (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

În particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 3 del CUD 2009 o del CUD 2008.

Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola. In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio;

• nella **colonna 2**, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2009. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Il **rigo C5** interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 hanno percepito compensi per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare ovvero per incrementi di produttività e il datore di lavoro ha assoggettato tali compensi ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di euro 3.000, (punti 77 e 78 del CUD 2009 compilati) ovvero ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (punti 77 e 80 del CUD 2009 compilati).

In quest'ultimo caso il sostituto non ha applicato la tassazione agevolata a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole.

La compilazione di questo rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa a seconda delle particolari situazioni in cui si trova il lavoratore dipendente.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

La compilazione del presente rigo è obbligatoria in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) avere percepito i suddetti compensi da più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di più CUD 2009 non conguagliati, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre al punto 77 ("Totale redditi") anche il punto 78 ("Totale ritenute operate") e la somma degli importi dei punti 77 (compensi assoggettati ad imposta sostitutiva) risulta superiore a euro 3.000. In questo caso più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per lavoro straordinario ad imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di euro 3.000;
- 2) avere percepito i suddetti compensi da un solo datore di lavoro e, quindi, essere in possesso di un solo CUD 2009 nel quale risulta compilato oltre al punto 77 ("Totale redditi") anche il punto 78 ("Totale ritenute operate") e l'importo indicato al punto 77 risulta superiore a euro 3.000. In questo caso il datore di lavoro ha assoggettato i compensi corrisposti per lavoro straordinario ad imposta sostitutiva su un ammontare di compensi eccedenti il limite di euro 3.000;
- 3) avere percepito i suddetti compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, essere in possesso di uno o più CUD 2009, nei quali in tutti o in parte risulta compilato sia il punto 77 che il punto 78 (anche se la somma degli importi presenti nel punto 77 non è superiore a euro 3000) ma il datore di lavoro ha assoggettato detti compensi ad imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. L'ipotesi è quella in cui il lavoratore nell'anno 2007 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro 30.000 e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.

In presenza di uno dei sopraelencati casi il contribuente per compilare questo rigo C5 dovrà:

- indicare **nella colonna 2** l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta anche compilato il punto 78;
- indicare **nella colonna 3** l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009;
- barrare la casella di **colonna 4,** "Tassazione ordinaria", se si trova nel caso di cui al precedente punto 3 (contribuente che non ha le condizioni per fruire dell'imposta sostitutiva e, pertanto, ha indebitamente goduto dell'agevolazione);

• barrare la casella di **colonna 5,** "Tassazione sostitutiva", se si trova nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (contribuente che intende confermare la tassazione con imposta sostitutiva)

La compilazione delle colonne 4 e 5 è alternativa e, pertanto, non è possibile barrare entrambe le caselle.

COMPILAZIONE FACOLTATIVA

I lavoratori dipendenti che hanno percepito i sopraindicati compensi di lavoro straordinario, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, hanno la facoltà di optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d'imposta se ritengono quest'ultima meno vantaggiosa.

In particolare la compilazione del presente rigo è facoltativa in presenza di una delle seguenti due condizioni:

- 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per lavoro straordinario ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 77 e 78 del o dei CUD 2009 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d'acconto;
- 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per lavoro straordinario che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 77 e 80 del o dei CUD 2009 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2007 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 30.000. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di euro 3.000) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%.

In entrambi i casi compilare il rigo C5 nel seguente modo:

- indicare nella **colonna 1** l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 80; ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta compilato anche il punto 80;
- indicare nella **colonna 2** l'importo risultante dal punto 77 del CUD 2009 nel quale risulta compilato anche il punto 78 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 77 dei CUD 2009 nei quali risulta anche compilato il punto 78;
- indicare nella **colonna 3** l'importo risultante dal punto 78 del CUD 2009 ovvero, in presenza di più CUD, la somma degli importi indicati nei punti 78 dei CUD 2009;
- barrare la casella di colonna 4 "Tassazione ordinaria" se si intende optare per la tassazione ordinaria (condizione di cui al punto 1) ovvero barrare la casella di colonna 5 "Tassazione sostitutiva" se si intende optare per la tassazione dei compensi ad imposta sostitutiva (condizione di cui al punto 2).

SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro

In questa sezione, nella **colonna 2** dei **righi** da **C6** a **C8**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (punto 2 del CUD 2009 o del CUD 2008):

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- **b)** gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

ATTENZIONE Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

Per le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria vedere in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. La casella di **colonna 1** deve essere barrata se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (sopra contraddistinti dalla lettera a).

SEZIONE III - Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo C9** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo del punto 5 del CUD 2009 o del CUD 2008).

ATTENZIONE Se nel CUD 2009, a seguito di conguaglio di redditi erogati da diversi sostituti d'imposta, risulta compilato il punto 55 con il codice 'C' le ritenute del punto 5 del CUD devono essere riportate nel rigo C9 al netto dell'importo (o della somma degli importi) indicato nelle annotazioni con il codice 'BM' (Credito per famiglie numerose recuperato dal sostituto d'imposta, euro). Pertanto, in tal caso se ad esempio l'importo del punto 5 del CUD è di euro 1.300,00 e l'importo indicato nelle annotazioni è di euro 400,00 l'ammontare delle ritenute da indicare nel rigo C9 sarà di euro 900,00 (1.300,00 – 400,00).

Istruzioni per la compilazione

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (importo del punto 6 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili ai fini della compilazione dei righi C9 e C10 si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da C1 a C3.

■ SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef

Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo del punto 10 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Nel **rigo C12** indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo del punto 11 del CUD 2009 o del CUD 2008).

Nel **rigo C13** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 13 del CUD 2009).

ATTENZIONE I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

Quadro D Altri redditi

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi Redditi di capitale

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2008, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Si precisa che soltanto i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Questi proventi, a partire da quest'anno, concorrono alla formazione della base imponibile e dovranno, pertanto, essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella misura del 49,72% solo se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, se hanno percepito nel 2008 redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

l'aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

Nel rigo D1 vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione o desumibili da altra documentazione.

- Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche:

 quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- quelli derivanti dai contratti di cointeressenza;
- quelli derivanti da interessi riqualificati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
- quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

In particolare indicare:

• nella colonna 1:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato;
- il codice 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF;
- il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il codice 5 in caso di utile e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

• nella colonna 2:

il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2008 e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2008 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2008 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3;

ATTENZIONE L'elenco dei Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta Black list) è riportato in Appendice alla voce "Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato".

• nella **colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 37 della certificazione degli utili. Si precisa, al fine della compilazione del rigo D1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2008, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

• nella colonna 1:

- il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e
 delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett.
 f), del Tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, evidenziando il codice 8 (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

- nella colonna 2 l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella colonna 4 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale

Per i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale da indicare nel rigo D3 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Dette detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la determinazione delle stesse dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice).

Nel **rigo D3** indicare:

- nella colonna 1 il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1 per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività.
 - 2 per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
 - 3 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- nella **colonna 2** l'importo del reddito percepito nel 2008 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice 1 (utilizzazione economica di

opere dell'ingegno) e il contribuente abbia un'età inferiore a 35 anni (contribuenti nati a partire dal 1° gennaio 1974 compreso) la riduzione verrà operata nella misura del 40%, e non del 25% come normalmente previsto;

• nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

Nel rigo D4 indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1 per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
 - 2 per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
 - 3 per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;
 - 4 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
 - 5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;
 - 6 per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;
 - 7 per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

I suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **euro 7.500,00**. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche";

- nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2008.
 - Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2008 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Se è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di **euro 7.500,00**;
- nella **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di operatoria.

ne ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai codici 1 e 2, il contribuente che ha provveduto entro l'anno 2008 alla rivalutazio-

Relativamente alle ipotesi contraddistinte dai codici 1 e 2, il contribuente che ha provveduto entro l'anno 2008 alla rivalutazione dei terreni ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive integrazioni può indicare il valore determinato secondo la perizia giurata di stima. Quest'ultimo potrà essere ulteriormente incrementato del costo della predetta perizia nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

• nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subìte.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 4 del rigo F2 del quadro F.

Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Dette detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la determinazione delle stesse dipende dalla situazione reddituale del contribuente. (vedere la tabella 9 riportata dopo l'Appendice). Nel **rigo D5** indicare:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:
 - 1 per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - 2 per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

ATTENZIONE Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

- **3** per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
- nella colonna 2 il reddito lordo percepito nel 2008;
- nella colonna 3 le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi;

ATTENZIONE Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

• nella colonna 4 l'importo delle ritenute di acconto subite.

■ SEZIONE II - Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi percepiti da eredi e legatari

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2008 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, ovvero dalla partecipazione di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Qualora al percipiente, erede o legatario, siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati ed alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare nella colonna 1:

- il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato;
- il **codice2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list);
- il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Modello Unico PF;
- il **codice 4** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2008 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);

- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2008 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei red-

diti contraddistinti dal codice 10. Nella **colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione.

Nella colonna 4 indicare:

- il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 30 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
- il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2008 e derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 11;
- il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
- le somme relative ad altri redditi di capitale se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9;
- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto se a colonna 1 è stato indicato il codice 10.
- Nella **colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.
- Nella **colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.
- Nella **colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

Imposte ed oneri rimborsati nel 2008 e altri redditi soggetti a tassazione separata

Nel **rigo D7** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:
 - 1 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
 - 2 per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
 - 3 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l'ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2008 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;
 - 4 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2008, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di lire 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto lire 30.000.000, nel rigo D7 colonna 4 deve essere indicato l'importo di **euro 1.032,91** (pari a lire 2.000.000);
 - 5 per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
 - 6 per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
 - 7 per le plusvalenze ed altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio";
 - 8 redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- nella colonna 2 barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
- nella colonna 3 indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella colonna 4 l'importo del reddito.
 - Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazio-

ne in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2003 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono stati oggetto di rimborso nel 2008 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

Per le restanti quattro rate il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati (nell'esempio 20.000 - 5.000 = 15.000 euro).

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";

• nella colonna 7 l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

5.6 Quadro E Oneri e spese

Nel **quadro E** indicare:

- nella **sezione I** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento;
- nella **sezione IV** le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
- nella **sezione V** le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento;
- nella **sezione VI** i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione;
- nella **sezione VII** i dati per fruire di altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per la borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome, per le erogazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2008. Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1, per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

ATTENZIONE Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il decesso.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di fruire della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei corrispondenti righi del quadro E.

■ SEZIONE I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 2, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2009.

Spese sanitarie

Nei **righi E1, E2** ed **E3** indicare le spese sanitarie sostenute nel corso del 2008 per il loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2008 indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71. A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente ad attribuire la detrazione spettante.

ATTENZIONE Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.

Nel rigo E1, colonna 2, indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;

- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E26**);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

ATTENZIONE Nell'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nella **colonna 1** di questo rigo indicare le spese sanitarie, relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

La colonna 1 può essere compilata dai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Nell'ipotesi in cui per una parte di dette spese la detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta, nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione del modello 730 del contribuente affetto da particolari patologie sarà riportato il relativo ammontare. Dette spese, infatti, per la parte che non ha trovato capienza, possono essere portate in detrazione dal familiare che le ha sostenute.

Il **rigo E2** deve, invece, essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare euro 6.197,48.

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei **righi E1** ed **E2** sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, individuati ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Nel **rigo E4** indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancel-

lato dal pubblico registro automobilistico. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal suddetto limite va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento è avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in tal caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2005, nel 2006 o nel 2007 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2005, nel 2006 o nel 2007
- il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008 (4, 3 o 2), nell'apposita casella.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nel caso in cui sono stati compilati due righi E4 di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso la possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali è prevista solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Non vanno indicate nei **righi E1**, **E2**, **E3** e **E4** le spese sanitarie sostenute nel 2008 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 51 del CUD 2009 o al punto 44 del CUD 2008. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate.
 Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitàrie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 53 del CUD 2009 o al punto 46 del CUD 2008.

Nel **rigo E5** indicare la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dai non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione, che spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto, può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso, indicare nell'apposita casella del rigo E5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2005, nel 2006 e/o nel 2007 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2007 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 62 del prospetto 730-3/2008 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2005 e/o nel 2006 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2008. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2009.

Interessi passivi

Nei **righi** da **E7** a **E11**, vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2008 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione,

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la sequente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

ATTENZIONE Nei righi E7 e E8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati con i codici 7 e 8 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Nel **rigo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00**. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di **euro 2.000,00** ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere la voce dell'appendice "Rinegoziazione del contratto di mutuo") il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **euro 4.000,00** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Nel **rigo E8** indicare, per un importo non superiore a **euro 2.065,83** per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel **rigo E7** o nel **rigo E8** le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio" Nel **rigo E9** indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28** e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale" Nel **rigo E10** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 2.582,28**.

La detrazione è anche riconosciuta, per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE Nel rigo E10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Nel **rigo E11** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE Nel rigo E11 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Premi di assicurazione

Nel rigo E12 indicare:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1º gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

ATTENZIONE Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono oneri interamente deducibili e pertanto devono essere indicati nel rigo E22.

L'importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E12 anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per istruzione

Nel **rigo E13** indicare le spese sostenute nel 2008, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

ATTENZIONE Nel rigo E13 vanno comprese le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese funebri

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro **1.549,37**.

ATTENZIONE Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per addetti all'assistenza personale

Nel **rigo E15** indicare le spese, per un importo non superiore a **euro 2.100,00**, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal-

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE Nel rigo E15 vanno comprese le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Nel **rigo E16** indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a **euro 210,00**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

ATTENZIONE Nel rigo E16 vanno comprese le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2009e/o del CUD 2008.

Spese per intermediazione immobiliare

Nel **rigo E17** indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00**.

Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000,00 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

ATTENZIONE Nel rigo E17 vanno comprese le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2009e/o del CUD 2008.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Nel **rigo E18** indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione, sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE Nel rigo E18 vanno comprese le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei **righi E19**, **E20** e **E21** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi devono essere riportati solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 19 a 35, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da E19. Al riguardo vedere la apposita tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

-"19" le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "20" le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
 - ONLUS;
 - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
 - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
 - associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2008 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione Il relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "21" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **euro 1.500,00** effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "22" i contributi associativi, per un importo non superiore a **euro 1.291,14** versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

 "23" le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- **"24"** le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "25" le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.

Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2008, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.

Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "26" le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "27" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "28" le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione:
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "29" le spese veterinarie, nel limite massimo di **euro 387,34**, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "30" le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "31" le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, e devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o del CUD 2008.

- "32" le spese, nel limite massimo di **euro 500,00**, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2009.

- "33" le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico.

La detrazione spetta su un importo massimo di **euro 250,00** e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l'importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.

Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.

Per "abbonamento" si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria.

Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- la descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- l'ammontare dei corrispettivi dovuti;
- il numero progressivo;
- la data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Nel caso di titolo di viaggio nominativo dallo stesso deve risultare la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se il contribuente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento lo stesso deve conservare tale documentazione; in mancanza di quest'ultima la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento.

Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per lo stesso o per un suo familiare a carico.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2009.

- "34" i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, c. 77, legge 24/12/2007, n. 247). Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi devono invece essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (vedere istruzioni del rigo E22).

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 34 nelle annotazioni del CUD 2009.

Modello 730

- "35" gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese le somme indicate con il codice 35 nelle annotazioni del CUD 2009 e/o con il codice 33 nelle annotazioni del CUD 2008.

"36" le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

ATTENZIONE In questi righi vanno comprese anche le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare si precisa che dette spese sono riportate insieme alle spese relative agli "Altri oneri detraibili" con il codice 35 nel CUD 2009 e/o con il codice 33 nel CUD 2008.

■ SEZIONE II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE Non devono essere riportati, ai fini del riconoscimento della deduzione, nei righi da E22 a E32 gli oneri deducibili considerati dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato ed indicati nel punto 44 del CUD 2009 o nel punto 37 del CUD 2008 nonché nel punto 45 del CUD 2009 o nel punto 38 del CUD 2008. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 46 del CUD 2009 o al punto 39 del CUD 2008 si rinvia alle istruzioni dei righi da E28 a E 32.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

Nel **rigo E22**, indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2008 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps Gestione ex Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel rigo E23 indicare:

- nella **colonna 1** il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all'importo indicato nella colonna 2;
- nella **colonna 2** gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Nel **rigo E24** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E25** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di **euro** 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E26** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

conoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate. I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo E26 sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

ATTENZIONE Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

Altri oneri deducibili

Nel rigo **E27** indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici. Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute. Detti contributi sono deducibili nel limite di euro 3.615,20. Nel computo di tale limite concorre l'importo indicato nel punto 51 del CUD 2009.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5.1 per la sola parte da queste ultime non dedotta;

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);

- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque nella misura massima di 70.000 euro;

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.

Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

ATTENZIONE Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

ATTENZIONE Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2009 o di un CUD 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del CUD 2009 o al punto 39 del CUD 2008.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad **euro 5.164,57**.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Si precisa, infine, che per consentire al soggetto che prestà l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2009 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2009 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009.

Il **rigo E28** è riservato all'indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 1 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni CUD 2009.

Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

In particolare:

- nella colonna 1 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 38 del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 45 diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;
- nella **colonna 2** indicare l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione; pertanto riportare l'importo del punto 46 del CUD 2009, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 46diminuito dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili" Il **rigo E29** è riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero ai quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di **5.164,57 euro** incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad **euro 2.582,29**.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 3 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E29 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009:
- nella **colonna 2** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009.

Il **rigo 30** è riservato all'indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 2 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E30 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella **colonna 1** indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009:
- nella colonna 2 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009.

Il **rigo E31** è riservato all'indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e pertanto il punto 48 del CUD 2009 è compilato, indicare:

- nella **colonna 1** l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;
- nella colonna 2 l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;

Il **rigo E32** è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 4 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009 . Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E32 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella colonna 1 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009;
- nella **colonna 2** riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2009 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo:
- nella colonna 3 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009.

SEZIONE III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2008 o negli anni precedenti, relative

- alla ristrutturazione di immobili;
- all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

documentazione Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica) l soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Condizioni e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio

edilizio'

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione. La detrazione d'imposta è pari:

- al **36 per cento** per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute nel 2007 e nel 2008;
- al **41 per cento** per le spese sostenute nell'anno 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2008 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2007 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2006, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura:

- del **36 per cento** se il rogito è avvenuto nel 2008, e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti nel medesimo anno. Con riferimento agli anni passati la detrazione spetta se il rogito è avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 ovvero dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006. Per i rogiti avvenuti dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 la detrazione spetta se i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
- del **41 per cento** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2008, ovvero, con riferimento agli anni passati, negli anni dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2002 al 2006 e non anche per quelle sostenute nel 2007 e nel 2008.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro **77.468,53** per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro **100.000,00** per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere stata ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile

Compilazione dei righi da E33 a E36

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per la compilazione dei righi da E33 a E36 seguire le seguenti istruzioni:

- nella colonna 1 indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell'anno 2006, indicare il **codice 1** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 oppure il **codice 2** se dette spese sono relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi e, pertanto, nella colonna 4 è stato indicato il codice 3;
- nella **colonna 3** indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- nella colonna 4 indicare il codice:
 - "1" nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2008 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 - **"2"** nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
 - **"4"** nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003.

Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2008;
- sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
- nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Le colonne **5, 6 e 7** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne, infatti, sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2008 o hanno rideterminato negli anni 2004, 2005, 2006 o 2007, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti. In particolare:

- nella colonna 5 indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente abbia compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2008 ed intenda rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nell'anno 2006 o 2007 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;
 - **"3"** nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 o 2007 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate;

La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;

- nella **colonna 6** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 7** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 8** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2008. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2008, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2004 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 9** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.
 - Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice '2' in colonna 4) o euro 48.000,00 (codice '4' in colonna 4).

Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione.

Esempio 1 Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2008 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

	SEZ	SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%												
							S	ituazioni po	articolari		N. rate			
		Anno	Periodo 2006		Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		Importo
Е	25	2002	2	3	XXXXXXXXXXXXXX	4	5	° 2008	⁷ 10	8 1	8	8	9	10.000,00

Esempio 2 Esempio di compilazione per un contribuente che, avendo compiuto 80 anni nell'anno 2006, ha optato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006 per la rideterminazione in tre rate e che pertanto usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

SE	SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%											
		Periodo 2006	- 1 / 1	Vedere		tuazioni p			N. rate			
	Anno	2006	Codice fiscale	istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10		Importo
E25	2002	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXXX	4	5	° 2006	⁷ 10	8 3	8	8	9	10.000,00

Esempio 3 Esempio di compilazione per un contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007, ha rideterminato in tre rate la detrazione che nella dichiarazione relativa ai redditi 2006 aveva gia rideterminato in cinque rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

	SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%												
						S	ituazioni p	articolari					
		Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	N. rate	10		Importo
E	25	2002	2	3 XXXXXXXXXXXXXXXX	4	⁵ 2	° 2006	⁷ 10	⁸ 2	8	8	9	10.000,00

Esempio 4 Esempio di compilazione per un contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che avendo lo scorso anno un'età non inferiore a 80 anni aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.

Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 10.000 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

	SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EL						ILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%							
							Si	tuazioni po	articolari					
		Anno	Periodo 2006		Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	e <u>3</u>	N. rate	10	-	Importo
I	E25	2002	2	3	XXXXXXXXXXXXXXX	4	5 1	° 2007	⁷ 10	⁸ 2	8	8	9	10.000,00

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2008 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento. Si propongono di seguito alcuni esempi di compilazione relativi a spese di ristrutturazione iniziate in anni precedenti:

Esempio 1 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00. L'importo da indicare in colonna 9 è di euro 10.000,00.

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00; spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00, **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 8.000,00,** dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2006 e 2007).

Esempio 3 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2007 euro 30.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2008, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00. In questo caso **l'importo da indicare a colonna 9 è di euro 48.000,00.** Infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2007) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2008 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

SEZIONE IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2008 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20 per cento**. A ciascuna detrazione è attribuito un codice, così come risulta dalla tabella 3, posta in Appendice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2009.

In questa sezione vanno riportati anche gli importi delle spese per le quali spetta la detrazione del 20 per cento indicati nelle annotazioni del CUD 2009.

Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Nel rigo E37, colonna 1, indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso purché debitamente documentati.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **euro 1.000,00** poiché la detrazione massima spettante è pari a **euro 200,00** per ciascun apparecchio. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo. Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché predisporre un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 o del CUD 2008 con il codice 1 della tabella B.

Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Nel rigo E37, colonna 2, indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008. Detto decreto indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza sia superiore ai valori riportati nella tabella 1, prevista dall'articolo 3 del decreto stesso, l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella.

L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00.

Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore. È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2009 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice. In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 2 o del CUD 2008 con il

codice 3 della tabella B.

Spese per acquisto variatori di velocità

Nel rigo E37, colonna 3, indicare le spese sostenute nel corso del 2008 per l'acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

Il Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi e stabilisce che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità sia superiore ai valori riportati nella tabella 2, prevista dall'art. 6 del decreto stesso, l'aliquota del 20 % si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata in detta tabella. L'importo da indicare nel rigo non può, comunque, essere superiore a **euro 7.500,00** poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00 per ciascun variatore. Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

E' necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 28 febbraio 2009 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'E-NEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD 2009 con il codice 3 o del CUD 2008 con il codice 4 della tabella B.

■ SEZIONE V - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2008 o nell'anno 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento. Detta detrazione, entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato, può essere ripartita da quest'anno in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. Tale facoltà non si estende alle spese sostenute nel 2007 per le quali permane l'obbligo della ripartizione della detrazione in tre rate annuali.

Le **tipologie di interventi** previste sono: la riqualificazione energetica di edifici esistenti; gli interventi sull'involucro di edifici esistenti; l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.

È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico, per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico. Per ulteriori informazioni sulla tipologia delle spese che danno diritto alla detrazione del 55%, sulla cumulabilità delle agevolazioni previste in materia di risparmio energetico e sull'aliquota IVA applicabile, si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31/05/2007 disponibile sul sito all'indirizzo "www.agenziaentrate.it

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:

- la **fattura** in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L'asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati realizzati più interventi sul medesimo edificio (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
- l'attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali, ovvero in mancanza delle citate procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ATTENZIONE: Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensivi di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati nell'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica.

Ulteriore condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una **scheda informativa** sugli interventi realizzati che deve contenere i dati identificati del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonchè il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonchè la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

Per Íruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.

Compilazione dei righi da E38 a E40

Nella **colonna 1** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato. In particolare indicare:

"1" - per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti .

Sono tali gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscal-

damento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

"2" - per interventi sull'involucro degli edifici esistenti

Sono fali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008.

"3" - per installazione di pannelli solari

Sono fali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

"4" - per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.

Nella **colonna 2** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Nella colonna 3 barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008.

Nella **colonna 4** indicare il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione. Si ricorda che per le spese sostenute a partire dall'anno 2008 la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta del numero di rate è irrevocabile.

Se le spese sono state sostenute nell'anno 2007 indicare nella presente colonna il numero 3.

Nella **colonna 5** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2008.

Pertanto, se le spese sono state sostenute nel 2007 indicare il numero 2; se, invece le spese sono state sostenute nel 2008 indicare il numero 1.

Nella colonna 6 indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell'intervento:

- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice "1"): l'importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e Installazione di pannelli solari (codice "3"): l'importo da indicare non può essere superiore a euro 109.090,90 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **(codice "4")** L'importo da indicare non può essere superiore a **euro 54.545,45** in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

SEZIONE VI - Detrazioni per canoni di locazione

Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto che qualora le stesse risultino superiori all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, l'importo pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

RIGO E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Il rigo **E41** deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei sottoelencati casi:

- 1. avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- 2. avere stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionali);
- 3. avere un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo indicare:

- nella colonna 1 (tipologia) il codice:
 - '1' se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 1;
 - '2' se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 2;
 - '3' se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 3.

Qualora nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni identificate con codici differenti occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365;

- nella colonna 2 (N. di giorni) il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 3** (Percentuale) la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto indicare '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra descritti. In particolare:

- se il caso è quello individuato dal codice '1' la detrazione spettante è:
 - di **euro 300,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

- se il caso è quello individuato dal codice '2' la detrazione spettante è:
 - di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 - di euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

- se il caso è quello individuato dal codice '3' la detrazione spettante è:
 - di euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell'anno 2008 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno in corso anche per gli anni 2009 e 2010.

ATTENZIONE Le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più righi E41 utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi non può essere superiore a 365 giorni.

RIGO E42 - Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Il rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2006, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Per compilare il rigo indicare:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

ATTENZIONE La detrazione sopra indicata non è cumulabile con quelle del rigo E41 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più righi utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righi compilati non può essere superiore a 365 giorni.

SEZIONE VII - Altre detrazioni

Nel rigo E43 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Nel rigo E44 - Altre detrazioni:

indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.



eccedenze

■ SEZIONE I - Acconti Irpef relativi al 2008

Nel **rigo F1** indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2008, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

ATTENZIONE I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef ed alla propria addizionale comunale all'Irpef.

Se il contribuente nell'anno precedente ha fruito dell'assistenza fiscale presentando il Mod. 730/2008, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

- nel rigo F1, colonna 1, l'importo del punto 21 del CUD 2009 o del CUD 2008;
- nel rigo F1, colonna 2, l'importo del punto 22 del CUD 2009 o del CUD 2008;

Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'Irpef eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- nel rigo F1, colonna 3, l'importo del punto 24 del CUD 2009;
- nel rigo **F1, colonna 4**, l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2008.

Poiché in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta ciascun contribuente deve indicare gli acconti riferibili a se stesso, qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta, è necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 21, 22 e 24 del CUD 2009 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta. L'ammontare degli acconti Irpef e addizionale comunale relativi al 2008 relativi al dichiarante e al coniuge sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009.

ATTENZIONE Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

■ SEZIONE II - Altre ritenute subite

Nel rigo F2 indicare:

- nelle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente modello (quali, ad esempio, quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento);
- nella colonna 4, il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D4;
- nella **colonna 5,** le ritenute all'Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Tali informazioni sono desumibili dalle annotazioni del **CUD 2009**. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3;
- nella **colonna 6**, l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato. Tali informazioni sono desumibili dalle annotazioni del CUD 2009. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Nel **rigo F3** indicare:

- nella **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2008) ovvero dal punto 26 del CUD 2009 o del CUD 2008 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione. In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2008 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), riportare l'importo inferiore (es: 800,00). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 1 anche l'eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 67 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 2 di questo rigo F3 riportare l'eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella colonna 2 l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione;
- nella colonna 3 l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. UNICO 2008), riportato nella colonna 4 del rigo RX6 del Mod. UNICO 2008;
- nella **colonna 4** l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

Nel rigo F4 indicare:

- nella colonna 1 il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione";
- nella **colonna 2** l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 27 del CUD 2009 o del CUD 2008 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX2 del Mod. UNICO 2008). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 2 anche l'eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel rigo 68 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 3 di questo rigo F4 riportare l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione per il Mod. F24;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione"

- nella **colonna 3** l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24;
- nella colonna 4 il codice comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali";
- nella **colonna 5** l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 28 del CUD 2009 o del CUD 2008 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX3 del Mod. UNICO 2008). Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2008 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questa colonna 4 anche l'eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel rigo 69 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2008 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nella colonna 6 di questo rigo F4 riportare l'eventuale credito addizionale comunale utilizzato in compensazione per il Mod. F24;
- nella **colonna 6** l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, utilizzando il Mod. F24.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Nel rigo F5 indicare:

- nella colonna 1 il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle colonne 2, 3 e 4;
- nella **colonna 2** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella colonna 3 l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella colonna 4 l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- nella **colonna 5** l'imposta sostitutiva per lavoro straordinario sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

■ SEZIONE V - Trattenute del saldo dovuto per il 2008 e degli eventuali acconti relativi al 2009

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F6.**

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2009, deve indicare nella **colonna 2** del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2009 e non barrare la casella 1.

Inoltre, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale deve barrare l'apposita **casella 3** del rigo Fó.

Se invece ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2009, deve indicare nella **colonna 4** del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2009 e non barrare la casella 3.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef, per l'acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e per la prima rata di acconto Irpef nonchè per l'acconto dell'addizionale comunale, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 5** del rigo F6.

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

■ SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2008 e/o per il 2009, hanno stabilito una soglia di esenzione (o un'aliquota agevolata) con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare ovvero al calcolo dell'ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito detta soglia esenzione (o l'aliquota agevolata).

Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: "Fiscalità Locale, Addizionale Comunale all'Irpef").

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm

Con la compilazione del **rigo F7** e/o del **rigo F8** il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista qualora il suo reddito imponibile risultasse in sede di dichiarazione inferiore o uguale alla soglia di esenzione.

Compilare il **rigo F7** indicando nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2008.

Compilare il **rigo F8** indicando nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2009.

■ SEZIONE VII - Dati da indicare nel mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2009 integrativo e, che nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio è stato indicato il codice '1'.
Nel **rigo F9** indicare:

- nella **colonna 1** l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 44, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 52, colonna 4, del 730-3/2009;
- nella **colonna 2** l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 45, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 53, colonna 4, del 730-3/2009;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali" • nella **colonna 3** l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 54, colonna 4, del 730-3/2009.

Nel rigo F10 indicare:

- nella colonna 1 l'ammontare del credito Irpef indicato nella colonna 3 del rigo 44 (ovvero nella colonna 3 del rigo 52 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2009 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI. Ad esempio se nella colonna 3 del rigo 44 del Mod. 730-3/2009 originario è indicato un credito Irpef di euro 100 ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a euro 60, riportare in questa colonna 3 l'importo di euro 60;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito per addizionale regionale indicato nella colonna 3 del rigo 45 (ovvero nella colonna 3 del rigo 53 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2009 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI;
- nella **colonna 3** l'ammontare del credito per addizionale comunale indicato nella colonna 3 del rigo 46 (ovvero nella colonna 3 del rigo 54 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2009 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell'ICI.

SEZIONE VIII - Altri Dati

Il **rigo F11** deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2008 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 32 e/o punto 37 del CUD 2009 compilati).

Nella **colonna 1** deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel **punto 32** del CUD 2009 ("Credito riconosciuto per famiglie numerose"). Nella **colonna 2** deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel **punto 37** del CUD 2009 ("Credito riconosciuto per canoni di locazione").

Il **rigo F12** deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il "bonus fiscale", con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

Nella **colonna 1** deve essere indicato l'importo relativo al "bonus fiscale", fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006 (art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo relativo al "bonus straordinario", fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008 (art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185).

5.8 Quadro G Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati i crediti d'imposta relativi ai fabbricati, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e il credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Il **rigo G1** deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 59 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2008, ovvero quello indicato nel rigo RN39, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2008, persone fisiche;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2008, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
 - che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data di acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
 - che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
 - L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa"

SEZIONE II - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Nel **rigo G3** deve essere indicato il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2008, come previsto dall'art. 2, commi da 539 a 547 della legge n. 244/2007. Il credito d'imposta è riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, e alcune zone delle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

Nello stesso rigo deve essere indicato il residuo per l'incremento dell'occupazione spettante ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, hanno incrementano entro tale periodo il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In questo rigo G3, composto di tre colonne, indicare:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2008, ovvero quello indicato nel rigo RN39, col. 3, del quadro RN del Mod. UNICO 2008, persone fisiche;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione maturato nell'anno 2008 ai sensi della sopracitata Legge n. 244/2007. Si rammenta che possono beneficiare del credito d'imposta i datori di lavoro che hanno presentato all'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio 2009, l'istanza di attribuzione del credito d'imposta, utilizzando il modello "IAL", e ne hanno ottenuto l'accoglimento;
- nella **colonna 3** il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

SEZIONE III - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2008 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione. Queste possono riferirsi anche a redditi percepiti negli anni precedenti.

Nel rigo G4 indicare:

- nella **colonna 1** il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella n. 11 allegata in Appendice;
- nella colonna 2 l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2008 indicare "2008";
- nella **colonna 3** il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2008 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del presente rigo. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4** le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 2008 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2006 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 300, di cui euro 200 resa definitiva entro il 31/12/2007 (e pertanto già riportata nel rigo G4 del modello 730/2008) ed euro 100 resa definitiva entro il 31/12/2008, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di euro 100 relativo alla sola imposta resasi definitiva nel 2008. Per i redditi del quadro C certificati nel CUD 2009 o nel CUD 2008 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5** il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito. Per l'anno 2006 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2007-PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2007; per l'anno 2007 detto importo è dato dalla somma delle colonne 1 e 2 del rigo RN1 del mod. UNICO 2008- PF o dal rigo 6 del mod. 730-3/2008;
- nella colonna 6 l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2006 tale dato è desumibile dal rigo RN7 (ovvero dal rigo RN18, col. 3 nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del mod. UNICO-PF 2007 o dal rigo 13 del mod. 730-3/2007; per l'anno 2007 tale dato è desumibile dal rigo RN5 del mod. UNICO Persone Fisiche 2008 o dal rigo 11 del mod. 730-3/2008.
- nella colonna 7 l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Per l'anno 2006 tale dato è desumibile dal rigo RN17 (ovvero dal rigo RN18, col. 7, nel caso in cui è stata applicata la clausola di salvaguardia) del Mod. UNI-CO-PF 2007 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2007; per l'anno 2007 tale dato è desumibile dal rigo RN25 del Mod. UNI-CO Persone Fisiche 2008 o dal rigo 27 del Mod. 730-3/2008;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (rigo G4 del mod. 730/2008 o del mod. 730/2007, ovvero quadro CR Sez. I del Mod. UNICO-PF).

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2008 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 63 (o 64 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2008 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2008. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2008 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2006

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2007 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del quadro G del modello 730/2007. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 56 (o 57 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2007 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2007. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

• nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle prece^denti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

			Imposta estera						
Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2007	di cui resasi definitiva nel corso del 2008				
A	2007	1.000	350	200	150				

l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007 per la parte d'imposta resasi definitiva.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2007

Se nella dichiarazione mod. 730/2007 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 56 (o 57 per il coniuge) del mod. 730-3/2007, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2008

Se nella dichiarazione mod. 730/2008 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 63 (o 64 per il coniuge) del mod. 730-3/2008, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.



Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi modello 730/2009 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2009 mediante compensazione nel mod. F24 (Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006). Per l'esercizio di tale facoltà è necessario compilare il presente quadro I.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.

A tal fine compilare:

- la casella 1['], barrandola, se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI:
- la casella 2, indicandovi l'importo dell'eventuale credito risultante dalla presente dichiarazione che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell'ICI dovuta per l'anno 2009.

Tale importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'acconto e/o per il saldo.

In caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento dell'ICI dovuta da ciascuno di essi; pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'ICI dovuta dall'altro coniuge.

Se il contribuente ha indicato un importo nella casella 2 e dalla liquidazione della dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato, il credito eccedente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta; se invece il credito risultante dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato, il contribuente per il pagamento dell'ICI con il modello F24 oltre ad utilizzare tale credito dovrà effettuare per la restante parte dell'ICI dovuta, un versamento.

Per utilizzare in compensazione il credito risultante dalla presente dichiarazione ai fini del pagamento dell'ICI, il contribuente deve compilare e presentare alla banca ovvero all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

L'ammontare del credito che può essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'ICI potrebbe non coincidere con l'importo indicato dal contribuente nel presente quadro I in quanto il credito da utilizzare è quello che risulta dalla liquidazione del la dichiarazione ed, in particolare, dal prospetto consegnato al contribuente dal soggetto che presta l'assistenza Mod. 730-3/2009 righi 67 (credito Irpef), 68 (credito addizionale regionale) e 69 (credito addizionale comunale). Nei suddetti righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione ed al codice comune che devono essere utilizzate per la compilazione del modello F24.

Si riportano di seguito i termini per il versamento dell'ICI:

- entro il 16 giugno deve essere effettuato il pagamento dell'acconto;
- entro il 16 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo.

É in facoltà del contribuente effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

In caso di presentazione del modello 730 integrativo il contribuente, che nel modello 730 originario ha compilato il quadro ICI e che entro la data di presentazione del modello 730 integrativo ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito risultante dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro ICI del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Se, invece, il contribuente non ha compilato il quadro ICI nel modello 730 originario, ovvero pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito risultante dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro ICI del modello integrativo.

5.10 Quadro R Richiesta Bonus Straordinario

Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per richiedere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il "Bonus straordinario" previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Bonus
Tale norma prevede che il beneficio spetti ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non deve sustraordinario
Tale norma prevede che il beneficio spetti ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non deve superare determinati limiti e nel quale concorrono esclusivamente alcune tipologie di reddito (art. 1, comma 1, del richiamato D.L.
n. 185/2008).

Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si considerano oltre al soggetto che richiede il beneficio, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, nonché i figli e gli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste).

Il beneficio, se spettante, viene riconosciuto ad un solo componente del nucleo familiare e pertanto non può essere chiesto da più componenti dello stesso nucleo.

L'ammontare del bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

L'ammontare del bonus spettante varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo prodotto, e precisamente:

- euro 200,00 se i soggetti sono titolari di reddito di pensione e sono unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
- euro 300,00 se il nucleo familiare è composto da due componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 17.000,00;
- euro 450,00 se il nucleo familiare è composto da tre componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 17.000,00;
- euro 500,00 se il nucleo familiare è composto da quattro componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 20.000,00;
- euro 600,00 se il nucleo familiare è composto da cinque componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 20.000.00:
- euro 1.000,00 se il nucleo familiare è composto da oltre cinque componenti e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 22.000,00;
- euro 1.000,00 qualora nel nucleo familiare vi siano componenti a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.

Qualora alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrano anche redditi di terreni e/o fabbricati il beneficio non spetta se l'ammontare di detti redditi è superiore a euro 2.500,00.

Il contribuente può chiedere di fruire di tale "Bonus straordinario" in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a condizione che per la fruizione di tale beneficio lo stesso e/o gli altri componenti del nucleo non abbiano validamente prodotto istanza né al datore di lavoro o ente pensionistico né all'Agenzia delle Entrate.

Per fruire dell'agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione è necessario compilare il quadro "R" osservando le istruzioni che seguono.

Nel caso di dichiarazione congiunta questo quadro deve essere compilato solo dal dichiarante.

Il contribuente che chiede di fruire del bonus straordinario deve rendere una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo familiare, sulla tipologia dei redditi prodotti dai componenti del nucleo nonché sull'ammontare di detti redditi se prodotti dai familiari a carico e dal coniuge anche se non a carico.

A tal fine è necessario compilare le caselle presenti nel rigo R1.

La **casella 1** deve essere barrata dal contribuente che intende fruire per il proprio nucleo familiare del "Bonus straordinario" e chiede, pertanto, al soggetto che presta l'assistenza fiscale il riconoscimento del beneficio sulla base delle dichiarazioni rese nel quadro R e dei dati presenti nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il contribuente sia l'unico componente del nucleo familiare il bonus spetta solo se tra i redditi previsti dalla norma sia presente un reddito di pensione.

Nella **casella 2**, che deve essere sempre compilata, indicare il numero complessivo dei componenti il nucleo familiare. Si ricorda che tale nucleo, ai fini della fruizione del bonus, è composto dal richiedente, dal coniuge, anche se non a carico, e dai figli ed altri familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Per fruire del "Bonus straordinario" si precisa che il codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, deve essere sempre riportato nel prospetto dei familiari a carico unitamente al reddito da questi prodotto. Detto reddito, invece, non deve essere indicato nella relativa colonna 8 del prospetto qualora la dichiarazione venga presentata in forma congiunta.

Si precisa che ai fini della richiesta del bonus ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare e, pertanto, nel caso in cui i figli e/o gli altri familiari indicati nel prospetto siano stati considerati in un altro nucleo familiare, gli stessi non devono essere conteggiati nel computo dei componenti del nucleo del dichiarante.

Ad esempio, nel caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli possono far parte del nucleo familiare del genitore di cui sono a carico ovvero, nel caso in cui siano a carico di entrambi i genitori, questi ultimi possono scegliere liberamente con riferimento ad ogni figlio di farlo partecipare al nucleo dell'uno o dell'altro. Pertanto, nel caso prospettato il figlio che compare nel nucleo del padre non può comparire nell'eventuale nucleo della madre.

La **casella 3** deve essere barrata dal contribuente nel cui nucleo familiare, considerato ai fini del bonus, è presente un componente fiscalmente a carico portatore di handicap.

Nella **casella 4** deve essere indicato l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati dei familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico", compresi quelli del coniuge non a carico.

In detto importo, invece, non devono essere compresi i redditi di terreni e/o fabbricati del dichiarante, del coniuge, se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, e dei figli o altri familiari che non sono stati considerati nel nucleo familiare ai fini del bonus. Si precisa che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione.

Detti redditi, con riferimento a ciascun familiare indicato nel prospetto "Coniuge e familiari a carico", devono comunque essere stati indicati, insieme agli altri redditi posseduti, nella colonna 8 del rigo relativo al familiare che li ha prodotti.

La mancata compilazione della casella 4 del rigo R1 e l'assenza di dati nelle colonne 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico" attesta che i familiari indicati in detto prospetto nell'anno 2008 non hanno percepito alcun reddito.

Nella **casella 5** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sono state corrisposte al dichiarante da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Dette retribuzioni, infatti, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare.

Qualora detti redditi siano stati percepiti dai familiari a carico gli stessi devono essere compresi tra i redditi indicati nella colonna 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico" del rigo relativo al familiare che li ha prodotti.

Se tali redditi sono stati percepiti dal coniuge è necessario riportare gli stessi nella colonna 8 del rigo relativo al coniuge presente nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, invece, tali redditi non devono essere riportati nella predetta colonna 8 riferita al coniuge ma devono essere indicati, insieme a quelli eventualmente percepiti dal dichiarante, in questa casella 5.

Con riferimento ai **punti b)** e **d)** della dichiarazione sostitutiva si forniscono le seguenti precisazioni:

- in merito al **punto b)** il richiedente dichiara che i redditi prodotti dai componenti del nucleo rientrano tra le seguenti categorie:
 redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
 - redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
 - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis),d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR (ad esempio compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili);
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente ovvero redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR), solo se percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
 - redditi di terreni e/o fabbricati per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00.
- in merito al **punto d)** il richiedente dichiara che i componenti del nucleo familiare indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico" hanno percepito i redditi indicati nella corrispondente colonna 8 "Reddito complessivo" di detto prospetto.

Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta la dichiarazione sostitutiva relativa ai **punti d)** ed **e)** non si intende resa per il coniuge dichiarante (caso in cui la colonna 8 del rigo relativo al coniuge non deve essere compilata).

6 - APPENDICE

Abbreviazioni

Articolo Art.

Azienda Sanitaria Locale A.s.l. Caf Centri di Assistenza Fiscale

Codice Civile c.c.

Cud Certificazione unificata dei dipendenti

D.L. Decreto legge D.Lgs. Decreto legislativo Decreto Ministeriale D.M. D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R.

G.U. Gazzetta Ufficiale

lci Imposta comunale sugli immobili Imposta locale sui redditi llor Imposta sul reddito delle società Ires Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche Imposta sui redditi delle persone Irpeg

aiuridiche

Imposta sul valore aggiunto lva

Lett. Lettera Legge Modello Mod. Numero

S.O. Supplemento ordinario

Tuir Testo unico delle imposte sui redditi UE

Unione Europea

Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota Il-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991 n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Addizionale regionale - casi particolari

La casella "Casi particolari - Addizionale regionale" è riservata solo ai contribuenti residenti nella regione Veneto.

La regione Veneto ha previsto una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2008 non superiore ad euro 45.000,00;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00
- contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e aventi tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Per usufruire dell'aliquota agevolata del 0,9% detti contribuenti dovranno compilare la casella "Casi particolari addizionale regionale" indicando il codice 1 se rientrano nei primi due casi, il codice 2 se rientrano nel terzo caso.

Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
- l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
- la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Altri oneri deducibili

Nel rigo E27 con il codice "5" vanno indicati:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 c.c.;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2008 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2008 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa al-

la procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nel par. 1.13 delle istruzioni;

 le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti preva-lentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2008, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative de-

nunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata

successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico"

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2008 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del mod. 730/2009 occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2008 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2009 occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2008.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Coniuge ed altri familiari a carico" del Mod. 730/2009 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico". Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il nume

tiva al periodo in cui spetta la detrazione. Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2008.

ro dei mesi corrispondenti al secondo periodo

dell'anno (in questo caso 5) nella colonna rela-

Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).
 La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
 Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i

rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni del conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
 nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 apri-
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
 nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 no-
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

Condizioni per essere considerati residenti

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
- 3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno. La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

În ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, in presenza di determinate condizioni di seguito descritte.

I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93 come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1, c. 275 della legge n. 244/2007 sono i seguenti:

- a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
 - dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
 - 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
 - dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
 - da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
 - da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- b) I soggetti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione del reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
- d) il volume diaffari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato

montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 7.000,00). Con riferimento al requisito richiesto nel punto d) si sottolinea che lo stesso è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo. In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Si fa presente che i fabbricati ad uso abitativo appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero aventi le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere considerati rurali.

Ai fini fiscali il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile è riconosciuto a condizione che le stesse vengano destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Si fa presente che le porzioni di immobili destinate allo svolgimento delle attività agricole sopra citate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

I fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità perché è venuto meno il requisito soggettivo di "imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese", devono essere stati dichiarati al Catasto Urbano a cura dei titolari dei diritti reali entro il 30 giugno 2008. Il mancato adempimento entro tale data da parte dei soggetti interessati farebbe rientrare gli immobili non ancora regolarizzati nel processo generale di aggiornamento dei dati catastali riferibili alle costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità. In tal caso l'Agenzia del territorio, avvalendosi delle informazioni fornite dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nonché di quelle fornite dai soggetti interessati alle richieste di contributi agricoli, presentate a partire dall'anno 2008, pubblica con apposito comunicato, avente carattere periodico, un elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili pei i quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Gli elenchi di tali immobili, consultabili per i successivi 60 giorni dalla pubblicazione presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito della stessa Agenzia, assumono per i titolari dei diritti reali valore di richiesta della presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In caso di mancato adempimento provvederà direttamente l'Agenzia del Territorio con oneri carico dei soggetti inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di cia-

scuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

. În ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1999, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2008.

Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 se sono contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei ter-

- mini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 3 se sono contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 successivamente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 e al 31 dicembre 2007 dall'art. 21, comma 4, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006 n. 3559 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007) sono stati ulteriormente prorogati al 30 giugno 2008 dall'art. 5, c. 10, del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 (G.U. n. 124 del 28 maggio 2008);

 4 se sono contribuenti colpiti da altri eventi
- eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Înfatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, semprechè l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2008 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Immobili locati a soggetti destinatari della sospensione della procedura esecutiva di sfratto

Per i proprietari di immobili locati a soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di disagio abitativo individuati dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 e che sono destinatari della sospensione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, è stato previsto che il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione e, pertanto, dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2009. In particolare, l'art. 1 del Decreto Legge n. 158 del 20 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 18 dicembre 2008, ha previsto, al comma 1, il differimento al 30 giugno 2009 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall'art. 22-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) per le particolari categorie sociali individuate dal sopracitato art. 1 della legge n. 9/2007 e, al comma 2, l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9/2007. Si precisa che il suddetto differimento della sospensione è stato limitato ai comuni di cui al-

2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. L'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 nell'individuare le categorie sociali che si trovano nelle particolari condizio-ni di disagio abitativo ("...categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004) precisa che i conduttori devono possedere un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro ed essere o avere nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero handicappati con invalidità superiore al 66%, purché non pos-seggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

l'art. 1, c. 2 del decreto-legge 27 maggio

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso. In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva consequente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze"

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, consequentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro

della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), semprechè gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge 28 febbraio n. 30/1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richie-

sta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nella sezione Il "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità im-

mobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D al rigo D7.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al condutore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione aali utili, detrazioni d'imposta:

- agli utili, detrazioni d'imposta:
 nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
 interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute

che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
erogazioni liberali fino a euro 2.065,83

 erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;

- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Al riguardo vedere la tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento".

- nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2008:
 - spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
 - spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza;
- spese per l'acquisto di variatori di velocità;
 nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7,
- della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
 nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al 31/12/2006;
- nella misura del 55 per cento per le spese sostenute nel 2008 relative a:
 - riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - interventi sull'involucro di edifici esistenti:
 - installazione di pannelli solari;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C4 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma

dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva o obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- lità organizzata;
 gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di di-chiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. Unico Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. Unico 2009 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta. Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1999 al 2008, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 otto-bre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie); opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;

- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

• il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97;
- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.
 Si ricorda che non è necessario attestare me-
- diante bonifico bancario:

 le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3).
 Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l'acquisto di politrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno

- diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E33 a E36);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;

3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni. Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione

permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima. Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, e E26 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

 la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta deali uffici finanziari;

per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

 per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

 a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2008, si fa riferimento al DM 16 gennaio 2008 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30/01/2008.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00

euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suadivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

 Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

• Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

• Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;

Australia

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

Canada

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva;

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà:
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero:
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che talli circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione

di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

L'importo da inserire è quello degli utili e proventi equiparati se relativo a partecipazioni qualificate, al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dai punti 28, 29, 30 e 31 della certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2007.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi

ti di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 10. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento. Dal 1° gennaio 2006, devono essere indicati in dichiarazione anche gli utili e i proventi di natura non qualificata derivanti da strumenti finanziari in società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.

Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili di natura qualificata concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Qualora oggetto dell^7 interpello con esito favorevole siano invece dei proventi relativi ad utili e proventi di natura non qualificata, si applicherà la ordinaria disciplina, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta e tali proventi non concorreranno, quindi, alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:

 Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

 Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
 Portorico, con riferimento alle società
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale determini un aumento di reddito).

L'AGEA ha fornito all'Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l'anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l'attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell'Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (REDDITO (per scaglioni)			ı		ta dovuta sui redditi inti Compresi negli scaglion	
		fino a euro 15.000,00	23			23% sull'intero importo	
oltre euro	15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00	+	27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00	+	38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro	55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00	+	41% parte eccedente	55.000,00
		oltre a euro 75.000,00	43	25.420,00	+	43% parte eccedente	75.000,00

TABELLA 2 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	20	Erogazioni liberali alle ONLUS
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
3	Spese sanitarie per portatori di handicap		dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
5	Spese per l'acquisto di cani guida	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la		promozione sociale
	rateizzazione nella precedente dichiarazione	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione		Biennale di Venezia
	principale	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
	edilizio	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione		settore musicale
	principale	29	Spese veterinarie
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità		soggetti ricosciuti sordomuti
	e non autosufficienza	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
13	Spese per istruzione		ogni ordine e grado
14	Spese funebri	32	Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e
15	Spese per addetti all'assistenza personale		per la formazione
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine	33	Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di
	ed altre strutture sportive)		trasporto pubblico
1 <i>7</i>	Spese per intermediazione immobiliare	34	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti		anni di laurea dei familiari a carico
	universitari fuori sede	35	Altri oneri detraibili
19	Erogazioni liberali ai partiti politici	36	Spese per asili nido

TABELLA 3 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 20%

CODICE	DESCRIZIONE					
1	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori					
2	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica					
3	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)					

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	800 – (<u>110 X reddito complessivo</u>) (2) (3) 15.000
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	690 X (<u>80.000 – reddito complessivo</u>) 40.000
oltre euro 80.000	0

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
- (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
- (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 5 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	900 X (<u>95.000 – reddito complessivo</u>) 95.000
'	età non inferiore a 3 anni	800 X (<u>95.000 – reddito complessivo</u>) 95.000
2	età inferiore a 3 anni	900 X (<u>110.000 – reddito complessivo</u>) 110.000
2	età non inferiore a 3 anni	800 X (<u>110.000 – reddito complessivo</u>) 110.000
3	età inferiore a 3 anni	900 X (<u>125.000 – reddito complessivo</u>) 125.000
3	età non inferiore a 3 anni	800 X (<u>125.000 – reddito complessivo</u>) 125.000
4	età inferiore a 3 anni	1.100 X (<u>140.000 – reddito complessivo</u>) 140.000
4	età non inferiore a 3 anni	1.000 X (<u>140.000 – reddito complessivo</u>) 140.000
5	età inferiore a 3 anni	1.100 X (<u>155.000 – reddito complessivo</u>) 1 <i>55</i> .000
3	età non inferiore a 3 anni	1.000 X (<u>155.000 – reddito complessivo</u>) 1 <i>5</i> 5.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell'età)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni **figlio portatore di handicap.**

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

750 X (<u>80.000 – reddito complessivo</u>) 80.000 (1)

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.

TABELLA 7 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.840 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	1.338 + 502 x (15.000 - reddito complessivo) 7.000
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.338 x <u>55.000 - reddito complessivo (</u> 4) 40.000
oltre euro 55.000	0

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze.
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
- (4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
 - 10 se supera 23.000 ma non 24.000
 - 20 se supera 24.000 ma non 25.000
 - 30 se supera 25.000 ma non 26.000
 - 40 se supera 26.000 ma non 27.700
 - 25 se supera 27.700 ma non 28.000

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI									
Reddito complessivo (1) Importo detrazione (2)									
non superiore a euro 7.500	1.725 (3)								
compreso tra euro 7.501 e 15.000	1.255 + 470 × (15.000 – reddito complessivo) 7.500								
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.255 x <u>55.000 – reddito complessivo</u> 40.000								
oltre euro 55.000	0								
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.									

(3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI									
Reddito complessivo (1) Importo detrazione (2)									
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)								
compreso tra euro 7.751 e 15.000	1.297 + 486 (15.000 - reddito complessivo) 7.250								
compreso tra euro 15.001 e 55.000	1.297 x <u>55.000 – reddito complessivo</u> 40.000								
oltre euro 55.000	0								
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali									

- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

TABELLA 9 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)								
non superiore a euro 4.800	1.104								
compreso tra euro 4.801 e 55.000	1.104 x <u>55.000 – reddito complessivo</u> 50.200								
oltre euro 55.000	0								
 (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. 									

TABELLA 10 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia,	10%	Costa d'Avorio	15-18% (1)
Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela		Emirati Arabi	5-15% (2)
<u> </u>		Grecia	15-35% (3)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielc Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador,	orussia, 15% Estonia,	Malta	O-15% (4)
Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, I	rlanda,	Mauritius	1 5-40% (⁵)
Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocc Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi	, ,	Georgia	5-10% (4)
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovac Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera,	a, ınisia.	India, Pakistan	25%
Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	· · · /	Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.gov.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

- (1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
 (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
 (4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti altri casi.
- vista imposizione in tutti gli altri casi.

 [5] Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

 [6] Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.

TABELLA 11 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUERNSEY C.I.	201	MOIDOVIA	265	SHARIAH	-
AFGHANISTAN	002	ČILE		GUINEA	137	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	
AIMAN		CINA	014	GUINEA BISSAU	105	MONTSERRAT	208	SINGAPORE	
		CINA	. 010	GUINEA BISSAU	100	/VIOINISERRAI			
Aľbania	08/	CIPRO	. 101	GUINEA EQUATORIALE	16/	MOZAMBICO	134	SIRIA	(
ALDERNEY C.I.	794	CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279	GUYANA	1.59	MYANMAR	083	SLOVACCHIA	
ALGERIA	003	CUPPERTON	223	HAITI	034	NAMIBIA	206	CLOVEN IIA	:
ALGERIA AMERICAN SAMOA ISOLE	140		281	HEARD AND MCDONALD ISLAND	204	NAURU	109	SLOVENIA	
AVIENCAIN SAVIOA ISOLE	140	COCOS (KEELING) ISLAND	. 201		204			SOMALIA	(
ANDORRA	004	COLOMBIA	. 01/	HERM C.I.	/9/	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	4 4
ANGOLA	133	COMORE	176	HONDURAS	03.5	NICARAGUA	047	SPAGNA	(
ANGUILLA		CONGO		HONG KONG	103	NIGER	150	SPAGINA	٠١
ANTIGUA E BARBUDA		CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	010			NIOER	130	SRI LANKA	(
ANTIGUA E DAKDUDA		CONGO [KEP. DEMOCKATICA DEL]	. 018			NIGERIA	117	ST. HELENA	
ANTILLE OLANDESI	251	COOK ISÓLE	. 23/	INDONESIA	129	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	:
RABIA SAUDITA	00.5	COREA (REPUBBLICA DI)	084	IRAN	0.39	NORFOLK ISLAND	28.5		
rgentina	006	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	IRAQ	020	NORVEGIA		STATI UNITI	-
RMENIA					030			SUDAN	
		COSTA D'AVORIO		IRLANDA	040	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAIN	'
RUBA	212	COSTA RICA	019	ISLANDA	041	NUOVA ZELANDA	049	SURINAM	
SCENSION	227	CROAZIA	261	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO ISOLE SALOMONE	252	OMAN		SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	
		CUBA	. 201	ICOLE CALONONIE	101				
			. UZU	ISOLE SALOWONE	191				
JSTRIA		DANIMARCA	. 021	ISRAFIE	182	PAESI NON CLASSIFICATI	799	SVIZZERA	
7FRBAIGIAN	268	DOMINICA	192	JERSEY C.I.	202	PAKISTAN	036	SWAZILAND	
ZZORRE ISOLE	234	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KAZAKISTAN	260			TA OUZCTAN I	
				KAZAKISIAIN	209		Z 10	TAGIKISTAN	
HAMAS	160	DUBAI	. 240	KENYA	116	PANAMA	051	TAIWAN	
HRAIN	169	EAST TIMOR	287	KIRGHIZISTAN	270	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TANZANIA	
NGLADESH	120		004		104	PAPUA NUOVA GUINEA	186	IAINZAINIA	
			. UZ4		194	PAPUA INUOVA GUINEA		TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO .	
RBADOS	118	EGITTO	. 023	KUVVAIT	126	PARAGUAY		TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	
RBUDA	795	EL SALVADOR	064	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) .	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORIO ALVIANTICO FRAINCESE	
IGIO	000	EMIRATI ARABI UNITI	704	IFSOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA		TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO .	
	198		. / 90	LESUITIU	009			THAILANDIA	
LIZE	198	ERITREA	. 2//	LETTONIA	258	PERU'		TOGO.	
NIN	158	ESTONIA	257	LIBANO	095	PITCAIRN	175	1060	
RMUDA		FTIOPIA	004	LIBERIA	011	POLINESIA FRANCESE	225	TOKELAU	
		ETIOTIA	. 020	LIDERIA	044	POLINESIA FRAINCESE	223	TONGA	
HUTAN	09/	FAEROER (ISOLE)	. 204	LIBIA	045	POLONIA	054	TON NO. 1. TOD 1. CO	
LORUSSIA	264	FAEROER (ISOLE) FALKLAND (ISOLE)	190	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALIO	0.5.5	TRINIDAD E TOBAGO TRISTAN DA CUNHA	
DLIVIA	010	FIII	161	LITUANIA	250	PORTORICO.	220	TRISTANI DA CLINHA	
ZUVIA	010			LITUATNIA	239	PORTORICO	220	TUNISIA	
SNIA-ERZEGOVINA		FĬLIPPINE	. 02/	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TUINISIA	
OTSWANA	098	FINLANDIA	028	MACAO	0.59	QATAR	168	TURCHIA	
DUVET ISLAND	280	FRANCIA	020	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURKMENISTAN	
		FUIIAYRAH	041		104			TURKS E CAICOS (ISOLE)	
	UII	FUIJATKAH	. 241	MADAGASCAR	104	regno unito	031	TUKNO E CAICOS (ISOLE)	
UNEI DARUSSALAM	125	GABON	. 157	MADEIRA	235	REPUBBLICA SUDAFRICANA	078	TUVALU	
ILGARIA		GAMBIA	164	MALAWI	056	REUNION	2/17	UCRAINA	
RKINA FASO	140				104			UCKAIINA	
								UGANDA	
RUNDI	025	GERMANIA	. 094	MALDIVE	127	RUANDA	151	UMM AL QAIWAIN	
WBOGIA	135	GHANA	112	MALL		RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UNGHERIA	
MERUN	110	GIAMAICA		MALTA		SAHARA OCCIDENTALE	166	UINGREKIA	
	119				103	JAI IARA OCCIDENTALE		URUGUAY	
MPIONE D'ITALIA		GIAPPONE	. 088	MAN ISOLA	203	SAINT KITTS E NEVIS	195	UZBEKISTAN	
NADA	013	GIBILTERRA	102	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE		VAN ILIATU	
NARIE ISOLE	100	GIBUTI			107	SAINTE IUCIA	100	VANUATU	
			. 113	MAROCCO	10/		199	VENEZUEIA	
PO VERDE	188	GIORDANIA	. 122	MARSHALL (ISOLE)	21/	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VEDCINII AMEDICANIE (ISO)EI	
ROLINE ISOLE	256	GOUGH	. 228	MARTINICA'	213	SAMOA OCCIDENTALI	131	VERGINI AMERICANE (ISOLE) VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	
YMAN (ISOLE)		GRECIA		MAURITANIA	1/11	SAN MARINO		vergini britanniche (ISOLE)	
CA (DEDUDDUCA)	411			MAURITIUS	100			VIFTNAM	
CA (REPUBBLICA)	2/5	GRENADA	. 156		128	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093		
NTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GROENLANDIA	. 200	MAYOTTE	226	SAO TOME E PRINCIPE	187	WAKE ISOLE	
EUTA	246	GUADALUPA		MEULLA	231	SARK C.I.		WALLIS E FUTUNA	
			. 414		231				
hafarinas		GUAM ISOLA DI	. 154	MESSICO	U46	SENEGAL			
HAGOS ISOLE	255	GUATEMALA	. 033	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	
HRISTMAS ISLAND	282	GUAYANA FRANCESE	122	MIDWAY ISOIF	177	SERBIA E MONTENEGRO	200	ZIMBABWE	
INDIANA DIAND	∠0∠	GUAIANA FKANCESE	. 123	I IVIIDV VAT ISULE	1//	JUNDIA E MUNITENEUKU	Z00	LIVIDADVVE	

CODICI CATASTALI COMUNALI													
COD.	COMUNE PROV.	COD.		PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.		PROV.
A001 A004 A005	ABANO TERME PD ABBADIA CERRETO LO ABBADIA LARIANA LC	A177 A178 A179	ALDINO - ALDEIN.	ME TN BZ	A340 A341 A343	APRIGLIANO APRILIA AQUARA	CS LT SA	A516 A517 A518	AVIATICO AVIGLIANA	PN BG TO	A692 A694 A696	BASELGA DI PINE' BASELICE	TE TN BN
A006 A007 A008	ABBADIA SAN SALVATORE SI ABBASANTA OR ABBATEGGIO PE	A180 A182 A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	OR AL CS	A344 A346 A347	AQUILA D'ARROSCIA AQUILEIA AQUILONIA	IM UD AV	A519 M258 A520	AVIGLIANO UMBRO	PZ TR TN	A697 A698 A699	BASICO'	MI ME MI
A010 A012	ABBIATEGRASSO MI	A181 A184 A185	ALESSANDRIA DELLA ROCCA ALESSANO	AG LE LE	A348 A350 A351	AQUINO ARADEO ARAGONA	FR LE AG	A521 A522 A523	AVISE AVOLA	AO SR AL	A700 A702 A703	BASILIANO BASSANO BRESCIANO	UD BS VI
A014 A015	ACATE RG ACCADIA FG	A186 A187 A188	ALFANO ALFEDENA	SA AQ BS	A352 A354 A357	ARAMENGO ARBA ARBOREA	AT PN OR	A094 A108	AYAS AYMAVILLES	AO AO TO	A706 A704 A707	BASSANO IN TEVERINA BASSANO ROMANO	VT VT LT
A017 A018	ACCETTURA MT ACCIANO AQ	A189 A191	ALFIANO NATTA ALFONSINE	AL RA	A358 A359	ARBORIO ARBUS	VC CA	A525 A526 A527	AZZANELLO AZZANO D'ASTI	CR AT	A708 A709	BASSIGNANA BASTIA MONDOVI'	AL CN
A019 A020 A023		A192 A193 A194	ALGUA	SS BG ME	A360 A363 A365	ARCADE ARCE ARCENE	TV FR BG	A530 A529 A528	AZZANO MELLA	PN BS BG	A710 A711 A712	BASTIDA DE' DOSSI	PG PV PV
A024 A025 A026	ACERRA NA ACI BONACCORSI CT ACI CASTELLO CT	A201 A195 A196	ali' terme Alia	ME PA MT	A366 A367 A369	ARCEVIA ARCHI ARCIDOSSO	AN CH GR	A531 A532 A533	AZZATE AZZIO	VA VA BG	A713 A714 A716	Bastiglia Battaglia terme	MO PD CN
A027 A029	ACI CATENA CT ACI SANT'ANTONIO CT	A197 A198	ALICE BEL COLLE ALICE CASTELLO	AL VC	A370 A371	ARCINAZZO ROMANO ARCISATE	RM VA	A534 A535	BACENO BACOLI	VB NA	A717 A718	BATTIPAGLIA BATTUDA	SA PV
	ACIREALE CT ACQUACANINA MC ACQUAFONDATA FR		ALIFE ALIMENA	TO CE PA		ARCO ARCOLA ARCOLE	TN SP VR	A536 M214 A537	Badesi Badia - Abtei.	IM SS BZ	A719 A721 A722	BAULADU BAUNEI	PA OR NU
A033 A034 A035	ACQUAFORMOSA CS ACQUAFREDDA BS ACQUALAGNA PU	A203 A204 A206	ALLAI	PA OR BL	A375 A376 A377	ARCONATE ARCORE ARCUGNANO	MI VI	A540 A538 A539	Badia Pavese	VR PV RO	A725 A726 A728	BAZZANO	VB BO VA
A039 A038	ACQUANEGRA CREMONESE CR ACQUANEGRA SUL CHIESE MN ACQUAPENDENTE VT	A205 A207 A208	ALLEIN ALLERONA	AO TR LE	A379 A380 M213	ardara Ardauli	SS OR RM	A541 A542 A544	Badia Tedalda Badolato	AR CZ RC	A729 A730 A731	BEDIZZOLE BEDOLLO	BS TN PR
A041 A042	ACQUAPPESA CS ACQUARICA DEL CAPO LE	A210 A211	ALLUMIERE ALLUVIONI CAMBIO'	RM AL	A382 A383	ARDENNO ARDESIO	SO BG	A546 A547	BAGHERIA BAGNACAVALLO	PA RA	A732 A733	BEDULITA BEE	BG VB
A045	ACQUASANTA TERME AP ACQUASPARTA TR	A214 A216 A217	ALMENNO SAN BARTOLOMEC ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A385 A386 A387	ARDORE ARENA ARENA PO	RC VV PV	A552 A551 A550	BAGNARA DI ROMAGNA BAGNARIA	RC RA PV	A734 A735 A736	BEINETTE BELCASTRO	TO CN CZ VR
A050 A048 A051	ACQUAVIVA COLLECROCE CB ACQUAVIVA DELLE FONTI BA ACQUAVIVA D'ISERNIA IS	A218 A220 A221	ALMESE ALONTE ALPETTE	TO VI TO	A388 A389 A390	ARENZANO ARESE AREZZO	GE MI AR	A553 A555 A557	BAGNASCO	UD CN BG	A737 A740 A739	BELFORTE ALL'ISAURO	VR PU MC
A047 A049	ACQUAVIVA PICENA AP ACQUAVIVA PLATANI CL	A222 A223	ALPIGNANO ALSENO	TO PC	A391 A392	ARGEGNO ARGELATO	CO BO	A560 A564	BAGNI DI LUCCA BAGNO A RIPOLI	LU Fl	A738 A741	BELFORTE MONFERRATO BELGIOIOSO	AL PV
A052 A053	ACRI CS	A224 A225 A226	altamura Altare	CO BA SV	A393 A394 A396	ARGENTA ARGENTERA ARGUELLO	FE CN CN	A565 A567 A568	BAGNOLI DEL TRIGNO BAGNOLI DI SOPRA	FC IS PD	A743 A744	BELLAGIO	VB PZ CO
A054 A055 A056	ACUTO FR ADELFIA BA ADRANO CT	A228 A229 A227	altavilla milicia	AV PA AL	A397 A398 A399	ARGUSTO ARI ARIANO IRPINO	CZ CH AV	A566 A570 A572	BAGNOLI IRPINO BAGNOLO CREMASCO	AV CR LE	A745 A746 A747	BELLANTE	LC TE RN
A057 A058	ADRARA SAN MARTINO BG ADRARA SAN ROCCO BG	A230 A231	ALTAVILLA SILENTINA ALTAVILLA VICENTINA	SA VI	A400 A401	ARIANO NEL POLESINE ARICCIA	RO RM	A574 A573	BAGNOLO DI PO BAGNOLO IN PIANO	RO RE	A749 A750	BELLEGRA BELLINO	RM CN
A059 A060 A061	ADRIA RO ADRO BS AFFI VR	A233 A234 A235	ALTILIA ALTINO	AP CS CH	A402 A403 A405	ARIENZO ARIGNANO	CH CE TO	A569 A571 A575	BAGNOLO MELLA BAGNOLO PIEMONTE BAGNOLO SAN VITO	BS CN MN	A751 A752 M294	BELLINZAGO NOVARESE BELLIZZI	MI NO SA CE
	AFFILE RM AFRAGOLA NA AFRICO RC	A236 A237 A238	ALTISSIMO ALTIVOLE	VI TV CN	A407 A409 A412	ARITZO ARIZZANO ARLENA DI CASTRO	NU VB VT	A576 A577 A578	BAGNOREGIO	MS VT BS	A755 A756 A757	BELLOSGUARDO	CE SA BL
A067 A068	AGAZZANO PC AGEROLA NA	A239 A240	ALTOFONTE ALTOMONTE	PA CS	A413 A414	ARLUNO ARMENO	MI	A579 A580	BAIA E LATINA BAIANO	CE AV	A759 A762	BELLUSCO BELMONTE CALABRO	MI CS
A069 A070 A071	AGGIUS SS AGIRA EN AGLIANA PT	A241 A242 A243	ALVIANO ALVIGNANO	LU Tr Ce	A415 A418 A419	ARMO ARMUNGIA	PZ IM CA	A581 A584 A586	BAISO	IM TO RE	A763 A761 A765	BELMONTE DEL SANNIO BELMONTE IN SABINA	FR IS RI
A072 A074 H848	AGLIE' TO	A244 A246 A245		FR BG AL	A424 A421 A422	ARNAD ARNARA ARNASCO	AO FR SV	A587 A588 A590		TO AT TO	A764 A760 A766	BELMONTE MEZZAGNO BELMONTE PICENO	PA AP CT
A075 A076	AGNA PD AGNADELLO CR	A249 A251	ALZATE BRIANZA AMALFI	CO SA	A425 A427	ARNESANO AROLA	SV LE VB	A589 A591	BALDISSERO D'ALBA BALDISSERO TORINESE	CN TO	A768 A772	BELSITO BELVEDERE DI SPINELLO	CS KR
A082		A252 A253 A254	AMANTEA AMARO	AP CS UD	A429 A430 A431	ARONA AROSIO ARPAIA	NO CO BN	A592 A593 A594	BALESTRINO	PA SV LC	A774 A773 A769	BELVEDERE MARITTIMO BELVEDERE OSTRENSE	CN CS AN
A083 A084 A085		A255 A256 A257	AMARONI AMASENO AMATO	CZ FR CZ	A432 A433 A434	Arpaise Arpino Arqua' Petrarca	BN FR PD	A597 A599 A600		CA TO VC	A770 A776 A777	BELVI	AT NU SO
A087 A088	AGRATE BRIANZA MI AGRATE CONTURBIA NO AGRIGENTO AG	A258 A259		RI BG TN	A435 A437	ARQUA' POLESINE ARQUATA DEL TRONTO	RO AP AL	A601 A603	BALOCCO BALSORANO	VC AQ PZ	A778 A779	BENE LARIO BENE VAGIENNA	CO CN RC
A089 A091 A092	AGROPOLI SA AGUGLIANO AN	A261 A262	AMEGLIA AMELIA	SP TR	A436 A438 A439	ARRE ARRONE	PD TR	A604 A605 A606	BALZOLA BANARI	AL SS TO	A780 A781 A782	BENETUTTI BENEVELLO	SS CN
A093 A096 A097	AGUGLIARO VI AICURZIO MI AIDOMAGGIORE OR	A263 A264 A265	AMENDOLARA AMENO AMOROSI	CS NO BN	A441 A443 A444	ARSÁGO SEPRIO ARSIE' ARSIERO	VA BL VI	A607 A610 A612	BANNIO ANZINO	TO VB PZ	A783 A784 A785	BENEVENTO BENNA BENTIVOGLIO	BN BI BO
A098 A100 A102	AIDONE EN AIEILI AQ	A267 A268	ampezzo Anacapri	UD NA	A445 A446	ARSITA ARSOLI	TE RM	A613 A614	BAONE BARADILI	PD OR	A786 A787 A788	BERBENNO DI VALTELLINA	BG SO PR
A103 A101	AIELLO DEL FRIULI UD AIELLO DEL SABATO AV	A269 A270 A271	ANCARANO ANCONA	FR TE AN	A447 A448 A449	arta terme Artegna Artena	UD UD RM	A615 A616 A617	BARANELLO BARANO D'ISCHIA	PZ CB NA	A789 A791	BERCHIDDA BEREGAZZO CON FIGLIARO	O CO
A105 A106 A107	AIETA CS AILANO CE AILOCHE BI	A272 A274 A273	ANDALO	CZ TN SO	A451 A452 A453	ARTOGNE ARVIER ARZACHENA	BS AO SS	A618 A619 A621		MI VA OR	A792 A793 A794	BEREGUARDO BERGAMASCO BERGAMO	PV AL BG
A109 A110	AIRASCA TO AIROLA BN	A275 A278	ANDEZENO ANDORA	TO SV	A440 A454	ARZAGO D'ADDA ARZANA ARZANO	BG NU	A625 A626	Barbania Barbara	TO AN VT	A795 A796 A798	BERGANTINO BERGEGGI	RO SV CN
A112 A113	AIROLE IM AIRUNO LC AISONE CN		ANDRANO ANDRATE	BI LE TO	A455 A456 A458	ARZENE ARZERGRANDE	NA PN PD	A628 A627 A629	BARBARANO VICENTINO BARBARESCO	VI CN	A799 A801	BERLINGO BERNALDA	BS MT
A116 A115 A117		A283 A284 A285	ANDRIA	PN AV BA	A459 A460 A461	ARZIGNANO ASCEA ASCIANO	VI SA SI	A630 A631 A632	BARBATA	BS BG FI	A802 A804 A805	BERNAREGGIO BERNATE TICINO BERNEZZO	MI CN
A118 A119	ALAGNA PV	A286 A287 A288	andriano - Andrian. Anela	BZ SS BS	A462 A463 A464	ASCIANO ASCOLI PICENO ASCOLI SATRIANO ASCREA	SI AP FG RI	A633 A634 A635	BARBERINO VAL D'ELSA BARBIANELLO	FI FI PV BZ	A806 A808 A809	BERRA BERSONE	FE TN FC
A121 A122	ALANO DI PIAVE BL ALASSIO SV	A290 A291	ANGERA ANGHIARI	VA AR	A465 A467	ASIAGO ASIGLIANO VENETO	VI VI	A637 A638	BARBONA BARCELLONA POZZO DI GOT	PD TO ME	A810 A811	BERTIOLO BERTONICO	UD LO
A123 A124 A125	ALATRI FR ALBA CN ALBA ADRIATICA TE	A292 A293 A294	ANGOLO TERME	VR BS SA	A466 A470 A471	ASIGLIANO VERCELLESE ASOLA ASOLO	VC MN TV	A639 A640 A643	BARCIS BARD	PU PN AO	A812 A813 A816	BERZO DEMO	AT AL BS
A126 A127 A128	ALBAGIARA OR ALBAIRATE MI	A295	ANGROGNA ANGUILLARA SABAZIA	TO RM PD	A473 A474 A475	ASSAGO ASSEMINI ASSISI	MI CA PG	A645 A646 A647	BARDELLO BARDI	VA PR SV	A817 A815 A818	BERZO INFERIORE BERZO SAN FERMO	BS BG MI
A131 A132	ALBANO DI LUCANIA PZ ALBANO LAZIALE RM	A299 A301	ANNICCO ANNONE DI BRIANZA	CR LC	A476 A477	ASSO ASSOLO	CO OR	A650 A651	BARDOLINO BARDONECCHIA	VR TO	A819 A820	BESANO BESATE	VA MI
A129 A130 A134	ALBAREDO ARNABOLDI PV	A302 A303 A304	ANOIA	VE RC BG	A478 A479 A480	ASSÓRÓ ASTI ASUNI	EN AT OR	A652 A653 A655	BARENGO BARESSA	MI NO OR	A821 A823 A825	BESENZONE	TN PC VA
A137 A135 A138	ALBAREDO D'ADIGE VR ALBAREDO PER SAN MARCO SO	A306 A305 A309	ANTEGNATE ANTERIVO - ALTREI. ANTEY-SAINT-ANDRE'	BZ AO RM	A481 A482 A484	ATELETA	AQ PZ	A656 A657 A658	BARGA	AQ LU GE	A826 A827 A831	BESSUDE	VA SS PC PG
A139 A143	ALBARETTO DELLA TORRE CN ALBAVILLA CO	A312 A313	ANTIGNANO ANTILLO	AT ME	A485 A486	atessa Atina	SA CH FR	A660 A661	BARGE BARGHE	CN BS	A832 A834	BETTONA BEURA-CARDEZZA	VB
A145 A146 A149	ALBERA LIGURE AL ALBEROBELLO BA	A315 A317	ANTRONA SCHIERANCO	RC RI VB	A487 A488 A489	atrani Atri Atripalda	SA TE AV	A662 A663 A664	BARI SARDO BARIANO	BA NU BG	A837	BEVERINO BEVILACQUA	PG SP VR
A150 A153 A154	ALBERONA FG ALBESE CON CASSANO CO	A318 A319 A320	ANVERSA DEGLI ABRUZZI ANZANO DEL PARCO	AQ CO FG	A490 A491 A492	ATTIGLIANO ATTIMIS ATZARA	TR UD NU	A665 A666 A667	BARICELLA	BO PZ AQ	A839 A841 A842	BEZZECCA BIANCAVILLA	TN CT CS RC NO
A155 A158	ALBI CZ ALBIANO TN	A321 A323	ANZI ANZIO	PZ RM	A493 A494	AUDITORE AUGUSTA	PU SR	A668 A669	BARLASSINA BARLETTA	MI BA	A843 A844	BIANCO BIANDRATE	RC NO
A160	ALBIATE MI ALBIDONA CS	A324 A325 A326	ANZOLA D'OSSOLA AOSTA	BO VB AO	A495 A496 A497	AURANO	SA MS VB	A670 A671 A673	BAROLO BARONE CANAVESE	CO CN TO	A846 A847	BIANDRONNO BIANZANO BIANZE'	VA BG VC SO
A161	ALBIGNASEGO PD ALBINEA RE ALBINO BG	A327 A328 A329	APECCHIO APICE	PU BN MC	A499 A501 A502	AURIGO AURONZO DI CADORE AUSONIA	IM BL FR	A674 A676 A677	BARONISSI	SA EN CA	A848 A849	BIANZONE	SO MI RE
A164 A166	ALBIOLO CO ALBISOLA SUPERIORE SV	A330 A333	APOLLOSA APPIANO GENTILE	BN CO	A503 A506	AUSTIS AVEGNO	NU GE	A678 A681	Barrea Barumini	AQ CA	A851 A852	BIBBIENA BIBBONA	AR LI
A165 A167 A171		A332 A334	DEL VINO - EPPAN AN DER. APPIGNANO	BZ MC	A507 A508 A509	AVELENGO - HAFLING. AVELLA AVELLINO	BZ AV AV	A683 A684 A686	BARZANA	LC BG LC	A853 A854 A855	BICCARI	TO FG UD
A172 A173 A175	ALBOSAGGIA SO ALBUGNANO AT	A335 A337 A338	APPIGNANO DEL TRONTO APRICA	AP SO IM	A511 A512 A514	AVERARA AVERSA	BG CE TA	A687 A689 A690	BARZIO BASALUZZO	LC AL PV	A856 A859 A861	BIDONI' BIELLA	OR BI BS
A176		A338 A339	APRICENA	FG	A515		AQ	A691	BASCHI	TR	A863		TN

- | -

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
A864 A866 A870	BIENTINA BIGARELLO	PI MN CO	B055 B056	BORONEDDU BORORE	OR NU CH	B242 B243	BUCCINO BUCINE BUDDUSO'	SA AR SS	B440 B441	CALVELLO CALVENE	PZ VI	B612 B615	CANNOBIO	MN VB LE
A872 A874	BINAGO BINASCO BINETTO	MI BA	B057 B058 B061	BORRELLO BORRIANA BORSO DEL GRAPPA	BI TV	B246 B247 B248	BUDOIA BUDONI	PN NU	B442 B443 B444	CALVENZANO CALVERA CALVI	BG PZ BN	B616 B617 B618	CANOLO CANONICA D'ADDA	RC BG
A876 A877 A878	BIOGLIO BIONAZ BIONE	BI AO BS	B062 B063 B064	BORTIGALI BORTIGIADAS BORUTTA	NU SS SS	B249 B250 B251	BUDRIO BUGGERRU BUGGIANO	BO CA PT	B446 B445 B447	CALVI DELL'UMBRIA CALVI RISORTA CALVIGNANO	TR CE PV	B619 B620 B621	CANOSA DI PUGLIA CANOSA SANNITA CANOSIO	BA CH CN
A880 A881	BIRORI BISACCIA	NU AV	B067 B068	BORZONASCA BOSA	GE NU	B255 B256	BUGLIO IN MONTE BUGNARA	SO AQ	B448 B450	CALVIGNASCO CALVISANO	MI BS	C669 B624	CANOSSA CANSANO	RE AQ
A882 A883 A884	BISACQUINO BISCEGLIE BISEGNA	PA BA AQ	B069 B070 B073	BOSARO BOSCHI SANT'ANNA BOSCO CHIESANUOVA	RO VR VR	B258 B259 B261	BUGUGGIATE BUJA BULCIAGO	VA UD LC	B452 B453 B455	CALVIZZANO CAMAGNA MONFERRATO CAMAIORE	NA AL LU	B626 B627 B628		PO RI TO
A885 A887	BISENTI BISIGNANO	TE CS	B071 B075	BOSCO MARENGO BOSCONERO	AL TO	B262 B264	BULGAROGRASSO BULTEI	CO SS SS	B456 B457	CAMAIRAGO CAMANDONA	LO Bi	B631 B629	Cantalupo in Sabina Cantalupo ligure	RI AL
A889 A891 A892	BISTAGNO BISUSCHIO BITETTO	AL VA BA	B076 B077 B078	BOSCOREALE BOSCOTRECASE BOSENTINO	NA NA TN	B265 B266 B267	BULZI BUONABITACOLO BUONALBERGO	SA	B460 B461 B462	CAMASTRA CAMBIAGO CAMBIANO	AG MI TO	B630 B633 B634		IS AT VA
A893 A894	BITONTO BITRITTO	BA BA	B079 B080	BOSIA BOSIO	CN AL LC	B269 B270	BUONCONVENTO BUONVICINO	SI CS MI	B463 B465	CAMBIASCA CAMBURZANO	VB BI	B635 B636 B637	CANTERANO	RM
A895 A896 A897	BITTI BIVONA BIVONGI	NU AG RC	B081 B082 B083	BÓSISIO PARINI BOSNASCO BOSSICO	PV BG	B272 B274 B275	BURAGO DI MOLGORA BURCEI BURGIO	CA AG	B467 B468 B469	CAMERANA CAMERANO CAMERANO CASASCO	CN AN AT	B639 B640	CANTU' CANZANO	PU TO CO TE CO VE
A898 A901 A902	BIZZARONE BLEGGIO INFERIORE BLEGGIO SUPERIORE	CO TN TN	B084 B085 B086	BOSSOLASCO	CN CZ LE	B276 B278 B279	BURGOS BURIASCO BUROLO	SS TO TO VC OR GE RE TO	B471 B472 B470	CAMERATA CORNELLO CAMERATA NUOVA CAMERATA PICENA	BG RM AN	B641 B642 B643	CANZO CAORLE	CO VE
A903 A857	BLELLO BLERA	BG VT	B088 B091	BOTTANUCO BOTTICINO	BG BS	B280 B281	BURONZO BUSACHI	VC OR	B473 B474	CAMERI CAMERINO	NO MC	B644 B645	CAPACI	PC SA PA
A904 A905 M268	BLESSAGNO BLEVIO BLUFI	CO CO PA	B094 B097 B099	BOTTIDDA BOVA BOVA MARINA	SS RC RC	B282 B283 B284	BUSALLA BUSANA BUSANO	GE RE	B476 B477 B479	CAMEROTA CAMIGLIANO CAMINATA	SA CE	B646 B647 B648	CAPANNOLI	GR PI LU
A906 A909	BOARA PISANI BOBBIO	PD PC	B098 B100	BOVALINO BOVEGNO	RC BS	B285 B286	BUSCA BUSCATE	CN MI	B481 B482	CAMINI CAMINO	PC RC AL	B649 B650	CAPENA CAPERGNANICA	RM CR
A910 A911 A912	BOBBIO PELLICE BOCA BOCCHIGLIERO	TO NO CS	B101 B102 A720	BOVES BOVEZZO BOVILLE ERNICA	CN BS FR	B287 B288 B289	BUSCEMI BUSETO PALIZZOLO BUSNAGO	SR TP MI	B483 B484 B485	CAMINO AL TAGLIAMENTO CAMISANO CAMISANO VICENTINO	UD CR VI	B651 B653 B655	CAPIAGO INTIMIANO	AQ CO VV
A914 A916	BOCCIOLETO BOCENAGO	CS VC TN	B104 B105	BOVINO BOVISIO-MASCIAGO	FG MI	B292 B293	BUSSERO BUSSETO	MI	B486 B489	CAMMARATA CAMO	AG CN	B656 B658	CAPISTRELLO CAPITIGNANO	ÁQ AQ ME
A918 A919 A920	BODIO LOMNAGO BOFFALORA D'ADDA BOFFALORA SOPRA TICINO	VA LO MI	B106 B107 B109	BOVOLENTA BOVOLONE BOZZOLE	PD VR AL	B294 B295 B296	BÚSSI SÚL TIRINO BUSSO BUSSOLENGO	PR PE CB VR	B490 B492 B493	Camogli Campagna Campagna Lupia	GE SA VE	B660 B661 B664	CAPIZZI CAPIZZONE CAPO DI PONTE	ME BG BS
A922 A925	BOGLIASCO BOGNANCO	GE VB	B110 B111	BOZZOLO BRA	MN CN	B297 B300	BUSSOLENO BUSTO ARSIZIO	TO VA	B496 B497	CAMPAGNANO DI ROMA CAMPAGNATICO	RM GR	B666 B663	CAPÓ D'ORLANDO CAPODIMONTE	ME VT
A929 A930 A931	BOGOGNO BOIANO BOISSANO	NO CB SV SP	B112 B114 B115	BRACCIANO	BG RM SA	B301 B302 B303	BUSTO GAROLFO BUTERA BUTI	MI CL PI	B498 B499 B500	CAMPAGNOLA CREMASCA CAMPAGNOLA EMILIA CAMPANA	CR RE CS	B667 B669 B670	CAPODRISE CAPOLIVERI CAPOLONA	CE LI AR
A932 A933	BOLANO BOLBENO	TN	B116 B117	Braies - Prags. Brallo di Pregola	BZ PV	B304 B305	Buttapietra Buttigliera alta	VR TO	B501 B502	CAMPARADA CAMPEGINE	MI RE	B671 B672	CAPONAGO CAPORCIANO	MI AQ
A937 A940 A941	BOLGARE BOLLATE BOLLENGO	BG MI TO	B118 B120 B121	BRANCALEONE BRANDICO BRANDIZZO	RC BS TO	B306 B309 B320	BUTTIGLIERA D'ASTI BUTTRIO CA' D'ANDREA	AT UD CR	B504 B505 B507	CAMPELLO SUL CLITUNNO CAMPERTOGNO CAMPI BISENZIO	PG VC FI	B674 B675 B676	CAPOSELE CAPOTERRA CAPOVALLE	AV CA BS
A944 A945 A946	BOLOGNA BOLOGNANO BOLOGNETTA	BO PE PA	B123 B124 B126	BRANZI BRAONE BREBBIA	BG BS VA	B311 B313 B314	Cabella Ligure Cabiate Cabras	AL CO OR	B506 B508 B511	CAMPI SALENTINA CAMPIGLIA CERVO CAMPIGLIA DEI BERICI	LE BI VI	B677 B679 B680	CAPPADOCIA CAPPELLA CANTONE CAPPELLA DE' PICENARDI	AQ CR CR
A947 A948	BOLOGNOLA BOLOTANA	MC NU	B128 B131	BREDA DI PIAVE BREGANO	TV VA	B315 B319	CACCAMO CACCURI	PA KR	B509 B512	CAMPIGLIA DEI BERICI CAMPIGLIA MARITTIMA CAMPIGLIONE FENILE	LI TO	B678 B681	CAPPELLA MAGGIORE CAPPELLE SUL TAVO	TV PF
A949 A950 A952	BOLSENA BOLTIERE BOLZANO - BOZEN.	VT BG BZ	B132 B134 B135	BREGANZE BREGNANO BREGUZZO	VI CO TNI	B326 B328 B332	CADEGLIANO-VICONAGO CADELBOSCO DI SOPRA CADEO	VA RE PC	B513 B514 B515	Campione d'Italia Campitello di Fassa Campli	CO TN TE	B682 B684 B685	Capraia e limite	IS FI LI
A953 A954	BOLZANO NOVARESE BOLZANO VICENTINO	NO VI	B136 B137	BREIA BREMBATE	TN VC BG	B335 B345	CADERZONE CADONEGHE	TN PD	B516 B526	CAMPO CALABRO	RC AC	B686 B688	CAPRALBA CAPRANICA	CR VT
A955 A956 A957	BOMARZO BOMBA BOMPENSIERE	CH CL	B138 B140 B141	BREMBATE DI SOPRA BREMBILLA BREMBIO	BG BG LO	B346 B347 B349	CADORAGO CADREZZATE CAERANO DI SAN MARCO	CO VA TV	B529 B538 B553	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD CAMPO LIGURE CAMPO NELL'ELBA). BZ GE LI	B687 B690 B691	CAPRANICA PRENESTINA CAPRARICA DI LECCE CAPRAROLA	RM LE VT
A958 A959	BOMPIETRO BOMPORTO	PA MO	B142 B143	BREME BRENDOLA	PV VI	B350 B351	CAFASSE CAGGIANO	TO SA PU	B564 B570	CAMPO SAN MARTINO CAMPO TURES -	PD	B692 B693	CAPRAUNA CAPRESE MICHELANGELO	CN AR
A960 A961 A963	BONARCADO BONASSOLA BONATE SOPRA	OR SP BG	B144 B145 B149	BRENNA BRENNERO - BRENNER. BRENO	BZ BS	B352 B354 B355	Cagli Cagliari Caglio	CA	B519 B520	SAND IN TAUFERS. CAMPOBASSO CAMPOBELLO DI LICATA	BZ CB AG	B694 B696 B695	CAPREZZO CAPRI CAPRI LEONE	VB NA ME
A962 A964	BONATE SOTTO BONAVIGO	BG VR	B150 B152	BRENTA BRENTINO BELLUNO	VA VR	B358 B357	CAGNANO AMITERNO CAGNANO VARANO	CO AQ FG	B521 B522	CAMPOBELLO DI MAZARA CAMPOCHIARO	TP CB	B697 B698	Capriana Capriano del Colle	TN BS
A965 A967 A968	BONDENO BONDO BONDONE	FE TN TN	B153 B154 B156	BRENTONICO BRENZONE BRESCELLO	TN VR RE	B359 B360 B361	CAGNO CAGNO' CAIANELLO	CO TN CE	B524 B525 B527	CAMPODARSEGO CAMPODENNO CAMPODIMELE	PD TN LT	B701 B703 B704		AL BG CE
A970 A971	BONEA BONEFRO	BN CB	B1 <i>57</i> B1 <i>5</i> 8	BRESCIA BRESIMO	BS TN PV	B362 B364	CAIAZZO CAINES - KUENS.	CE CE BZ BS	B528 B530	CAMPODIPIETRA CAMPODOLCINO	CB SO PD	B705 B706	Caprie Capriglia Irpina	TO AV
A972 A973 A975	BONIFATI BONITO	CR CS AV	B159 B160 B161	BRESSANONE - BRIXEN. BRESSANVIDO	BZ VI	B365 B366 B367	CAINO CAIOLO CAIRANO	SO	B531 B533 B532	CAMPODORO CAMPOFELICE DI FITALIA CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA PA	B707 B708 B710	CAPRIGLIO CAPRILE CAPRINO BERGAMASCO	AT BI BG
A976 A977 A978	BONNANARO BONO BONORVA	SS SS SS	B162 B165 B166	BRESSO	MI TN VA	B368 B369 B371	CAIRATE CAIRO MONTENOTTE CAIVANO	VÁ SV NA	B534 B535 B536	CAMPOFILONE CAMPOFIORITO CAMPOFORMIDO	AP PA UD	B709 B711 B712	CAPRINO VERONESE CAPRIOLO	VR BS GO
A979 A981	BONVICINO BORBONA	CN RI	B167 B169	BRIAGLIA BRIATICO	CN VV	B374 B375	CALABRITTO CALALZO DI CADORE	AV BL	B537 B539 B541	CAMPOFRANCO CAMPOGALLIANO	CL MO	B715 B716	CAPUA CAPURSO	CE BA RC
A982 A983 A984	BÓRCÁ DI CADORE BORDANO BORDIGHERA	BL UD IM	B171 B172 B173	BRICHERASIO BRIENNO BRIENZA	TO CO PZ	B376 B377 B378	CALAMANDRANA CALAMONACI CALANGIANUS	AT AG	B541 B543 B542	CAMPOLATTARO CAMPOLI APPENNINO	BN FR BN	B718 B717 B719	CARÁFFÁ DEL BIANCO CARAFFA DI CATANZARO CARAGLIO	RC CZ CN
A986 A987	BORDOLANO BORE	CR PR	B175 B176	BRIGA ALTA BRIGA NOVARESE	CN NO	B379 B380	CALANNA CALASCA-CASTIGLIONE	AG SS RC VB	B544 B545	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO CAMPOLIETO CAMPOLONGO AL TORRE	UD	B720 B722	CARAMAGNA PIEMONTE CARAMANICO TERME	CN PE
A988 A989 A990	BORETTO BORGARELLO BORGARO TORINESE	RE PV TO	B178 B179 B180	BRIGNANO GERA D'ADDA BRIGNANO-FRASCATA BRINDISI	BG AL BR	B381 B382 B383	CALASCIBETTA CALASCIO CALASETTA	EN AQ	B546 B547 B549	CAMPOLONGO MAGGIORE CAMPOLONGO SUL BRENTA CAMPOMAGGIORE	VE VI PZ	B723 B724 B725	Carano Carapelle Carapelle Calvisio	TN FG AQ
A991 A993	BORGETTO BORGHETTO D'ARROSCIA	PA IM	B181 B182	BRINDISI MONTAGNA BRINZIO	PZ VA	B384 B385	CALASETTA CALATABIANO CALATAFIMI	CA CT TP	B550 B551	CAMPOMAPINIO	CB GE	B726 B727	CARASCO CARASSAI	GE AP
A998 A992 A995	BÓRGHETTÓ DI BORBERA BORGHETTO DI VARA BORGHETTO LODIGIANO	AL SP LO	B183 B184 B185	BRIONA BRIONE BRIONE	NO BS TN	B386 B388 B389	Calavino Calcata Calceranica al Lago	TN VT TN	B554 B555 B556	CAMPOMORONE CAMPONOGARA CAMPORA CAMPOREALE	VE SA PA	B729 B730 B731	CARATE BRIANZA CARATE URIO CARAVAGGIO	MI CO BG
A999 B001	BORGHETTO SANTO SPIRITO BORGHI	O SV FC	B187 B188	BRIOSCO Brisighella	MI RA	B390 B391 B392	CALCI CALCIANO	PI MT	B557 B559	CAMPOREALE CAMPORGIANO CAMPOROSSO CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	LU IM	B732 B733	CARAVATE CARAVINO	VÁ TO IM
B002 B003 B005	BORGIA BORGIALLO BORGIO VEREZZI	CZ TO SV	B191 B192 B193	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA BRISSOGNE BRITTOLI	VA AO PE LC	B393 B394	Calcinaia Calcinate Calcinato	PI BG BS	B562 B561 B563	CAMPOROTONDO ETNEO CAMPOSAMPIERO CAMPOSANO	CT PD	B734 B735 B741	CARAVONICA CARBOGNANO CARBONARA AL TICINO	VT PV
B007 B009 B010	BORGO A MOZZANO BORGO D'ALE BORGO DI TERZO	LU VC BG	B194 B195 B196	BRIVIO BROCCOSTELLA BROGLIANO	LC FR VI	B395 B396 B397	Calcio Calco Caldaro sulla strada	BG LC	B565 B566 B567	CAMPOSANO CAMPOSANTO CAMPOSPINOSO	NA MO PV	B740 B739 B736	CARBONARA DI NOLA CARBONARA DI PO	MA MN
B026 B028	BORGO PACE BORGO PRIOLO	PU PV	B197 B198	BROGNATURO BROLO	VV ME	B398	DEL VINO - KALTERN AN DE. CALDAROLA	MC	B569 B572	CAMPOTOSTO CAMUGNANO	AQ BO	B742 B743	CARBONATE CARBONE	AL CO PZ TV
B033 B035 B017	BORGO SAN DALMAZZO BORGO SAN GIACOMO BORGO SAN GIOVANNI	CN BS LO	B200 B201 B202	BRONDELLO BRONI BRONTE	CN PV CT	B399 B400 B402	Calderara di Reno Caldes Caldiero	BO TN VR	B577 B573 B574	CANAL SAN BOVO CANALE CANALE D'AGORDO	TN CN BL	B744 B745 B748	CARBONIA	TV CA SV
B036 B037	BORGO SAN GIOVANNI BORGO SAN LORENZO BORGO SAN MARTINO	FI AL	B203 B204	BRONZOLO - BRANZOLL. BROSSASCO	BZ CN	B403 B404	CALDOGNO CALDONAZZO	VI TN	B576 B578	CANALE MONTERANO CANARO	RM RO	B749 B752	CARCERI CARCOFORO	PD VC
B038 B043 B044	BORGO SAN SIRO BORGO TICINO BORGO TOSSIGNANO	PV NO BO	B205 B207 B209	BROSSO BROVELLO-CARPUGNINO BROZOLO	TO VB TO	B405 B406 B408	CALENDASCO CALENZANO CALESTANO	PC FI PR	B579 B580 B581	CANAZEI CANCELLARA CANCELLO ED ARNONE	TN PZ CE	B754 B755 M285		VA CN NU
B042 B006	BORGO VAL DI TARO BORGO VALSUGANA BORGO VELINO	PR TN	B212 B213	BRUGHERIO BRUGINE	MI PD SP	B410 B409	CALICE AL CORNOVIGLIO CALICE LIGURE	SP SV	B582 B584	CANDA CANDELA	RO FG	B756 B758	CARDETO CARDINALE	RC CZ NA
A996 B046 B011	BORGO VELINO BORGO VERCELLI BORGOFORTE BORGOFRANCO D'IVREA	RI VC MN	B214 B215 B216	BRUGNERA	PN TO	B413 B415 B416	Calimera Calitri Calizzano	LE AV SV	B586 B588 B587	CANDELO CANDIA CANAVESE CANDIA LOMELLINA	BI TO PV	B759 B760 B762	CAREGGINE CAREMA	NA LU TO LC
BO15 BO13	BORGOFRANCO SUL PO	TO MN NO	B217 B218	BRUNATE	BG CO	B417 B418	CALLABIANA CALLIANO CALLIANO	BI AT	B589 B590	CANDIANA CANDIDA	PD AV	B763 B765	CARENTINO	AL
B016 B018 B019	BORGOLAVEZZARO BORGOMALE BORGOMANERO	CN NO	B219 B220 B221	BRUNELLO Brunico - Bruneck. Bruno	VA BZ AT	B419 B423 B424	CALOLZIOCORTE CALOPEZZATI	TN LC CS	B591 B592 B593	CANDIDONI CANDIOLO CANEGRATE	RC TO MI	B766 B767 B768	Caresana Caresanablot	RC VC VC
B020 B021 B024	BORGOMARO BORGOMASINO BORGONE SUSA	IM TO TO	B223 B225 B227	BRUSAPORTO BRUSASCO BRUSCIANO	BG TO NA	B425 B426 B427	CALÓSSO CALOVETO CALTABELLOTTA	AT CS AG	B594 B597 B598	CANELLI CANEPINA CANEVA	AT VT PN	B769 B771 B772	CAREZZANO CARFIZZI	AL KR
B025 B029	BORGONOVO VAL TIDONE BORGORATTO ALESSANDRIN BORGORATTO MORMOROL	PC.	B228 B229	BRUSIMPIANO BRUSNENGO BRUSSON	VA BI	B428 B429 B430	CALTAGIRONE CALTANISSETTA	CT CL	B599 B602	CANEVINO CANICATTI'	PV AG	B774 B776	CARIATI CARIFE	CS AV
B030 B031 B008	BORGORICCO	O PV PD RI	B230 B232 B234	BRUZOLO	AO TO RC	B430 B431 B432	CALTAVUTURO CALTIGNAGA CALTO	PA NO RO	B603 B604 B605	CANICATTINI BAGNI CANINO CANISCHIO	SR VT TO	B777 B778 B779	CARIGNANO CARIMATE CARINARO	TO CO
B040 B041	BORGOROSE BORGOSATOLLO BORGOSESIA	BS VC	B235 B236	BRUZZANO ZEFFIRIO BUBBIANO BUBBIO BUCCLIFII	MI AT	B433 B434	CALTRANO CALUSCO D'ADDA	VI BG	B606 B607	CANISTRO CANNA	AQ CS	B780 B781	CARINI CARINOLA	SS CS AV TO CO CE PA CE VC
B048 B049 B051	BORMIDA BORMIO BORNASCO	SV SO PV	B237 B238 B239	BUCCHERI BUCCHIANICO BUCCIANO	SR CH BN	B435 B436 B437	Caluso Calvagese della riviera Calvanico	TO BS SA	B608 B609 B610	CANNALONGA CANNARA CANNERO RIVIERA	SA PG VB	B782 B783 B784	CARISOLO	VC TN FG
B054	BORNO	BS	B240	BUCCINASCO	MI	B439	CALVATONE	CR	B613	CANNETO PAVESE	PV	B785	CARLAZZO	co

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
B787 B788 B789	CARLENTINI CARLINO CARLOFORTE	SR UD CA	B959 B961 B958	Caselle in Pittari Caselle Landi Caselle Lurani	SA LO LO	C130 C129 C133	CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP CASTELLAMMARE DI STABIA NA CASTELLAMONTE TO	C300 C317 C307	CASTIGLIONE OLONA CASTIGLIONE TINELLA CASTIGLIONE TORINESE	VA CN TO	C495	CERCIVENTO CERCOLA CERDA	UD NA PA
B790 B791	CARLOPOLI CARMAGNOLA	CZ TO	B960 B963	CASELLE TORINESE CASERTA	TO CE	C134 C135	CASTELLANA GROTTE BA CASTELLANA SICULA PA	C321 C322	CASTIGNANO CASTILENTI	AP TE	C498 C500	CEREA CEREGNANO	VR RO
B792 B794 B795	CARMIANO CARMIGNANO CARMIGNANO DI BRENTA	LE PO PD	B965 B966 B967	CASIER CASIGNANA CASINA	TV RC RE	C136 C137 C139	CASTELLANETA TA CASTELLANIA AL CASTELLANZA VA	C323 C325 C324	CASTINO CASTIONE ANDEVENNO CASTIONE DELLA PRESOLANA	SO A BG	C501 C497 C502	CERES	KR TO MN
B796 B798	CARNAGO CARNATE CAROBBIO DEGLI ANGELI	VA MI	B971 B974 B977	CASIRATE D'ADDA CASLINO D'ERBA CASNATE CON BERNATE	BG CO CO	C140 C142 C141	CASTELLAR CN	C327 C329 C330	CASTIONS DI STRADA CASTIRAGA VIDARDO	UD LO	C503 C504 C505	CERESETO	AL CN
B801 B802 B803	CAROLEI CARONA	BG CS BG	B978 B980	CASNIGO CASOLA DI NAPOLI	BG NA	C141 C143 C145 C146	CASTELLARO IM	C331 C332 C334	CASTO CASTORANO CASTREZZATO	BS AP BS	C506 C508 C509	CERETE	TO BG PV
B804 B805 B807	CARONIA CARONNO PERTUSELLA CARONNO VARESINO	ME VA VA	B979 B982 B983	CASOLA IN LUNIGIANA CASOLA VALSENIO CASOLE BRUZIO	MS RA CS	C146 C147 C148	CASTELLAVAZZO BL CASTELL'AZZARA GR CASTELLAZZO BORMIDA AL	C334 C335 C336	CASTRI DI LECCE CASTRIGNANO DE' GRECI CASTRIGNANO DEL CAPO	LE LE LE	C509 C510 C511	CERIALE	PV SV IM
B808 B809	CAROSINO CAROVIGNO CAROVILLI	TA BR	B984 B985	CASOLE D'ELSA CASOLI	CS SI CH	C149 C153	CASTELLAZZO NOVARESE NO CR	C337 M261	CASTRO CASTRO	BG LE	C512 C513	CERIANO LAGHETTO CERIGNALE	MI PC
B810 B812 B813	CARPANETO PIACENTINO CARPANZANO	IS PC CS	B988 B987 B989	CASOREZZO	PV VA MI	C152 C154 C155	CASTELLEONE DI SUASA AN CASTELLERO AT CASTELLETTO CERVO BI	C338 C339	CASTRO DEI VOLSCI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FR FC	C514 C515 C516	CERISANO CERMENATE	FG CS CO
B814 B816 B817	CARPASIO CARPEGNA CARPENEDOLO	IM PU BS	B990 B991 A472	CASORZO	NA AT RI	C156 C157 C158	CASTELLETTO D'ERRO AL CASTELLETTO DI BRANDUZZO PV CASTELLETTO D'ORBA AL	C340 C341 C108	CASTROCIELO CASTROFILIPPO CASTROLIBERO	FR AG CS	A022 C517 C520	CERMES - TSCHERMS. CERMIGNANO CERNOBBIO	BZ TE CO
B818 B819	CARPENETO CARPI	AL MO	B993 B994	CASPOGGIO CASSACCO	SO UD	C160 C161 C162	CASTELLETTO MERLI AL	C343 C344	CASTRONINO CASTRONOVO DI SICILIA CASTRONUOVO DI SANT'ANDRE	VA	C521 C523	CERNUSCO LOMBARDONE CERNUSCO SUL NAVIGLIO	LC MI
B820 B822 B823	CARPIANO CARPIGNANO SALENTINO CARPIGNANO SESIA	MI LE NO	B996 C002 C003	CASSANO ALLO IONIO	LC CS MI	C166 C165	CASTELLETTÓ MONFERRATO AL CASTELLETTO SOPRA TICINO NO CASTELLETTO STURA CN	C345 C346 C347	CASTRONUOVO DI SANI'ANDRE CASTROPIGNANO CASTROREALE	CB ME	C526 C528 C524	CERRETO D'ASTI	BI AT AN
B825 B827 B828	CARPINETI CARPINETO DELLA NORA CARPINETO ROMANO	RE PE RM	B998 B997	CASSANO DELLE MURGE CASSANO IRPINO	BA AV VA	C167 C169 C079	CASTELLETTO UZZONE CN CASTELLI TE	C348 C349 C351	CASTRÓREGIO CASTROVILLARI CATANIA	CS CS CT CZ	C524 C527 C507 C529	CERRETO GRUE	PG AL FI
B826 B829	CARPINETO SINELLO CARPINO	CH FG	B999		AL VA	C172 C174	CASTELLINA IN CHIANTI SI CASTELLINA MARITTIMA PI	C352 C353	CATANZARO CATENANUOVA	EN	C518	CERRETO LAZIALE	RM BN
B830 B832 B835	CARPINONE CARRARA CARRE'	IS MS VI	C006 C007 C014		SR BG MI	C173 C175 C176	CASTELLINALDO CN CASTELLINO DEL BIFERNO CB CASTELLINO TANARO CN	C354 C357 C356	CATIGNANO CATTOLICA CATTOLICA ERACLEA	PE RN AG	C530 C531 C532	CERRETTO DELLE LANGHE CERRINA CERRIONE	CN AL BI
B836 B838	CARREGA LIGURE CARRO	AL SP SP	C020 C024	Cassina rizzardi Cassina Valsassina	CO	C177 B312 C184	CASTELLIRI FR CASTELLO CABIAGLIO VA	C285 C359 C361	CAULONIA CAUTANO	RC BN	C536 C534	CERRO AL LAMBRO CERRO AL VOLTURNO	MI IS
B839 B840 B841	CARRODANO CARROSIO CARRU'	AL CN	C022 C027 C030	CASSINE CASSINELLE	AT AL AL	C185 C178	CASTELLO D'AGOGNA PV CASTELLO D'ARGILE BO CASTELLO DEL MATESE CE	C360	Cava de' tirreni Cava Manara Cavacurta	SA PV LO	C537 C533 C538 C539	CERRO TANARO	MI AT VR
B842 B844 B845	CARSOLI CARTIGLIANO CARTIGNANO	AQ VI CN	C033 C034 C037	CASSINETTA DI LUGAGNANO CASSINO	O MI FR VI	C186 A300 C187	CASTELLO DELL'ACQUA SO CASTELLO DI ANNONE AT CASTELLO DI BRIANZA LC	C362 C363 C364 C365	CAVAĞLIA' CAVAĞLIETTO CAVAĞLIO D'AĞOĞNA	NO NO	C539 C540 C541	CERTALDO	PZ FI PV
B846 B847	CARTOCETO CARTOSIO	PU AL	C038 C041	CASSOLNOVO CASTAGNARO	PV VR	C188 C190 C191	CASTELLO DI CISTERNA NA CASTELLO DI GODEGO TV	C367 C369	CAVAGLIO-SPOCCIA CAVAGNOLO	VB TO	C542 C543	CERVA CERVARA DI ROMA	CZ RM
B848 B850 B851	CARTURA CARUGATE CARUGO	PD MI CO	C044 C045 C046	CASTAGNETO PO	II TO CN	C191 C194 C189	CASTELLO DI SERRAVALLE BO CASTELLO TESINO TN CASTELLO-MOLINA DI FIEMME TN	C370 C372 C374	CAVAION VERONESE CAVALESE CAVALLASCA	VR TN CO	C544 C545 C547	CERVARESE SANTA CROCE CERVARO CERVASCA	FR
B853 B854	CARUNCHIO CARVICO	CH BG TN	C049 C047	CASTAGNOLE DELLE LANZE CASTAGNOLE MONFERRAT	TA TA C	C195 C198 C199	CASTELLUCCHO MN CASTELLUCCIO DEI SAURI FG CASTELLUCCIO INFERIORE PZ	C375 C376	CAVALLERLEONE CAVALLERMAGGIORE	CN CN	C548 C549	CERVATTO CERVENO	CN VC BS CN
B856 B857 B858	CARZANO CASABONA CASACALENDA	KR CB	C048 C050 C052	CASTANA	TO PV MI	C201 C202	CASTELLUCCIO INFERIORE PZ CASTELLUCCIO SUPERIORE PZ CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FG	C377 M308 C378	CAVALLINO CAVALLINO-TREPORTI CAVALLIRIO	VE NO	C550 C551 C552 C553	CERVESINA	PV RM
B859 B860 B870	CASACANDITELLA CASAGIOVE CASAL CERMELLI	CH CE AL	C053 C055 C056	CASTEGGIO CASTEGNATO	PV BS VI	C051 C205 C206	CASTELL'UMBERTO ME CASTELMAGNO CN CASTELMARTE CO	C380 C381	CAVARENO CAVARGNA CAVARIA CON PREMEZZO	TN CO	C554	CERVICATI	RA CS LO
B872 B895	CASAL DI PRINCIPE CASAL VELINO	CE SA	C058 C064	CASTEL BARONIA CASTEL BOGLIONE	AV AT	C207 C197	CASTELMASSA RO CASTELMAURO CB	C382 C383 C384	CAVARZERE CAVASO DEL TOMBA	VA VE TV	C555 C556 C557	CERVIGNANO DEL FRIULI CERVINARA	UD AV
B861 B862 B864	CASALANGUIDA CASALATTICO CASALBELTRAME	CH FR NO	C065 B494 C040	CASTEL CAMPAGNANO	RA CE TE	C209 C210 C213	CASTELMEZZANO PZ CASTELMOLA ME CASTELNOVETTO PV	C385 C387 C389	CAVASSO NUOVO CAVATORE CAVAZZO CARNICO	PN AL UD	C558 C559 C560	CERVINO	CE IM CS CE
B865 B866	CASALBORDINO CASALBORE	CH AV TO	C071 C183	CASTEL COLONNA CASTEL CONDINO	AN TN	C215 C217 C218	CASTELNOVO BARIANO RO CASTELNOVO DEL FRIULI PN	C390 C392 C393	CAVE	RM TN	C561 C563 C564	CESA	LC
B867 B868 B869	CASALBORGONE CASALBUONO CASALBUTTANO ED UNITI	SA CR	C075 C076 C078	CASTEL D'ARIO	BO MN VR	C219	CASTELNOVO NE' MONTI RE	C393 C394 C395	CAVEDINE CAVENAGO D'ADDA CAVENAGO DI BRIANZA	TN LO MI	C565	CESANO BOSCONE	TO MI MI
B871 B873 B876	CASALCIPRANO CASALDUNI	CB BN	C082 C083	CASTEL DEL GIUDICE CASTEL DEL MONTE	IS AQ GR	C216 C226 C227	CASTELNUOVO BELBO AT CASTELNUOVO BERARDENGA SI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA LO	C396 C398	CAVERNAGO CAVEZZO	MO TN	C566 C567 C568	CESARO'	VB ME
B881 B877	CASALE CORTE CERRO CASALE CREMASCO-VIDOLASC CASALE DI SCODOSIA	PD	C086 B969	CASTEL DEL PIANO CASTEL DEL RIO CASTEL DI CASIO	BO BO	C228 C229 C220	CASTELNUOVO BORMIDA AL CASTELNUOVO BOZZENTE CO	C400 C404 C405	Cavizzana Cavour Cavriago	TO RE	C574	CESATE CESENA CESENATICO	MI FC FC
B875 B878 B885	CASALE LITTA CASALE MARITTIMO CASALE MONFERRATO	VA PI AL	C090 C091	CASTEL DI IERI	AQ CT AP	C230 C231 C225	CASTELNUOVO CALCEA AT CASTELNUOVO CILENTO SA CASTELNUOVO DEL GARDA VR	C406 C407 C409	CAVRIANA CAVRIGLIA CAZZAGO BRABBIA	MN AR VA	C576 C578 C577	CESINALI CESIO CESIOMAGGIORE	AV IM BL
B879 B880	CASALE SUL SILE CASALECCHIO DI RENO CASALEGGIO BOIRO	TV BO		CASTEL DI LUCIO	ME AQ CE	C222 C214 C235	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FG CASTELNUOVO DI CEVA CN	C408 C412 C410		BS VR	C580 C581 C582	CESSALTO	TV VV
B882 B883 B886	CASALEGGIO NOVARA CASALEONE	AL NO VR	C097 C098 C102	CASTEL DI TORA	RI	C235 C224 C236	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FO CASTELNUOVO DI CEVA CASTELNUOVO DI CONZA SA CASTELNUOVO DI FARFA RI CASTELNUOVO DI FARFA RI CASTELNUOVO DI FARFA RI CASTELNUOVO DI PORTO RM CASTELNUOVO DOMBOSCO AT CASTELNUOVO NIGRA TO CASTELNUOVO PARRANO FO CASTELNUOVO PARRANO FO CASTELNUOVO SCRIVIA AL CASTELNUOVO SCRIVIA AL CASTELNUOVO SCRIVIA PI CASTELNUOVO SCRIVIA PI CASTELPETROSO IS CASTELPETROSO BN CASTELPETROS	C413	CECCANO	BG FR PV	C583	CESSOLE	MC AT SA
B889 B890 B887	CASALETTO CEREDANO CASALETTO DI SOPRA	CR CR LO	C114 C115 C116	CASTEL CARRIANO	AR CH CR RM	C236 C237 C232	CASTELNUOVO DI PORTO RM CASTELNUOVO DON BOSCO AT	C414 C415 C417 C418	CEDEGOLO	BS SO	C584 C585 C587	CETONA	SA BS SI
B888 B891	CASALETTO LODIGIANO CASALETTO SPARTANO CASALETTO VAPRIO	SA CR	C117 C118	CASTEL GIORGIO CASTEL GOFFREDO	TR MN	C240 C241 C223	CASTELNUOVO NIGRA TO CASTELNUOVO PARANO FR	C420 C421	CEDRÁSCO CEFALA' DIANA CEFALU'	PA PA	C588 C589 C591	CEVO	CS CN BS
B892 B893 B894	CASALFIUMANESE CASALGRANDE	BO RE CN	C121 C203 C204	CASTEL GUELFO DI BOLOGN CASTEL MADAMA CASTEL MAGGIORE	A BO RM BO	C242 C243 C244	CASTELNUOVO RANGONE MO CASTELNUOVO SCRIVIA AL CASTELNUOVO VAL DI CECINA PI	C422 C424 C426	CEGGIA CEGLIE MESSAPICO CELANO	VE BR AQ	C593 C594 C595	CHALLAND-SAINT-VICTOR	E AO AO AO
B896 B897	CASALGRASSO CASALINCONTRADA CASALINO	CH NO	C208 C211 C252	CASTEL MELLA	BS CE	C245 C246 C247	CASTELPAGANO BN CASTELPETROSO IS	C428 C429	CELENZA SUL TRIGNO CELENZA VALFORTORE	CH FG	B491 C596	CHAMOIC	AO AO
B898 B899 B900	CASALMAGGIORE CASALMAIOCCO CASALMORANO	CR LO CR	C253	CASTEL ROCCHERO	PG AT BG	C248 C250	CASTELPIZZUTO IS CASTELPLANIO AN CASTELPOTO BN	C430 C435 C432	CELICO CELLA DATI CELLA MONTE	CS CR AL	B540 C598 C294	CHARVENSOD CHATILLON	AO AO AO
B901 B902 B905	CASALMORO CASALNOCETO	MN AL	C255 C259 C261 C262	CASTEL SAN GIORGIO CASTEL SAN GIOVANNI	SA PC SA	C254	CASTELRAIMONDO MC CASTELROTTO - KASTELRUTH. BZ CASTELSANTANGELO SUL NERA MC CASTELSARACENO PZ	C436 C437 C438	CELLAMARE CELLARA CELLARENGO	BA CS AT	C599 C600 C604	CHEREMOLE	CN SS TO
B904 B907	CASALNUOVO DI NAPOLI CASALNUOVO MONTEROTARI CASALOLDO	MN	C263 C266	CASTEL SAN NICCOLO' CASTEL SAN PIETRO ROMAN	AR O RM	C267 C271 C272 C273	CASTELSARACENO PZ CASTELSARDO SS CASTELSEPRIO VA	C439 C444	CELLATICA CELLE DI BULGHERIA	BS SA	C605 C606	CHIAMPO CHIANCHE	VI AV
B910 B911 B912	CASALPUSTERLENGO CASALROMANO CASALSERUGO	LO MN PD	C265 C270 C268	CASTEL SAN PIETRO TERME CASTEL SAN VINCENZO	BO IS RI	C273 B968 C274	CASTELSEPRIO VA CASTELSILANO KR CASTELSPINA AL	C441 C440 C443	CELLE DI MACRA CELLE ENOMONDO CELLE LIGURE	CN AT SV	C608 C609 C610	CHIANNI	SI PI TO
B916 B917 B918	CASALUCE CASALVECCHIO DI PUGLIA CASALVECCHIO SICULO	CE FG ME	C269 C289 C110	CASTEL VISCARDO	VT TR IM	C275 C181 C278	CASTELTERMINI AG CASTELVECCANA VA CASTELVECCHIO CALVISIO AQ CASTELVECCHIO	C442 C446 C447	CELLE SAN VITO CELLENO CELLERE	FG VT VT	C612 C613 C614	CHIARAMONTE GULFI CHIARAMONTI	RG SS TV
B919 B920	CASALVIERI CASALVOLONE	FR NO	C291 C057	CASTEL VOLTURNO CASTELBALDO	CE PD	C276	DI ROCCA BARBENA SV	C449 C448	CELLINO ATTANASIO CELLINO SAN MARCO	TE BR VC	C615 C616	CHIARAVALLE CHIARAVALLE CENTRALE	AN CZ BS
B921 B922 B923	CASALZUIGNO CASAMARCIANO CASAMASSIMA	VA NA BA	C059 C060 C062	CASTELBELLINO	MN AN	C279 C280 B129	(ASTELVENERE BN	C450 M262 C452	CELLIO	VC CE TN	C618 C619 C620	CHIARI CHIAROMONTE	PZ
B924 B925	CASAMICCIOLA TERME CASANDRINO	NA NA	C063	KASTELBELL TSCHARS. CASTELBIANCO	BZ SV	C200 C284	CASTELVERRINO IS CASTELVETERE IN VAL FORTORE BN	C453 C456	CENADI CENATE SOPRA	CZ BG	C621 C623	CHIAVARI CHIAVENNA	IS GE SO
B928 B927 B929	CASANOVA ELVO CASANOVA LERRONE CASANOVA LONATI	VC SV PV	C066 C067 C069	CASTELBUONO CASTELCIVITA	CB PA SA	C283 C286 C287	CASTELVETERE SUL CALORE AV CASTELVETRANO TP CASTELVETRO DI MODENA MO	C457 C458 C459	CENATE SOTTO CENCENIGHE AGORDINO CENE	BG BL BG	C624 C625 C627	CHIENES - KIENS.	TO BZ TO
B932 M260	CASAPE CASAPESENNA	RM CE	C072 C073	CASTELCOVATI CASTELCUCCO	BS TV	C288 C290	CASTELVETRO PIACENTINO PC CASTELVISCONTI CR	C461 C463	CENESELLI CENGIO	RO SV	C630 C628	CHIES D'ALPAGO CHIESA IN VALMALENCO	BL SO
B933 B934 B935	CASAPINTA CASAPROTA CASAPULLA	BI RI CE LE	C074 C080 C081	CASTELDELCI CASTELDELFINO	PA PU CN CR	C292 C293 M288	CASTENASO BO CASTENEDOLO BS CASTIADAS CA	C467 C466 C469	CENTA SAN NICOLO' CENTALLO CENTO	TN CN FE	C629 C631 C632	CHIESINA UZZANESE CHIETI	TO PT CH
B936 B937 B938	CASARÁNO CASARGO CASARILE	LE LC MI	C089 C100 C101	CASTELFIDARDO	CR AN FI	C318 C319	CASTIGLION FIBOCCHI AR	C470 C472 C471	CENTOLA CENTRACHE CENTURIPE	SA CZ EN	C633 C634 C635	CHIEUTI CHIEVE	FG CR BG
B940 B939	Casarsa della delizia Casarza ligure	PN GE	C103 C104	CASTELFONDO CASTELFORTE	TN LT	C308 C302 C301	CASTIGLIONE A CASAURIA PE CASTIGLIONE CHIAVARESE GE CASTIGLIONE COSENTINO CS	C474 C476	CEPAGATTI CEPPALONI	PE BN	C637 C638	CHIGNOLO PO CHIOGGIA	PV VE
B941 B942 B943	CASASCO CASASCO D'INTELVI CASATENOVO	AL CO LC	C105 C112 C113	CASTELFRANCI CASTELFRANCO DI SOPRA CASTELFRANCO DI SOTTO	AV AR Pl	C304 C296 C306	CASTIGLIONE D'ADDA IO CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO CASTIGLIONE DEL GENOVESI SA CASTIGLIONE DEL LAGO PG CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR	C478 C479 C480	CEPPO MORELLI CEPRANO CERAMI	VB FR EN	C639 C640 C641	CHIOMONTE CHIONS CHIOPRIS VISCONE	TO PN UD
B945 B946	CASATISMA CASAVATORE	PV NA	C107 C106	CASTELFRANCO EMILIA CASTELFRANCO IN MISCAN	O BN	C309 C310	CASTIGLIONE DEL LAGO PG CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GRI	C481 C483	CERANESI CERANO	GE NO	C648 C649	CHITIGNANO CHIUDUNO	AR BG
B947 B948 B949	Casazza Cascia Casciago	BG PG VA	C111 C119 C120 C122	CASTELGOMBERTO	TV VI PZ	C312 C303 C297 C299	CASTIGLIONE DELLA FESTALA GR CASTIGLIONE DEL STIVIERE MN CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LU CASTIGLIONE DI SICILIA CT CASTIGLIONE D'INTELVI CO CASTIGLIONE D'ORCIA SI	C482 C484 C485	CERANO D'INTELVI CERANOVA CERASO	CO PV SA	C650 C651 C652 C653	CHIURO	VI SO BZ
A559 B950 B953	CASCIANA TERME CASCINA CASCINETTE D'IVREA	PI PI TO	C122 C123 C125	CASTELGUIDONE	RO CH SA	C313	CASTIGLIONE D'INTELVI CO CASTIGLIONE D'ORCIA SI CASTIGLIONE FALLETTO CN	C486 C487 C488	CERCEMAGGIORE CERCENASCO CERCEPICCOLA	CB TO	C653 C655 C654	CHIUSA DI SAN MICHELE	CN TO PA
B954 B955	CASEI GEROLA CASELETTE	PV TO	C126 C127	CASTELLAFIUME CASTELL'ALFERO	AQ AT	C314 C315 C298	CASTIGLIONE IN TEVERINA VT CASTIGLIONE MESSER MARINO CH	C489 C492	CERCHIARA DI CALABRIA CERCHIO	CB CS AQ	C656 C657	CHIUSAFORTE CHIUSANICO	UD IM
B956	CASELLA	GE	C128	CASTELLALTO	TE	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE	C493	CERCINO	SO	C658	CHIUSANO D'ASTI	AT

COD.	COMUNE PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
C659 C660	CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV CHIUSAVECCHIA IM	C845 C851	COLLAZZONE COLLE BRIANZA	PG LC	D022 D026	CORNELIANO D'ALBA CORNIGLIO	CN PR	D210 D211	CUPRA MARITTIMA CUPRAMONTANA	AP AN	D398 D399	ELLO ELMAS	LC CA
C661 C662	CHIUSDINO SI CHIUSI SI CHIUSI DELLA VERNA AR	C854 C857	COLLE D'ANCHISE COLLE DI TORA COLLE DI VAL D'ELSA	CB RI SI	D027 D028	CORNO DI ROSAZZO CORNO GIOVINE	UD LO LO TV	B824 D214	CURA CARPIGNANO CURCURIS	PV OR	D401 D402		CN AO Fl
C663 C665 M272	CHIVASSO TO	C847 C870 C846	COLLE SAN MAGNO	FR BN	D029 D030 D037	CORREGGIO	TV RE	D216 D217 D218	CUREGGIO CURIGLIA CON MONTEVIASCO CURINGA	NO VA CZ	D403 D406 D407		BG VI
C668 C672	CIANCIANA AG CIBIANA DI CADORE BL	C872 C848	COLLE UMBERTO	BL TV	D038 D040	CORREZZANA CORREZZOLA	MI PD	D219 D221	CURINO	BI BG	D408 C342 D410	ENEMONZO ENNA ENTRA COLLE	UD EN
C673 C674 C675	CICAGNA GE CICALA CZ CICCIANO NA	C852	COLLEBEATO COLLECCHIO COLLECORVINO	BS PR PE	D041 D042 D043	CORRIDO CORRIDONIA CORROPOLI	CO MC TE	D222 D223	CURON VENOSTA - GRAUN IN VINSCHGAU. CURSI	BZ LE	D411	ENTRATICO ENVIE	CN BG CN
C676 C677	CICERALE SA CICILIANO RM	C311 C855	COLLEDARA COLLEDIMACINE	TE CH	D044 D045	CORSANO CORSICO	LE MI	D225 D226	CURSOLO-ORASSO CURTAROLO	VB PD	D414 D415	ERACLEA	PZ VF
C678 C679 C680	CICOGNOLO CR CICONIO TO CIGLIANO VC	C856 C858 C859	COLLEDIMEZZO COLLEFERRO COLLEGIOVE	CH RM RI	D046 D048		AT B7	D227 D228 D229	CURTATONE CURTI CUSAGO	MN CE MI	D416 D419 D420	ERBE'	CO VR VR
C681 C684	CIGLIE' CN CIGOGNOLA PV	C860 C862	COLLEGNO COLLELONGO	TO AQ	D049 D050	CORTALE CORTANDONE	BZ CZ AT	D231 D230	CUSANO MILANINO CUSANO MUTRI	MI BN	D421 D422	ERBUSCO ERCHIE	BS BR
C685 C686 C689	CIGOLE BS CILAVEGNA PV CIMADOLMO TV	C864 C865 C866	COLLEPASSO	FR LE AQ	D051 D052 D054	CORTANZE CORTAZZONE CORTE BRUGNATELLA	at at pc	D232 D233 D234	CUSINO CUSIO CUSTONACI	CO BG TP	H243 D423 D424	ERICE	NA TP SV
C691 C694	CIMBERGO BS CIMEGO TN	C867 C868	COLLERETTO CASTELNUOVO COLLERETTO GIACOSA	OT O	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	D235 D236	CUTIGLIANO CUTRO	PT KR	D426 M292	ERTO E CASSO ERULA	PN SS LC
C695 C696 C697	CIMINA' RC CIMINNA PA CIMITILE NA	C869 C871 C875	COLLESALVETTI COLLESANO COLLETORTO	LI PA CB	D057 D058 D068	CORTE DE' FRATI CORTE FRANCA CORTE PALASIO	CR BS LO	D237 D238 D239	CUTROFIANO CUVEGLIO CUVIO	VA VA	D428 D429 D430	ESANATOGLIA	MC NU
C699 C700	CIMOLAIS PN CIMONE TN	C876 C878	COLLEVECCHIO COLLI A VOLTURNO	RI IS AP	D061 D062	CORTEMAGGIORE CORTEMILIA	PC CN	D243 D244	DAIANO DAIRAGO	MI	D431 D434	ESCOLCA ESINE	NU BS LC
C701 C702 C703	CINAGLIO AT CINETO ROMANO RM CINGIA DE' BOTTI CR	C877 C880 C879	COLLI DEL TRONTO COLLI SUL VELINO COLLIANO	RI SA	D064 D065 D066	CORTENOVA	BS LC BG	D245 D246 D247	DALMINE DAMBEL DANTA DI CADORE	BG TN BL	D436 D440 D441	ESINO LARIO ESPERIA ESPORLATU	FR
C704 C705	CINGOLI MC CINIGIANO GR	C882 C883	COLLINAS COLLIO	CA BS	D067 D072	CORTEOLONA CORTIGLIONE	PV AT	D248 D250	DAONE DARE'	TN TN	D442 D443	ESTE ESTERZILI	SS PD NU
C707 C708 C709	CINISELLO BALSAMO MI CINISI PA CINO SO	C884 C885 C886	COLLOBIANO COLLOREDO DI MONTE ALBAN COLMURANO	MC O UD VC	A266 D075		BL BZ	D251 D253 D255	Darfo Boario Terme Dasa' Davagna	BS VV GE	D444 D445 D433	EUPILIO	AO CO TO
C710 C711	CINQUEFRONDI RC CINTANO TO	C888 C890	COLOBRARO COLOGNA VENETA	MT VR	D076 D077	CORTINO CORTONA	TE AR	D256 D257	DAVERIO DAVOLI	VA CZ	D447 D449	FABBRICA CURONE FABBRICHE DI VALLICO	AL LU
C712 C714 C713	CINTE TESINO TN CINTO CAOMAGGIORE VE CINTO EUGANEO PD	C893 C894 C895	COLOGNO AL SERIO	BS BG MI	D078 D079 D081	CORVARA CORVARA IN BADIA - CORVAR CORVINO SAN QUIRICO	PE A. BZ	D258 D259 D260	DAZIO DECIMOMANNU DECIMOPUTZU	SO CA CA	D450 D451 D452	FABRIANO	RE AN VT
C715 C716	CINZANO TO CIORLANO CE	C897 C900	COLOGNOLA AI COLLI COLONNA	VR RM	D082 D085	CORZANO COSEANO	BS UD	D261 D264	DECOLLATURA DEGO	CZ SV	D453 D454	FABRIZIA	VV TR
C718 C719 C722	CIPRESSA IM CIRCELLO BN CIRIE' TO	C901 C902 C903	COLONNELLA COLONNO COLORINA	TE CO SO	D086 D087 D088	COSENZA COSIO D'ARROSCIA COSIO VALTELLINO	CS IM	D265 D266 D267	DEIVA MARINA DELEBIO DELIA	SP SO CL	D455 D457 D456	FAEDO	UD TN SO
C723 C724	CIRIGLIANO MT CIRIMIDO CO	C904 C905	COLORNO COLOSIMI	PR CS	D089 D093	COSOLETO COSSANO BELBO	SO RC CN	D268 D269	DELIANUOVA DELICETO	RC FG	D458 D459	FAENZA FAETO	RA FG
C725 C726	CIRO' KR CIRO' MARINA KR	C908 C910	COLTURANO COLZATE	MI BG	D092 D094	COSSANO CANAVESE COSSATO	TO Bi	D270 D271	DELLO DEMONTE	BS CN	D461 D462	FAGAGNA FAGGETO LARIO	UD CO
C727 C728 C729	CIS TN CISANO BERGAMASCO BG CISANO SUL NEVA SV	C911 C912 C914		VA FE MS	D095 D096 D099	COSSIGNANO	SV AP VB	D272 D273 D277	DENICE DENNO DERNICE	AL TN AL	D463 D465 D464	FAGNANO ALTO	TA AQ CS VA
C730 C732	CISERANO BG CISLAGO VA	C917 C918	COMAZZO COMEGLIANS	LO	D100 D101	COSSOINE COSSOMBRATO	SS AT	D278 D279	DEROVERE DERUTA	CR PG	D467 D468	FAGNANO OLONA FAI DELLA PAGANELLA	TN
C733 C734 C735	CISLIANO MI CISMON DEL GRAPPA VI CISON DI VALMARINO TV	C920 C922 C925	COMERIO	BL VA BS	D109 D110 D105	COSTA DE' NOBILI COSTA DI MEZZATE COSTA DI ROVIGO	PV BG RO	D280 D281 D284	DERVIO DESANA DESENZANO DEL GARDA	LC VC BS	D469 D470 D471	FAICCHIO FALCADE FALCIANO DEL MASSICO	BN BL CE
C738 C739	CISSONE CN CISTERNA D'ASTI AT	C926 C927	COMIGNAGO COMISO	NO RG	D111 D112	COSTA DI SERINA COSTA MASNAGA	RO BG LC	D286 D287	DESIO DESULO	MI	D473 D472	FALCONARA ALBANESE FALCONARA MARITTIMA	CE CS AN
C740 C741 C742	CISTERNA DI LATINA LT CISTERNINO BR CITERNA PG	C928 C929 C930	COMITINI COMIZIANO COMMESSAGGIO	AG NA MN	D103 D102 D117	COSTA VALLE IMAGNA COSTA VESCOVATO COSTA VOLPINO	BG AL BG	D289 D293 D296	DIAMANTE DIANO ARENTINO DIANO CASTELLO	CS IM IM	D474 D475 D476	FALERIA	ME VT CZ
C744 C745	CITTA' DELLA PIEVE PG CITTA' DI CASTELLO PG	C931 C933	COMMEZZADURA COMO	TN CO	D107 D108	COSTABISSARA COSTACCIARO	VI PG	D291 D297	DIANO D'ALBA DIANO MARINA	CN IM	D477 D480	FALERONE FALLO	AP CH
C750 C743 C746	CITTA' SANT'ANGELO PE CITTADELLA PD CITTADUCALE RI	C934 C937 C935	COMPIANO COMUN NUOVO COMUNANZA	PR BG AP	D113 D114 D118	COSTARAINERA	VC IM VR	D298 D299 D300	DIANO SAN PIETRO DICOMANO DIGNANO	IM FI UD	D481 D482 D483		VB CO FR
C747 C749	CITTANOVA RC CITTAREALE RI	C938 C941	CONA CONCA CASALE	VE IS	D119 D120	COSTIGLIOLE D'ASTI COSTIGLIOLE SALUZZO	AT CN	D302 D303	DIMARO DINAMI	TN VV	D484 D486	FALZES - PFALZEN. FANANO	BZ MO
C751 C752 C754	CITTIGLIO VA CIVATE LC CIVENNA CO	C940 C939 C943	CONCA DEI MARINI CONCA DELLA CAMPANIA CONCAMARISE	SA CE VR	D121 D123 D124	COTIGNOLA COTRONEI COTTANELLO	RA KR RI	D304 D305 D309	DIPIGNANO DISO DIVIGNANO	CS LE NO	D487 D488 D489	FANNA FANO FANO ADRIANO	PN PU TE
C755 C756	CIVEZZA IM CIVEZZANO TN	C944 C946	CONCEI CONCERVIANO	TN RI	D012 D126	COURMAYEUR COVO	AO BG	D310 D311	DIZZASCO DOBBIACO - TOBLACH.	CO BZ	D494 D490	fara filiorum Petri Fara gera d'Adda	CH BG
C757 C758 C759	CIVIASCO VC CIVIDALE DEL FRIULI UD CIVIDATE AL PIANO BG CIVIDATE CAMUNO BS		CONCESIO CONCO CONCORDIA SAGITTARIA	BS VI VE	D127 D128 D131		PV MT LC	D312 D314	DOBERDO' DEL LAGO DOGLIANI DOGLIOLA	CH	D493 D492 D491	FARA NOVARESE	RI NO BG
C760 C763 C765	CIVIDATE CAMUNO BS CIVITA CS CIVITA CASTELLANA VT	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	M	D132 D133	CRAINDOLA VALSASSIINA CRAVAGUIANIA CRAVEGGIA CREAZZO CRECCHIO CREDARO	VC CN	D316	DOGNA DOLCE' DOLCEACQUA	UD VR	D495 D496	FARA SAN MARTINO FARA VICENTINO FARDELLA	CH VI
C765 C766 C764	CIVITA D'ANTINO AQ	C953 C954	CONDOFURI CONDOFURI CONDOFO	TN RC TO	D134 D136	CRAVEGGIA CREAZZO CRECCHIO	VB VI CH	D318 D319 D321	DOLCEDO	IM	D499	FARIGLIANO	PZ CN PF
C768 C769	CIVITACAMPOMARANO CB CIVITALUPARELLA CH CIVITANOVA DEL SANNIO IS	C95/	CONEGLIANO	1 7	D141	CKEDEKA KUBBIAINO	CH BG CR	D323 D325	DOLO	VE	D501 D502 D503	FARNESE	PE PC VT
C770 C771 C773	CIVITADIONA DEL SANNIO IS CIVITANOVA MARCHE CIVITAQUANA PE CIVITAQUE PE CIVITAVECCHIA RM		CONFIENZA CONFIGNI CONFLENTI	PV RI CZ	D142 D143 D144	CDEMELLA	CR CR LC VA	D327 D328 D329	DOLZAGO DOMANICO DOMASO	CS CO	D506 D505 D504	FARRA D'ALPAGO FARRA DI SOLIGO FARRA D'ISONZO	BL TV GO
C778 C779	CIVITIAGUANA PE CIVITAVACCHIA RM CIVITELLA ALFEDENA AG CIVITELLA CASANOVA PE CIVITELLA D'AGLIANO VI CIVITELLA DEL TRONTO TE CIVITELLA DEL ROMAGNA FC CIVITELLA IN VALI DI CHIANA AR CIVITELLA MESSER RAIMONDO CH CIVITELLA MEANIONO CH CIVITELLA MACANICO	C962 C963	CONIOLO CONSELICE CONSELVE	AL RA	D145 D147	CREMENO CREMIA	CO	D330 D331	DOMEGGE DI CADORE DOMICELLA	BL AV	D508 D509	FASANO FASCIA	BR GE
C780 C781	CIVITELLA D'AGLIANO VI CIVITELLA DEL TRONTO TE	C964 C965	CONSELVE CONSIGUO DI RUMO CONTESSA ENTELLINA	PD CO PA	D149 D150	CREMOLINO CREMONA CREMOSANO	AL CR CR VC	D332 D333 D334	DOMUS DE MARIA	VB CA CA	D510 D511 D512	FAUGLIA FAULE FAVALE DI MALVARO	PI CN GE
C774 C776	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR CIVITELLA MESSER RAIMONDO CH	C969 C971	CONTIGLIANO CONTRADA	RI AV	D154 D156	CRESCENTINO CRESPADORO	VI	D336 D339	DON DONATO	TN BI	D514 D516	FAVARA FAVER	AG TN TP
	CIVITELLA PAGANICO GR CIVITELLA ROVETO AQ CIVITELLA SAN PAOLO RM	C972 C973	CONSELVE CONSIGIIO DI RUMO CONTESSA ENTELLINA CONTIGLIANO CONTRADA CONTROJERRA CONTROJERRA CONTROJE CONVERSANO CONVERSANO CONVERSANO CONZA DELLA CAMPANIA	TE SA SA	D157 D158 D159	CRESPELLANO	TV BO LO	D341 D338 D344	DONGO DONNAS DONORI	CO AO CA	D518 D520	FAVRIA	TP TO CN
C785 C787	CIVO SO CLAINO CON OSTENO CO	C975 C976	CONVERSANO CONZA DELLA CAMPANIA CONZANO	BA AV	D160 D161	CRESPINA CRESPINO	PI RO	D345 D346	DORGALI DORIO	NU LC	D523 D524 D526	FELETTO FELINO	TO PR
C790 C791	CLAUT PN CLAUZETTO PN CLAVESANA CN	C978	COPERTINIO	AL LE PV	D162 D165		NO BI BO	D347 D348 D349	DORMELLETTO DORNO DORSINO	NO PV TN	D527 D528 D529	FELIZZANO	SA AL MN
C793	CLAVIERE TO	C980 C982	COPIANO COPPARO CORANA	FE PV	D168 D170	CREVOLADOSSOLA CRISPANO	VB NA	D350 D351	DORZANO DOSOLO	BI MN	D530 D531	FELTRE FENEGRO'	BL CO
C795 C796	CLES TN CLETO CS CLIVIO VA CLOZ TN	C983 C984	CORATO CORBARA CORBETTA	BA SA MI	D171 D172 D175	CRISPIANO CRISSOLO	TA CN GE	D352 D355	DOSSENA DOSSO DEL LIRO DOUES	BG CO AO	D532 D537 D538	FENIS	TO AO TR
C800 C801	CLUSONE BG COASSOLO TORINESE TO	C987 C988	CORBOLA CORCHIANO CORCIANO	RO VT	C670 D177	CROCETTA DEL MONTELLO CRODO	TV VB TE	D357 D358	DOVADOLA DOVERA	FC CR	D539 D540	FERENTINO FERLA	FR SR
C804	COAZZE TO COAZZOLO AT COCCAGLIO BS	C990 C991	CORCIANO CORDENONS CORDIGNANO CORDOVADO	PG PN TV	D179 D180 D181	Crognaleto Cropalati Cropani	TE CS CZ BI	D360 D361 D364	DOZZA DRAGONI	BO CE VV	D541 D542 D543	FERMIGNANO FERMO FERNO	PU AP VA
C807	COCCONATO AT	C994	COREDO	PN TN	D182 D184	CROSA CROSIA	CS	D365	DRENIA	TN UD	D544 D545	FEROLETO ANTICO FEROLETO DELLA CHIESA	CZ RC
C811 C812	COCQUIO-TREVISAGO VA COCULLO AQ CODEVIGO PD CODEVILLA PV	C996 C995	COREGLIA ANTELMINELLI COREGLIA LIGURE CORENO AUSONIO	LU GE FR	D185 D122	CROSIO DELLA VALLE CROTONE	VA KR	D367 D369	DREZZO	MI CO	D547 D548	FERRANDINA FERRARA FERRARA DI MONTE BALDO	MT FE VR
C814 C815	CODIGORO FE CODOGNE' TV	C999 D003	CORFINIO CORI	AQ LT	D186 D187 D188	CROVA CROVIANA	CR VC TN	D370 D371 D372	DRO DRONERO	CR TN CN	D549 D550 D551	Ferrazzano Ferrera di Varese	CB VA
C816	CÓDÓGNO LO CODROIPO UD CODRONGIANOS SS	D004	CÓRIANO CORIGLIANO CALABRO CORIGLIANO D'OTRANTO	RN CS LE	D100	CDLICOLL	KR VA AL	D373	DRUENTO DRUOGNO	TO VB	D552 D554 D555	FERRERA ERBOGNONE	PV AT PC
C819 C820	COGGIOLA BI COGLIATE MI	D007	CORIGLIANO D'OTRANTO CORINALDO CORIO CORLEONE	AN TO	D194 D195 D196	CUCCARO VETERE	SA CO TO	D377 M300	DUBINO DUE CARRARE	NU SO PD	D557 D560	FERRUZZANO FIAMIGNANO	RC RI
C821 C823	COGNE AO COGOLETO GE	D011	CORLETO MONFORTE	PA SA	שפוע	CUGGIONO	MI	D379 D380	DUEVILLE DUGENTA	VI BN	D562 D561	FIANO FIANO ROMANO	TO RM
C826 C829	COGORNO GE COLAZZA NO	D013 D014	CORLETO PERTICARA CORMANO CORMONS	PZ MI GO	D199 D200 D201	CUGLIERI	VA OR PE	D383 D384 D385	DUNO	TS VA VA	D564 D565 D567	FICARAZZI	MC TN PA
C830 C835	COLBORDOLO PU COLERE BG	D015	CORNA IMAGNA CORNALBA CORNALE	BG BG PV	D202 D203	CUMIANA CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	TŌ CR	D386 C772	DURAZZANO DURONIA	BN CB	D568 D569	FICAROLO FICARRA	RO ME
C838 C839	COLFELICE FR COLI PC COLICO LC	D018 D019	CORNAREDO CORNATE D'ADDA	MI	D205	CUNEO	TN	D388 D390 D391	DÚSINO SAN MICHELE EBOLI EDOLO	AT SA BS	B034 D571	FICULLE FIDENZA FIE' ALLO SCILIAR -	TR PR
C840 C841	COLLAGNA RE COLLALTO SABINO RI	B799 D020	CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEI CORNEDO VICENTINO	D. BZ VI	D206 D207 D208	CUORGNE'	AT TO	D392 D394	egna - Neumarkt. Elice	BS BZ PE	D572	VOLS AM SCHLERN. FIERA DI PRIMIERO	BZ TN
C844	COLLARMELE AQ	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	ľO	D209	CUPELLO	CH	D395	ELINI	NU	D573	FIEROZZO	TN

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
D574 D575	FIESCO FIESOLE	CR FI	D750 D751	FOZA FRABOSA SOPRANA	CN CN	D920 D921 D923	GARESSIO GARGALLO	CN NO	E086 E087	GONNESA GONNOSCODINA	CA OR	E258 E259	GUDO VISCONTI GUGLIONESI	MI CB MN
D576 D578 D577	FIESSE FIESSO D'ARTICO FIESSO UMBERTIANO	BS VE RO	D752 D559 D754	FRABOSA SOTTANA FRACONALTO FRAGAGNANO	CN AL TA	D924 D925	GARGAZZONE - GARGAZON. GARGNANO GARLASCO	BS PV	E085 D585 E088	GONNOSFANADIGA GONNOSNO' GONNOSTRAMATZA	CA OR OR	E261 E263 E264	GUIDIZZOLO GUIDONIA MONTECELIO GUIGLIA	RM MO
D579 D583 D582	FIGINO SERENZA FIGLINE VALDARNO FIGLINE VEGLIATURO	CO FI CS	D755 D756 D757	FRAGNETO L'ABATE FRAGNETO MONFORTE FRAINE	BN BN CH	D926 D927 D928	Garlate Garlenda Garniga Terme	LC SV TN	E089 E090 E091	GONZAGA GORDONA GORGA	MN SO RM	E266 E269 E270	GUILMI GURRO GUSPINI	CH VB CA
D586 D587	FILACCIANO FILADELFIA	RM VV	D758 D763	FRAMURA FRANCAVILLA AL MARE	SP CH	D930 D931	GARZENO GARZIGLIANA	CO	E091 E092	GORGO AL MONTICANO GORGOGLIONE	TV MT	E270 E271 E272	GUSSAGO GUSSOLA	BS CR
D588 D589	FILAGO FILANDARI	BG VV	D762 D759	FRANCAVILLA ANGITOLA FRANCAVILLA BISIO	VV AL	D932 D933	GASPERINA GASSINO TORINESE	TO CZ TO	E094 E096	GORGONZOLA GORIANO SICOLI	MI AQ	E273 E280	HONE IDRO	AO BS
D590 D591 D592	FILATTIERA FILETTINO FILETTO	MS FR CH	D760 D765 D761	FRANCAVILLA D'ETE FRANCAVILLA DI SICILIA FRANCAVILLA FONTANA	AP ME BR	D934 D935 D937	GATTATICO GATTEO GATTICO	RE FC NO	E098 E101 E102	GORIZIA GORLA MAGGIORE GORLA MINORE	GO VA VA	E281 E282 E283	IGLESIAS IGLIANO ILBONO	CA CN NU
D593 D594	FILIANO FILIGHERA	PZ PV	D766 D764	Francavilla in Sinni Francavilla Marittima	PZ CS VV	D938 D940	GATTINARA GAVARDO	VC BS AL	E100 E103	GORLAGO GORLE	BG BG	E284 E285	ILLASI ILLORAI	VR SS LC
D595 D596 D597	FILIGNANO FILOGASO FILOTTRANO	IS VV AN	D767 D768 D769	FRANCICA FRANCOFONTE FRANCOLISE	SR CE	D941 D942 D943	GAVAZZÁNA GAVELLO GAVERINA TERME	RO BG	E104 E106 E107	GORNATE-OLONA GORNO GORO	VA BG FE	E287 E288 E289	IMBERSAGO IMER IMOLA	TN BO
D599 D600	FINALE EMILIA FINALE LIGURE	MO SV	D770 D771	FRASCARO FRASCAROLO	AL PV	D944 D945	GAVI GAVIGNANO	AL RM	E109 E111	GORRETO GORZEGNO	GE CN	E290 E291	IMPERIA IMPRUNETA	IM Fl
D604 D605 D606	FINO DEL MONTE FINO MORNASCO FIORANO AL SERIO	BG CO BG	D773 D774 D775	FRASCATI FRASCINETO FRASSILONGO	RM CS TN	D946 D947 D948	GAVIRATE GAVOI GAVORRANO	VA NU GR	E113 E114 E115	GOSALDO GOSSOLENGO GOTTASECCA	BL PC CN	E292 E296 E295	INARZO INCISA IN VAL D'ARNO INCISA SCAPACCINO	VA FI AT
D608 D607	FIORANO CANAVESE FIORANO MODENESE	TO MO	D776 D777	FRASSINELLE POLESINE FRASSINELLO MONFERRATO	RO AL	D949 D951	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO	MN VA	E116 E118	GOTTOLENGO GOVONE	BS CN	E297 E299	INCUDINE INDUNO OLONA	BS VA
D609 D611 D612	FIORDIMONTE FIORENZUOLA D'ARDA FIRENZE	MC PC FI	D780 D781 D782	FRASSINETO PO FRASSINETTO FRASSINO	AL TO CN	D952 D956 D957	GAZZANIGA GAZZO PADOVANO GAZZO VERONESE	BG PD VR	E120 E122 E124	GOZZANO GRADARA GRADISCA D'ISONZO	NO PU GO	E301 E304 E305	Ingria Intragna Introbio	TO VB LC
D613 D614	FIRENZUOLA FIRMO	FI CS	D783 D785	FRASSINORO FRASSO SABINO	MO RI	D958 D959	GAZZOLA GAZZUOLO	PC MN	E125 E126	GRADO GRADOLI	GO VT	E306 E307	INTRODIC INTROD INTRODACQUA	AO AQ
D615 A310 D617	FISCIANO FIUGGI FIUMALBO	SA FR MO	D784 D788 D787	Frasso Telesino Fratta Polesine Fratta Todina	BN RO PG	D960 D961 D962	GELA GEMMANO GEMONA DEL FRIULI	CL RN UD	E127 E128 E130	GRAFFIGNANA GRAFFIGNANO GRAGLIA	LO VT BI	E308 E309 E310	INTROZZO INVERIGO INVERNO E MONTELEONE	CO
D617 D619 D621	FIUMARA FIUME VENETO	RC PN	D789 D790	FRATTAMAGGIORE FRATTAMINORE	NA NA	D963 D964	GEMONIO GENAZZANO	VA RM	E131 E132	GRAGNANO GRAGNANO TREBBIENSE	NA PC	E311 E313	INVERSO PINASCA INVERUNO	TO MI
D622 D624	FIUMEDINISI FIUMEFREDDO BRUZIO	ME CS CT	D791 D793	FRATTE ROSA FRAZZANO'	PU ME	D965 D966	GENGA GENIVOLTA	AN CR	E133 E134	GRAMMICHELE GRANA	CT AT	E314 E317	INVORIO INZAGO	NO MI
D623 D627 M297	FIUMEFREDDO DI SICILIA FIUMICELLO FIUMICINO	UD RM	D794 D796 D797	FREGONA FRESAGRANDINARIA FRESONARA	TV CH AL	D967 D968 D969	GENOLA GENONI GENOVA	CN NU GE	E135 E136 E138	GRANAGLIONE GRANAROLO DELL'EMILIA GRANCONA	BO BO VI	E321 E323 E325	IONADI IRGOLI IRMA	VV NU BS
D628 D629	FIUMINATA FIVIZZANO	MC MS	D798 D799	FRIGENTO FRIGNANO	AV CE	D970 D971	GENURI GENZANO DI LUCANIA	CA PZ	E139 E141	Grandate Grandola ed Uniti	CO	E326 E327	IRSINA ISASCA	MT CN
D630 D631 D634	FLAIBANO FLAVON FLERO	UD TN BS	D802 D803 D804	FRINCO FRISA FRISANCO	AT CH PN	D972 D973 D974	GENZANO DI ROMA GENZONE GERA LARIO	RM PV CO	E142 E143 E144	GRANITI GRANOZZO CON MONTICELLO GRANTOLA	ME ON C AV	E328 E329 E330	ISCA SULLO IONIO ISCHIA ISCHIA DI CASTRO	CZ NA VT
D635 D636	FLORESTA FLORIDIA	ME SR SS	D805 D807	FRONT FRONTINO	TO PU	D975 D977	GERACE GERACI SICULO	CO RC PA	E145 E146	GRANTORTO GRANZE	PD PD	E332 E333	ISCHITELLA ISEO	FG BS
D637 D638 D639	FLORINAS FLUMERI FLUMINIMAGGIORE	AV CA	D808 D810 D811	FRONTONE FROSINONE FROSOLONE	PU FR IS	D978 D980 D981	GERANO GERENZAGO GERENZANO	RM PV VA	E147 E148 E149	GRASSANO GRASSOBBIO GRATTERI	MT BG PA	E334 E335	ISERA ISERNIA ISILI	TN IS NU
D640 D641	FLUSSIO FOBELLO	NU VC	D812 D813	FROSSASCO FRUGAROLO	TO AL	D982 D983	GERGEI GERMAGNANO	NU TO	E150 E151	GRAUNO GRAVEDONA	TN CO	E336 E337 E338	ISNELLO ISOLA D'ASTI	PA AT
D643 D644 D645	FOGGIA FOGLIANISE FOGLIANO REDIPUGLIA	FG BN GO	D814 D815 D817	FUBINE FUCECCHIO FUIPIANO VALLE IMAGNA	AL FI BG	D984 D986 D987	GERMAGNO GERMASINO GERMIGNAGA	VB CO VA	E152 E153 E154	Gravellona Lomellina Gravellona Toce Gravere	PV VB TO	E341 E348 E343	ISOLA DEL CANTONE ISOLA DEL GIGLIO ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITA	GE GR JJA TE
D646 D649	FOGLIZZO FOIANO DELLA CHIANA	TO AR	D818 D819	FUMANE FUMONE	VR FR	D988 D990	GEROCARNE GEROLA ALTA	VV SO BG	E156 E155	Gravina di Catania Gravina in Puglia	CT BA CE	E340 E351	ISOLA DEL LIRI ISOLA DEL PIANO	FR PU
D650 D651	FOIANO DI VAL FORTORE FOLGARIA	BN TN	D821 D823	FUNES - VILLNOSS. FURCI	BZ CH ME	D991 D993 D994	GEROSA GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E158 E159	GRAZZANISE GRAZZANO BADOGLIO	ΑT	E349 E350	ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLE FEMMINE	VR PA
D652 D653 D654	FOLIGNANO FOLIGNO FOLLINA	AP PG TV	D824 D825 D826	FURCI SICULO FURNARI FURORE	ME SA	D995 D996	GESICO GESSATE GESSOPALENA	CA MI CH	E160 E161 E163	GRECCIO GRECI GREGGIO	RI AV VC	E339 E353 E356	ISOLA DI CAPO RIZZUTO ISOLA DI FONDRA ISOLA DOVARESE	KR BG CR
D655 D656	FOLLO FOLLONICA	SP GR	D827 D828	FURTEI FUSCALDO	CA CS	D997 D998	GESTURI GESUALDO	CA AV	E164 E165	GREMIASCO GRESSAN	AL AO	E358 E360	ISOLA RIZZA ISOLA SANT'ANTONIO	VR AL
D660 D661 D662	FOMBIO FONDACHELLI-FANTINA FONDI	LO ME LT	D829 D830 D832	FÜSIĞNANO FUSINE FUTANI	RA SO SA	D999 E001 E003	GHEDI GHEMME GHIFFA	BS NO VB	E167 E168 E169	GRESSONEY-LA-TRINITE' GRESSONEY-SAINT-JEAN GREVE IN CHIANTI	AO AO FI	E354 E345 E346	ISOLA VICENTINA ISOLABELLA ISOLABONA	VI TO IM
D663 D665	FONDO FONNI	TN NU	D834 D835	GABBIONETA BINANUOVA GABIANO	CR AL	E004 E006	GHILARZA GHISALBA	OR BG	E170 E171	GREZZAGO GREZZANA	MI VR	E363 E364	ISORELLA	FG BS
D666 D667 D670	FONTAINEMORE FONTANA LIRI FONTANAFREDDA	AO FR PN	D836 D839 D841	GABICCE MARE GABY GADESCO PIEVE DELMONA	PU AO CR	E007 E008 E009	GHISLARENGO GIACCIANO CON BARUCHELL GIAGLIONE	VC A RO TO	E172 E173 E177	GRIANTE GRICIGNANO DI AVERSA GRIGNASCO	CO CE NO	E365 E366 E367	ISPANI ISPICA ISPRA	SA RG VA
D671 D668	FONTANAROSA FONTANELICE	AV BO	D842 D843	GADONI GAETA	NU LT	E010 E012	GIANICO GIANO DELL'UMBRIA	BS PG	E178 E179	GRIGNO GRIMACCO	TN UD	E368 E369	ISSIGLIO ISSIME	VA TO AO
D672 D673 D674	FONTANELLA FONTANELLATO FONTANELLE	BG PR TV	D844 D845 D847	GAGGI GAGGIANO GAGGIO MONTANO	ME MI BO	E011 E013 E014	GIANO VETUSTO GIARDINELLO GIARDINI-NAXOS	CE PA ME	E180 E182 E184	GRIMALDI GRINZANE CAVOUR GRISIGNANO DI ZOCCO	CS CN VI	E370 E371 E373	ISSO ISSOGNE ISTRANA	BG AO TV
D675 D676	FONTANETO D'AGOGNA FONTANETTO PO	NO VC	D848 D850	GAGLIANICO GAGLIANO ATERNO	BI AQ	E015 E016	GIAROLE GIARRATANA	AL RG CT	E185 E187	GRISOLIA GRIZZANA MORANDI	CS BO	E374 E375	ITALA ITRI	ME
D677 D678 D679	FONTANIGORDA FONTANILE FONTANIVA	GE AT PD	D849 D851 D852	GAGLIANO CASTELFERRATO GAGLIANO DEL CAPO	EN LE CZ	E017 E019	GIARRE GIAVE GIAVENO	SS	E188 E189 E191	GROGNARDO GROMO GRONDONA	AL BG AL	E376 E377	ITTIREDDU ITTIRI IVANO FRACENA	LT SS SS TN TO
D680 M309	FONTE FONTE NUOVA	TV RM	D853 D854	GAGLIATO GAGLIOLE GAIARINE	MC TV	E020 E021 E022	GIAVERA DEL MONTELLO GIBA	TO TV CA TP	E192 E193	GRONE GRONTARDO	BG CR	E378 E379 E380	IVREA IZANO	CR
D681 D682 D683	FONTECCHIO FONTECHIARI FONTEGRECA	AQ FR CE	D855 D856 D858	Gaiba Gaiola Gaiole in Chianti	RO CN SI	E023 E024	GIBELLINA GIFFLENGA GIFFONE	RI	E195 E196 E199	GROPELLO CAIROLI GROPPARELLO GROSCAVALLO	PV PC TO	E274 E381 E382	JELSI	CZ CB RM
D684 D685	FONTENO FONTEVIVO	BG PR	D859 D860	GAIRO GAIS - GAIS. GALATI MAMERTINO	NU BZ	E025 E026 E027	GIFFONI SEI CASALI GIFFONI VALLE PIANA	RC SA SA VB	E200 E201 E202	GROSIO GROSOTTO GROSSETO	SO SO	E386 F387	JERAGO CON ORAGO JERZU	VA NU
D686 D688 D689	FONZASO FOPPOLO FORANO	BL BG RI	D861 D862 D863	GALATI MAMERTINO GALATINA GALATONE	ME LE LE	E028 E029 E030	GIGNESE GIGNOD GILDONE	AO CB CZ	E202 E203 E204	GROSSETO GROSSO GROTTAFERRATA	GR TO RM	E388 C388 E320	JESI JESOLO	AN VE FE
D691 D693	FORCE FORCHIA	AP BN	D864 D865	GALATRO GALBIATE	RC LC FC	E031 E033 E034 E036	GIMIGLIANO GINESTRA	PZ	E205 E206	GROTTAGLIE GROTTAMINARDA	TA AV	E389 E390	JOPPOLO JOPPOLO GIANCAXIO	VV AG
D694	FÓRCOLA FORDONGIANUS FORENZA	SO OR PZ	D867 D868 D869	GALEATA	FC LO VA	E034 E036 E037	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI GINOSA GIOI		E207 E208 E209	GROTTAMMARE GROTTAZZOLINA GROTTE	AP AP	E391 E394 E423	JOVENCAN LA CASSA	AO TO TO
D697 D700	FORESTO SPARSO FORGARIA NEL FRIULI	BG UD	D870 D872	GALLESE GALLIATE	VT NO	E037 E040 E038 E039	GIOIA DEI MARSI GIOIA DEL COLLE	۸О	E210 E212	GROTTE DI CASTRO GROTTERIA	AG VT RC	E425 A308	LA MADDALENA LA MAGDELEINE	SS AO
D701 D702 D704	FORINO FORIO FORLI'	AV NA	D871 D873 D874	GALLIATE LOMBARDO GALLIAVOLA GALLICANO	VA PV LU	E041	GIOIA SANNITICA GIOIA TAURO	BA CE RC RC ME	E213 F214	GROTTOLE GROTTOLELLA GRUARO	MT AV VE	E430 E458 E463	LA MORRA LA SALLE LA SPEZIA	CN AO
D703 D705	FORLI' DEL SANNIO FORLIMPOPOLI	FC IS FC	D875 D876	GALLICANO NEL LAZIO GALLICCHIO	RM PZ	E044 E043 E045	GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA GIOVE	TR	E215 E216 E217	GRUGLIASCO GRUMELLO CREMONESE ED UNI	to Iti cr	E470 E491	la thuile La valle - Wengen.	SP AO BZ
D706 D707 D708	FORMAZZA FORMELLO	VB RM LT	D878 D879	Galliera Galliera veneta	BO PD	E047 E048 E049	GIOVINAZZO GIOVO GIRASOLE	BA TN NU	E219 E221 E222	GRUMFILO DEL MONTE	BG PZ	E490 E392 E393	LA VALLE AGORDINA LABICO	BL RM
D708 D709 D710	FORMIA FORMICOLA FORMIGARA	CE CR	D881 D882 D883	GALLINARO GALLIO GALLIPOLI	FR VI LE CE	E050 E051	GIRIFALCO GIRONICO	CZ CO CH	E223 E224	GRUMENTO NOVA GRUMES GRUMO APPULA GRUMO NEVANO	TN BA NA	E395 E396	LABRO LACCHIARELLA LACCO AMENO	RI MI NA
D711 D712	FORMIGINE FORMIGLIANA	AC WO	D884 D885	GALLO MATESE GALLODORO	ME	F0.52	GISSI GIUGGIANELLO	LE	E226 E227 E228	GRUMOLO DELLE ABBADESSI GUAGNANO	LE	E397 E398	LACEDONIA LACES - LATSCH.	AV BZ
D713 D714 D715	FORMIGNANA FORNACE FORNELLI	FE TN IS	D886 D888 D889	GALZIGNANO TERME	CE NU PD	E053 E054 E055 E057	GIUGLÍANO IN CAMPANIA GIULIANA GIULIANO DI ROMA	NA PA FR	F229	GUALDO GUALDO CATTANEO GUALDO TADINO	MC PG PG	E400 M212 E401	LACONI LADISPOLI LAERRU	NU RM SS
D718 D719	FORNI AVOLTRI FORNI DI SOPRA FORNI DI SOTTO	UD UD	D890 D891	GAMALERO GAMBARA	AL BS	E056 E058	GIULIANO TEATINO GIULIANOVA	CH	E230 E232 E233	Gualtieri Gualtieri Sicamino'	RE ME	E402 E403	LAGANADI LAGHI	RC VI
D720 D725 D726	FORNI DI SOTTO FORNO CANAVESE FORNO DI ZOLDO FORNOVO DI TARO	UD TO BL	D892 D894 D895	GAMBARANA GAMBASCA GAMBASSI TERME	PV CN FI	E059 E060 E061	GIUNCUGNANO GIUNGANO GIURDIGNANO	LÜ SA LE	E234 E235 E236	Guamaggiore Guanzate Guarcino	CA CO FR	E405 E406 E407	LAGLIO LAGNASCO LAGO	CO CN CS PZ
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	PR BG	D896 D897	GAMBATESA GAMBELLARA	CB VI	E062 E063 E064	GIUSSAGO GIUSSANO	PV MI SV	E240 E237	GUARDA VENETA GUARDABOSONE GUARDAMIGLIO	RO VC LO	E409	LAGONEGRO LAGOSANTO LAGUNDO - ALGUND.	PZ FE BZ
D730 D731	FORTEZZA - FRANZENSFESTEN	LU	D898 D899 D901	GAMBERALE GAMBETTOLA GAMBOLO'	CH FC PV	E065	GIUSTENICE GIUSTINO GIUSVALLA	SV TN SV TO	E238 E239	GUARDAMIGLIO GUARDAVALLE GUARDEA	LO CZ TR	E414	LAIGUEGLIA	BZ SV MI
D732 D733 D734	FORTUNAGO FORZA D'AGRO' FOSCIANDORA	ME	D902 D903	GAMBUGLIANO GANDELLINO	VI BG	E066 E067 E068	GIVOLETTO GIZZERIA	CZ	E241 E245 E246	Guardia Lombardi Guardia Perticara	AV PZ	E415 E416 E417	LAINO BORGO	CO CS
D735 D736 D738	FOSDINOVO FOSSA	MS AQ CH	D905 D906 D907	GANDINO GANDOSSO GANGI	BG BG PA	E069 E071	GLORENZA - GLURNS. GODEGA DI SANT'URBANO GODIASCO	BZ TV PV	E242 E249	GUARDIA PIEMONTESE GUARDIA SANFRAMONDI GUARDIAGRELE	CS BN	E419 E420	LAINO CASTELLO	CO CS CS BZ BZ
D740 D741	FOSSACESIA FOSSALTA DI PIAVE FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE VE	D909 D910	GARAGUSO GARBAGNA	MT AL	E072 E074 E078	GODRANO GOITO	PA MN	E243 E244 E248	GUARDIAGRELE GUARDIALFIERA GUARDIAREGIA GUARDISTALLO	CH CB CB	E421 E413 E422	LAJATICO LALLIO	PI BG
D737 D742	FOSSALTO FOSSANO	CB CN	D911 D912	GARBAGNA NOVARESE GARBAGNATE MILANESE GARBAGNATE MONASTERC	NO	E078 E079 E081	GOLASECCA GOLFERENZO	VA PV	E248 E250 E251	GUARENE	PI CN	E424 E426	LAMA DEI PELIGNI LAMA MOCOGNO	CH MO
D745 D744 D748	FOSSATO DI VICO FOSSATO SERRALTA FOSSO'	PG CZ VE	D913 D915 D917	GARDA GARDONE RIVIERA	VR BS	M274 E082 E083	GOLFO ARANCI GOMBITO GONARS	SS CR UD	E252 E253 E255	Guasila Guastalla Guazzora	CA RE AL	E428 M208 E429	LAMBRUGO LAMEZIA TERME LAMON	CO CZ BL
D749	FOSSOMBRONE	PÜ	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	E084	GONI	CA	E256	GUBBIO	PĞ	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
E432 E433	LAMPORECCHIO LAMPORO	PT VC	E610 E611	LISCATE LISCIA	MI CH	E342 E793	MADESIMO MADIGNANO	SO CR	E963 E965	MARMORA MARNATE	CN VA	F133 F134	MERCALLO	LC VA
E434 E435	LANA - LANA. LANCIANO	BZ CH	E613 E614	LISCIANO NICCONE LISIGNAGO	PG TN	E794	MADONE MADONNA DEL SASSO	BG VB LT	E967	MARONE MAROPATI	BS RC	F135 F136	MERCATELLO SUL METAURO MERCATINO CONCA	PU PU
E436 E437	LANDIONA LANDRIANO	NO PV	E615 E617	LISIO LISSONE	CN MI	E795 E798 E799	MAENZA MAFALDA	LT CB	E968 E970 E971	MAROSTICA MARRADI	VI FI	F138 F139	MERCATO SAN SEVERINO	SA FC
E438 E439	LANGHIRANO LANGOSCO	PR PV	E620 E621	LIVERI LIVIGNO	NA SO	E800 E801	MAGASA MAGENTA	BS MI	E972 E973	MARRUBIU MARSAGLIA	OR CN	F140 F141	MERCENASCO MERCOGLIANO	TO AV
E441 C767	LANUSEI LANUVIO	NU RM	E622 E623	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA LIVO	A BL CO	E803 E804	MAGGIORA MAGHERNO	NO PV	E974 E975	MARSALA MARSCIANO	TP PG	F144 F145	MERGO	UD AN
E443 E444	LANZÁDA LANZÓ D'INTELVI	SO CO	E624 E625	LIVÔ LIVORNO	TN LI	E805 E806	MAGIONE MAGISANO	PG CZ	E976 E977	MARSICO NUOVO MARSICOVETERE	PZ PZ	F146 F147	MERGOZZO	VB ME
E445 E447	LANZO TORINESE LAPEDONA	TO Ap	E626 E627	LIVORNO FERRARIS LIVRAGA	VC LO	E809 E808	MAGLIANO ALFIERI MAGLIANO ALPI	CN CN AQ	E978 E979	Marta Martano	VT LE	F148 F149	MERLINO	PD LO
E448 E450	LAPIO LAPPANO	AV CS	E629 E630	LIZZANELLO LIZZANO	LE TA	E811 E807	Magliano de' Marsi Magliano di Tenna	AP	E980 E981	Martellago Martello - Martell.	VE BZ	F151 F152	MESAGNE	CO BR
A345 E451	L'AQUILA LARCIANO	aq Pt	A771 E632	LIZZANO IN BELVEDERE LOANO	BO SV	E810 E813	MAGLIANO IN TOSCANA MAGLIANO ROMANO	GR RM	E982 E983	Martignacco Martignana di Po	UD CR	F153 F154	MESENZANA	SO VA
E452 E454	LARDARO LARDIRAGO	TN PV	E633 E635	LOAZZOLO LOCANA	AT TO	E812 E814	MAGLIANO SABINA MAGLIANO VETERE	ri Sa Le	E984 E986	MARTIGNANO MARTINA FRANCA	LE TA	F155 F156	MESOLA	MI FE
E455 M207	LARI LARIANO	PI RM	E639 E638	LOCATE DI TRIULZI LOCATE VARESINO	CO	E815 E816	MAGLIE MAGLIOLO	SV	E987 E988	Martinengo Martiniana po	BG CN	F157 F158	MESSINA	KR ME
E456 E464	LARINO LAS PLASSAS	CB CA	E640 E644	LOCATELLO LOCERI	BG NU	E817 E818	MAGLIONE MAGNACAVALLO	MN	E989 E990	MARTINSICURO MARTIRANO	TE CZ	F161 F162	META	PD NA
E457 E459	LASA - LAAS. LASCARI	BZ PA	E645 D976	LOCOROTONDO LOCRI	BA RC	E819 E821	MAGNAGO MAGNANO	MI BI	E991 E992	MARTIRANO LOMBARDO MARTIS	CZ SS	F164 F165	MEZZAGO	TO MI
E461 E462	LASINO LASNIGO	TN CO	E646 E647	LOCULI LODE'	NU	E820 E825	MAGNANO IN RIVIERA MAGOMADAS	UD NU	E993 E994	MARTONE MARUDO		F168 F170	MEZZANA BIGLI	TN PV
E465 E466	LASTEBASSE LASTRA A SIGNA	VI FI	E648 E651	LODI VECCHIO	TO TO	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO - MARGREID AN DE	. BZ	E995 B689	MARUGGIO MARZABOTTO	TA BO	F167	MEZZANA RABATTONE	PV
E467 E468	LATERA LATERINA	VT AR	E649 E652	LODINE LODRINO	NU BS	E830 E834	MAGREGLIO MAIDA	CO CZ CS VV	E999 E998	MARZANO MARZANO APPIO	PV CE	F173	MEZZANE DI SOTTO MEZZANEGO	VR GE
E469 E471 E472	LATERZA LATIANO LATINA	TA BR LT	E654 E655	LOGRATO LOIANO	BS BO	E835 E836	MAIERA' MAIERATO	VV AN	E997 F001	MARZANO DI NOLA MARZI	AV CS VA	F174 F175	MEZZANINO	PR PV TN
E472 E473 E474	LATINA LATISANA LATRONICO	UD PZ	M275 E656 E658	LOIRI PORTO SAN PAOLO LOMAGNA LOMASO	SS LC TN	E837 E838 E839	MAIOLATI SPONTINI MAIOLO MAIORI	PU SA	F002 M270 F003	MARZIO MASAINAS MASATE	CA MI	F176 F181	MEZZEGRA	CO
E475 E476	LATTARICO LAUCO	CS UD	E659 E660	LOMAZZO LOMBARDORE	CO	E840 E841	MAICKI MAIRAGO MAIRANO	LO	F003 F004 F005	MASCALI MASCALUCIA	CT CT	F182 F183 F184	MEZZOCORONA	TN PA
E480 E479	LAUREANA CILENTO LAUREANA DI BORRELLO	SA RC	E661 E662	LOMBRIASCO LOMELLO	TO PV	E842 E833	MAISSANA MAJANO	LO BS SP UD	F006 F007	MASCHITO MASCIAGO PRIMO	PZ VA	F186 F187	MEZZOLDO	BG TN
E481 E482	LAUREGNO - LAUREIN. LAURENZANA	ΒZ	E664 E665	LONA LASES LONATE CEPPINO	TN VA	E843 E844	MALAGNINO MALALBERGO	CR BO	F009 F010	MASER MASERA	TV VB	F188 F189	MEZZOMERICO	NO BI
E483 E484	LAURIA LAURIANO	PZ PZ TO	E666 E667	LONATE POZZOLO LONATO	VA BS	E847 E848	MALBORGHETTO-VALBRUNA MALCESINE	UD VR	F011 F012	MASERA' DI PADOVA MASERADA SUL PIAVE	PD TV	F190 F191	MIANE MIASINO	TV NO
E485 E486	LAURINO LAURITO	SA SA	E668 E669	LONDA LONGANO	FI IS	E850 E851	MALEGNO	TN BS	F013 F016	MASI MASI TORELLO	PD FE	F192 F193	MIAZZINA	VB RI
E487 E488	LAURO LAVAGNA	AV GE	E671 E672	LONGARE LONGARONE	VI BL	E852	MALEO MALESCO	10	F015 F017	MASIO MASLIANICO	AL	F194 F196	MIGGIANO	LË CH
E489 E492	LAVAGNO LAVARONE	VR TN	E673 E674	LONGHENA LONGI	BS ME	E853 E854 E855	MALETTO MALFA	VB CT ME	F019 F020	MASON VICENTINO MASONE	VI	F198 F199	MIGLIARINO	FE FE
E493 E494	LAVELLO LAVENA PONTE TRESA	PZ VA	E675 E677	LONGIANO LONGOBARDI	FC CS	E856 E858	MALGESSO MALGRATE	VA LC CS	F023 F022	MASSA MASSA D'ALBE	MS AQ	F200 F201	MIGLIERINA	CZ MT
E496 E497	LAVENO-MOMBELLO LAVENONE	VA BS	E678 E679	LONGOBUCCO LONGONE AL SEGRINO	ČŠ CO	E859 E860	MALITO MALLARE	ČŠ SV	M289 F025	MASSA DI SOMMA MASSA E COZZILE	NA PT	F202 F203	MIGNANEGO	GE
E498 E500	LAVIANO LAVIS	SA TN	E681 E682	LONGONE SABINO LONIGO	RI VI	E862 E863	MALLES VENOSTA - MALS. MALNATE	BZ VA	F021 F026	MASSA FERMANA MASSA FISCAGLIA	AP FE	F205 F206	MILANO	MI ME
E502	LAZISE LAZZATE	VR MI	E683 E684	LORANZE' LOREGGIA	TO PD	E864 E865	MALO MALONNO	VI BS	F029 F030	MASSA LOMBARDA MASSA LUBRENSE	RA NA	E618 F207	MILENA	CL
E504 E506 E505	LECCE LECCE NEI MARSI	LE AQ	E685 E687	LOREGLIA LORENZAGO DI CADORE	VB BL	E866 E868	MALOSCO MALTIGNANO	TN AP	F032 F024	MASSA MARITTIMA MASSA MARTANA	GR PG	F208 F209	MILIS	OR A CT
E507 E509	LECCO LEFFE	LC BG	E688 E689	LORENZANA LOREO	PI RO	E869 E870	MALVAGNA MALVICINO	ME	F027 F028	MASSAFRA MASSALENGO	TA LO	F210 F213	MILITELLO ROSMARINO	ME SV
E510 E512	LEGGIUNO LEGNAGO	VA VR	E690 E691	LORETO LORETO APRUTINO	AN PE	E872	MALVITO MAMMOLA	AL CS RC NU	F033 F035	MASSANZAGO MASSAROSA	PD LU	F214 F216	MILO MILZANO	CT BS
E514 E515	LEGNANO LEGNARO	MI PD	E692 E693	LORIA LORO CIUFFENNA	TV AR	E873 E874 E875	MAMOIADA MANCIANO	GR	F037 F041	MASSAZZA MASSELLO	BI TO	F217 F218	MINEO MINERBE	CT VR
E517 E518	LEI LEINI	NU TO	E694 E695	LORO PICENO LORSICA	MC GE	E876 E877	MANDANICI MANDAS	ME CA CS	F042 F044	MASSERANO MASSIGNANO	BI AP	F219 F221	MINERBIO MINERVINO DI LECCE	BO LE
E519 E520	LEIVI LEMIE	GE TO	E698 E700	LOSINE LOTZORAI	BS NU	E878 B632	MANDATORICCIO MANDELA	RM	F045 F046	MASSIMENO MASSIMINO	TN SV	F220 F223	MINORI	BA SA
E522 E523	LENDINARA LENI	RO ME	E704 E705	LOVERE LOVERO	BG SO	E879 E880	MANDELLO DEL LARIO MANDELLO VITTA	NO	F047 F048	MASSINO VISCONTI MASSIOLA	NO VB	F224 F225	MINTURNO MINUCCIANO	LT LU
E524 E525 E526	LENNA LENNO	BG CO BS	E706 E707	LOZIO LOZZA	BS VA	E882 E883	MANDURIA MANERBA DEL GARDA	TA BS BS	F050 F051	MASULLAS MATELICA	OR MC MT	F226 F229	MIRA	SV VE
E527	LENO LENOLA	LT	E709 E708	LOZZO ATESTINO LOZZO DI CADORE	PD BL	E884 E885	MANERBIO MANEREDONIA	FG	F052 F053	MATERA MATHI	TO	F230 F231	MIRARFITA IMRACCARI	AV CT
E528 E530	LENTA LENTATE SUL SEVESO	MI VC	E711 E712	LOZZOLO LU	VC AL VT	E887 E888	MANGO MANGONE	CN CS CT PN AV	F054 F055	MATINO MATRICE	LE CB	F235 F232	MIRABELLO MIRABELLO MONFERRATO MIRABELLO SANNITICO	FE AL CB
E531 C562 E532	LENTELLA LENTIAI LENTINI	CH BL SR	F715	Lubriano Lucca Lucca Sicula	ĹU	M283 E889 E891	MANIACE MANIAGO MANOCALZATI	PN	F058 F059 F061	MATTIE MATTINATA MAZARA DEL VALLO	TO FG	F233	MIRADOLO TERME MIRANDA	PV IS
E535	LEONESSA	RI	E716	LUCERA	AG FG AR	E892 E893	MANOPPELLO	PE TV	F063 F064	MAZZANO MAZZANO ROMANO	BS RM	F240	MIRANDOLA	MO VE
E536 E537 E538	LEONFORTE LEPORANO LEQUILE	EN TA LE	E718 E719 E722	LÚCIGNANO LUCINASCO LUCITO	IM CB	E894 E896	MANSUE' MANTA MANTELLO	CN SO	F065 F066	MAZZARINO MAZZARRA' SANT'ANDREA	CL ME	F241 F242 F244	MIRIO	ME RN
E540 E539	LEQUIO BERRIA LEQUIO TANARO	CN CN	E723 E724	LUCO DEI MARSI	AQ	E897 E899	MANTOVA MANZANO	MN UD	M271 F067	MAZZARRONE MAZZE'	CT TO	F243 F246	MISANO DI GERA D'ADDA	BG PA
E541 E542	LERCARA FRIDDI LERICI	PA SP	F726	LUCOLI LUGAGNANO VAL D'ARDA LUGNACCO	PC TO	E900 E901	MANZIANA MAPELLO	RM	F068	MAZZIN MAZZO DI VALTELLINA	TN SO	F247 F248	MISINTO	MI
E543 E544	LERMA LESA	AL NO	E727 E729 E730	LUGNANO IN TEVERINA LUGO	TR RA	E902 E903	MARA	BG SS CA	F070 F074 F073	MEANA DI SUSA MEANA SARDO	TΟ	F2/19	MISSANFIIO	PZ CT
E546 E547	LESEGNO LESIGNANO DE' BAGNI	CN PR	E731	LUGO DI VICENZA LUINO	VI VA	FQ∩./	MARACALAGONIS MARANELLO MARANO DI NAPOLI	MO NA	F078 F080	MEDA MEDE	D\/	F251	MISTERBIANCO MISTRETTA MOASCA	ME AT
E549	LESINA LESMO	FG MI	E735 E736 E737	LUISAGO LULA	CO NU	E906 E911 E908 E910 E914 E915	MARANO DI NAPOLI MARANO DI VALPOLICELLA MARANO EQUO MARANO LAGUNARE MARANO MARCHESATO MARANO PRINCIPATO MARANO PRINCIPATO	VR	F081 F082	MEDEA MEDESANO	ĠŎ PR	F256 F257 F258	MOCONESI MODENA	GE MO
E550 E551 E552	LESSOLO LESSONA	TO Bi	E738	LUMARZO LUMEZZANE	GE BS	E910 E914	MARANO LAGUNARE MARANO MARCHESATO	RM UD CS CS MO	F083 F084	MEDICINA MEDIGLIA	BO MI	F258 F259 F261	MODICA MODIGLIANA	RG FC
E553 E554	LESTIZZA LETINO	UD CE	E742 E743	LUNAMATRONA LUNANO	CA PU	F9()5		CS MO	F085 F086	MEDOLAGO MEDOLE	MN	F262	MODUGNO	NU BA
E555 E557	LETOJANNI LETTERE	ME NA	B387 E745	LÜNGAVILLA LUNGRO LUOGOSANO	PV CS	E907 E912 E917	MARANO TICINO MARANO VICENTINO	NO VI	F087 F088	MEDOLLA MEDUNA DI LIVENZA	MO TV	F263 F265	MOENA MOGGIO	TN LC
F558	LETTOMANOPPELLO LETTOPALENA	PE CH SP	E746 E747	LUOGOSANO LUOGOSANTO	AV SS CB	E917 E919 E921	MARANZANA MARATEA MARCALLO CON CASONE	AT PZ	F089 F091	MEDUNO MEGLIADINO SAN FIDENZIO MEGLIADINO SAN VITALE	PN PD	F266 F267	MOGGIO UDINESE	MN MN
E559 E560 E562	LEVANTO LEVATE	RG.	E748 E749	LUPARA LURAGO D'ERBA	CO	F922		MN	F092 F093	MEINA	NO	F268 F269	MOGLIANO VENETO	MC TV
E563 E564	LEVERANO LEVICE	EN TN	E750 E751 E752	LURAGO MARINONE LURANO LURAS	CO BG	E923 E924 E925	MARCEDUSA MARCELLINA	CZ RM	F094 F095	MEL MELARA MELAZZO	BL RO	F270 F272 F274	MOGORELLA MOGORO MOIANO	OR OR
E565 E566	LEVICO TERME LEVONE LEZZENO	TN TO	E752 E753 E754	LURATE CACCIVIO	SS CO CE	E925 E927 E928	MARCELLINARA MARCETELLI	CZ RI	F096 F097	MELDOLA	AL FC	F275	MOIMACCO	BN UD
E566 E569 E570	LIBERI	TO CO CE	E/5/	LUSCIANO LUSERNA	TN	F929	MARCHENO MARCHIROLO	RM CZ RI BS VA LI LI	F098 F100	MELE MELEGNANO	GE MI	F277 F276	MOIO DE' CALVI	ME BG
E571 E573 E574	LIBRIZZI LICATA	ME AG	E758 E759 E760	Luserna san Giovanni Lusernetta Lusevera	TO TO UD	E930 E931 E932	MARCIANA MARCIANA MARINA	LI	F101 F102 F104	MELENDUGNO MELETI	LE LO PZ	F278 F279	MOIO DELLA CIVITELLA MOIOLA MOLA DI BARI	SA CN
E576	LICCIANA NARDI LICENZA	MS RM	E761	LUSIA	RO	E933	MARCIANISE MARCIANO DELLA CHIANA	CE AR	F105	MELICUCCA' MELICUCCO	RC RC SR	F281	MOLARE	BA AL
E578 E581	LICODIA EUBEA LIERNA	CT LC	E762 E763	LUSIANA LUSIGLIE'	VI TO	E934 E936	MARCIGNAGO MARCON	PV VE	F10/	MELILLI	SR SR	F284	MOLAZZANA MOLFETTA	LU BA
E583 E584 E585	LIGNANA LIGNANO SABBIADORO LIGONCHIO	VC UD	E764 E767 E769	LÚSÓN - LÚSEN. LÚSTRA	BZ SA VA	E938 E939	MAREBBE - ENNEBERG. MARENE	BZ CN TV	F108 F109	MELISSA MELISSANO MELITO DI NAPOLI	KR LE	F286	MOLINA ATERNO MOLINA DI LEDRO	AQ TN
E586	LIGOSULLO	RE UD	E770	LUVINATE LUZZANA	BG	E939 E940 E941	MARENO DI PIAVE MARENTINO	TO	F111 F112	MELITO DI PORTO SALVO	NA RC	F287	MOLINARA MOLINELLA	BN BO
E587 E588	LILLIANES LIMANA	AO BL	E772 E773	LUZZARA LUZZI	RE CS	E944 E945	MARETTO MARGARITA	AT CN	F110 F113	MELITO IRPINO MELIZZANO	AV BN	F290 F293 F294	MOLINI DI TRIORA MOLINO DEI TORTI	IM AL CB
E589 E590 E591	LIMATOLA LIMBADI	BN VV	E775 E777 E778	MACCAGNO MACCASTORNA MACCHIA D'ISERNIA	VA LO	E946 E947 E949	MARGHERITA DI SAVOIA MARGNO	FG LC MN	F115	MELLO MELLO	SO	F295	MOLITERNO	PZ CR
E592	LIMBIATE LIMENA	MI PD	E780	Macchia Valfortore	IS CB	E951	MARIANA MANTOVANA MARIANO COMENSE MARIANO DEL FRIULI	CO	F117 F118	MELPIGNANO MELTINA - MOLTEN.	LE BZ	F297 F301	MOLOCHIO MOLOCHIO	PZ VC RC LC CO VI
E593 E594 E597	LIMIDO COMASCO LIMINA	CO ME	E779 E782	MACCHIAGODENA MACELLO MACERATA	IS TO	E952 E953 E954	MARIANO DEL FRIULI MARIANOPOLI MARIGLIANELLA	GO CL	F119 F120	MELZO MENAGGIO MENAGOLA	WI CO	F304 F305	MOLTENO MOLTRASIO MOLVENA	CO
E596	LIMONE PIEMONTE LIMONE SUL GARDA	CN BS CB PV	E784	MACERATA CAMPANIA	MC CE	E955	MARIGLIANELLA MARIGLIANO MARINA DI GIOIOSA IONICA MARINEO	NA NA	F121 F122	MENAROLA MENCONICO	PV	F307	MOLVENO	TN
E599 E600 E602	LIMÓSANÓ LINAROLO LINGUAGLOSSA	PV CT	E786 E787	MACERATA FELTRIA MACHERIO MACLODIO	PU MI BS	E955 E956 E957 E958	MARINA DI GIOIOSA IONICA MARINEO MARINO	PA	F122 F123 F125 F126	MENDATICA MENDICINO MENFI	IM CS AG	F308	MOMBALDONE MOMBARCARO MOMBAROCCIO	AT CN PU
E602 E605 E606	LIONI LIPARI	AV ME	E788 E789	MACIODIO MACOMER MACRA	NU PS	E959	MARLENGO - MARLING. MARLIANA	RM BZ PT	F126 F127 F130	MENTANA MEOLO	RM VE	F310 F311 F312	MOMBARI 1770	AT CN
E607 E608	LIPARI LIPOMO LIRIO	CO PV	E790 E791	MACKA MACUGNAGA MADDALONI	VB CE	E961	MARMENTINO MARMIROLO		F131	MERANA MERANO - MERAN.	AL	F312 F315 F313	MOMBELLO DI TORINO	TO AL
2000		1 4	L/ / I	UNI	CL	L/UZ		, Y 11 N	1132	IOI TO MEIONIN.	UL	1013	OMIDELLO MONIERNATO	ΛL

COD.	COMUNE PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
F316 F317	MOMBERCELLI AT MOMO NO	F450 F448	MONTECALVO IN FOGLIA MONTECALVO IRPINO	PU AV	F654 F655	MONTEU ROERO MONTEVAGO	CN AG	F830 F832	MUSSOMELI MUZZANA DEL TURGNANO	CL	F998	ODALENGO GRANDE ODALENGO PICCOLO	AL AL
F318 F319 F320	MOMPANTERO TO MOMPEO RI MOMPERONE AL	F449 F452 F453	MONTECALVO VERSIGGIA MONTECARLO MONTECAROTTO	PV LU AN	F656 F657 F659	MONTEVARCHI MONTEVECCHIA MONTEVEGLIO	AR LC BO	F833 F835 F836	MUZZANO NAGO-TORBOLE NALLES - NALS.	BI TN BZ	G001	ODERZO ODOLO OFENA	TV BS AQ
F322 F323 F324	MONACILIONI CB MONALE AT MONASTERACE RC	F454 F455	MONTECASSIANO MONTECASTELLO	MC AL	F660 F661	MONTEVERDE MONTEVERDI MARITTIMO	AV Pl	F837 F838 F839	NANNO NANTO	TN VI	G003	OFFAGNA OFFANENGO	AN CR
F325	MONASTERO BORMIDA AT	F457 A561	MONTECASTRILLI MONTECATINI TERME	TR PT	F662 F666	MONTEVIALE MONTEZEMOLO	VI CN	F840	NAPOLI NARBOLIA	NA OR	G006	OFFIDA OFFLAGA	AP BS
F327 F326 F329	MONASTERO DI LANZO TO MONASTERO DI VASCO CN MONASTEROLO CASOTTO CN	F458 F461 F462	MONTECATINI VAL DI CECIN, MONTECCHIA DI CROSARA MONTECCHIO	A PI VR TR	F667 F668 F672	MONTI MONTIANO MONTICELLI BRUSATI	SS FC BS	F841 F842 F843	NARCAO NARDO' NARDODIPACE	CA LE VV	G008	OGGEBBIO OGGIONA CON SANTO STEFAN	VB VO VA LC
F328 F330	MONASTEROLO CASOTTO CN MONASTEROLO DEL CASTELLO BG MONASTEROLO DI SAVIGLIANO CN	F463 F464	MONTECCHIO EMILIA MONTECCHIO MAGGIORE	RE VI	F671 F670	MONTICELLI BROSATI MONTICELLI D'ONGINA MONTICELLI PAVESE	PC PV	F844 F845	NARNI NARO	TR AG	G010	OGGIONO OGLIANICO OGLIASTRO CILENTO	TO SA
F332 F333	MONASTIER DI TREVISO TV MONASTIR CA	F465 F469	MONTECCHIO PRECALCINO MONTECHIARO D'ACQUI		F674 F675	MONTICELLO BRIANZA MONTICELLO CONTE OTTO	LC VI	F846 F847	NARŽOLE NASINO	CN SV	G015 G016	OLBIA OLCENENGO	SS VC
F335 F336	MONCALIERI TO MONCALVO AT	F468 F473	MONTECHIARO D'ASTI MONTECHIARUGOLO	AT PR	F669 F471	MONTICELLO D'ALBA MONTICHIARI	CN BS	F848 F849	NASO NATURNO - NATURNS.	ME BZ	G019	OLDENICO OLEGGIO	NO NO
D553 F337 F338	MONCENISIO TO MONCESTINO AL MONCHIERO CN	F474 F475 F477	MONTECICCARDO MONTECILFONE MONTECOMPATRI	PU CB RM	F676 F677 M302	MONTICIANO MONTIERI MONTIGLIO MONFERRATO	SI GR AT	F851 F853 F852	NAVE NAVE SAN ROCCO NAVELLI	BS TN AQ	G021	OLEGGIO CASTELLO OLEVANO DI LOMELLINA OLEVANO ROMANO	NO PV RM
F340 F341 F342	MONCHIO DELLE CORTI PR MONCLASSICO TN	F478 F479	MONTECOPIOLO MONTECORICE	PU SA	F679 F680	MONTIGNOSO MONTIRONE	MS BS AO	F856 F857 F858	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS NAZZANO	S. BZ RM	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO OLGIATE COMASCO OLGIATE MOLGORA	SA CO LC
F343	MONCRIVELLO VC MONCUCCO TORINESE AT	F480 F481	MONTECORVINO PUGLIANO MONTECORVINO ROVELLA	SA	F367 F681	MONTJOVET MONTODINE	CR	F859	NE NEBBIUNO	GE NO	G028	OLGIATE OLONA	VA
F346 F347 F348	MONDAINO RN MONDAVIO PU MONDOLFO PU	F482 F483 F484	MONTECOSARO MONTECRESTESE MONTECRETO	MC VB MO	F682 F685 F687	MONTOGGIO MONTONE MONTOPOLI DI SABINA	GE PG RI	F861 F862 F863	NEGRAR NEIRONE NEIVE	VR GE CN	G031	Olginate Oliena Oliva gessi	LC NU PV
F351 F352	MONDOVI' CN MONDRAGONE CE	F487 F489	MONTEDINOVE MONTEDORO	AP CL	F686 F688	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO MONTORFANO	O PI CO TE	F864 F865	NEMBRO NEMI	BG RM	G034 G036	OLIVADI OLIVERI	CZ ME
F354 F355	MONEGLIA GE MONESIGLIO CN	F491 F492	MONTEFALCIONE MONTEFALCO	AV PG	F690 F689	MONTÓRIO AL VOMANO MONTORIO NEI FRENTANI	CB	F866 F867	NEMOLI NEONELI	PZ OR	G040	OLIVETO CITRA OLIVETO LARIO OLIVETO LUCANO	SA LC
F356 F358 F359	MONFALCONE GO MONFORTE D'ALBA CN MONFORTE SAN GIORGIO ME	F493 F494 F495	MONTEFALCONE APPENNING MONTEFALCONE DI VAL FORTOR MONTEFALCONE NEL SANNIG	RE BN	F692 F693 F694	MONTORIO ROMANO MONTORO INFERIORE MONTORO SUPERIORE	RM AV AV	F868 F870 F871	NEPI NERETO NEROLA	VT TE RM	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	MT IM AL
F360 F361	MONFUMO TV MONGARDINO AT	F496 F497	MONTEFANO MONTEFELCINO	MC PU	F696 F697	MONTORSO VICENTINO MONTOTTONE	VI AP	F872 F874	NERVESA DELLA BATTAGLIA NERVIANO	TV MI	G044	OLIVOLA OLLASTRA OLLOLAI	OR NU
F363 F364 F365	MONGHIDORO BO MONGIANA VV MONGIARDINO LIGURE AL	F498 F499 F500	MONTEFERRANTE MONTEFIASCONE MONTEFINO	CH VT TE	F698 F701	MONTRESTA MONTU' BECCARIA MONVALLE	NU PV VA	F876 F877 F878	NESPOLO NESSO	RI CO BI	G046	OLLOMONT OLMEDO	AO SS CR
F368 F369	MONGIUFFI MELIA ME MONGRANDO BI	F502 F501	MONTEFINO MONTEFIORE CONCA MONTEFIORE DELL'ASO	RN AP	F703 F704 F705	MONZA MONZA MONZAMBANO	MI	F880 F881	NETRO NETTUNO NEVIANO	RM LE	G049	Olmeneta Olmo al Brembo Olmo Gentile	BG AT
F370 F371	MONGRASSANO CS MONGUELFO - WELSBERG. BZ	F503 F504	MONTEFIORINO MONTEFLAVIO	MO RM	F706 F708	MONZUNO MORANO CALABRO	BO CS AL	F882 F883	NEVIANO DEGLI ARDUINI NEVIGLIE	PR CN	G050 G054	Oltre Il Colle Oltressenda alta	BG BG
F372 F373 F374	MONGUZZO CO MONIGA DEL GARDA BS	F507 F508 F506	MONTEFORTE CILENTO MONTEFORTE D'ALPONE	SA VR AV	F707 F709	MORANO SUL PO MORANSENGO MORARO	AL AT GO VA	F884 F885	NIARDO NIBBIANO	BS PC NO	G058	Oltrona di San Mametti Olzai Ome	NU
F375	MONIEALE AL MONINO BS MONOPOLI BA	F509 F510	MONTEFORTE IRPINO MONTEFORTINO MONTEFRANCO	AV AP TR	F710 F711 F712	MORAZZONE MORBEGNO	VA SO	F886 F887 F889	NIBBIOLA NIBIONNO NICHELINO	IC TO	G062	OME OMEGNA OMIGNANO	BS VB SA
F376 F377 F378	MONREALE PA MONRUPINO TS	F511 F512	MONTEFRANCO MONTEFREDANE MONTEFUSCO	AV AV	F713 F716	MORBELLO MORCIANO DI LEUCA	AL LE	F890 F891	NICOLOSI NICORVO	CT PV	G064 G065	ONANI ONANO	NU VT
F379 F380	MONSAMPIETRO MORICO AP MONSAMPOLO DEL TRONTO AP	F513 F514	MONTEGABBIONE MONTEGALDA	TR VI	F715 F717	MORCIANO DI ROMAGNA MORCONE	RN BN	F892 F893	NICOSIA NICOTERA	EN VV	G068	ONCINO ONETA	CN BG
F381 F382 F383	MONSANO AN MONSELICE PD MONSERRATO CA	F515 F516 F518	MONTEGALDELLA MONTEGALLO MONTEGIOCO	VI AP AL	F718 F720 F721	MORDANO MORENGO MORES	BO BG SS AP	F894 F895 F898	NIELLA BELBO NIELLA TANARO NIMIS	CN CN UD	G071	onifai Oniferi Ono san Pietro	NU NU RS
F384 F385	MONSUMMANO TERME PT MONTA' CN	F519 F520 F522	MONTEGIORDANO MONTEGIORGIO	CS AP	F722 F723	MORESCO MORETTA	CN	F899 F900	NISCEMI NISSORIA	CL	G075 G076	ONORE ONZO	BS BG SV
F386 F387	MONTABONE AT MONTACUTO AL	F523	MONTEGRANARO MONTEGRIDOLFO	AP RN	F724 F725	MORFASSO MORGANO	PC TV	F901 F902	NIZZA DI SICILIA NIZZA MONFERRATO	ME AT	G078 G079	opera Opi	MI AQ
F390 F391 F392	MONTAFIA AT MONTAGANO CB MONTAGNA - MONTAN. BZ	F526 F527 F528	MONTEGRINO VALTRAVAGLI, MONTEGROSSO D'ASTI MONTEGROSSO PIAN LATTE	ΑT	F726 F727 F728	MORGEX MORGONGIORI MORI	AO OR TN	F904 F906 F907	NOALE NOASCA NOCARA	VE TO CS	G081	OPPEANO OPPIDO LUCANO OPPIDO MAMERTINA	VR PZ RC
F393 F394	MONTAGNA IN VALTELLINA SO MONTAGNANA PD	F529 F531	MONTEGROTTO TERME MONTEIASI	PD TA	F729 F730 F731	MORIAGO DELLA BATTAGLIA MORICONE		F908 F912	NOCCIANO NOCERA INFERIORE	PE SA	G083 G084	ora - Auer. Orani	BZ NU
F395 F396	MONTAGNAREALE ME MONTAGNE TN	F533 F534	MONTELABBATE MONTELANICO	PU RM	D033	MORIGERATI MORIMONDO	SA MI	F913 F910	NOCERA SUPERIORE NOCERA TERINESE	SA CZ	G086 G087	Oratino Orbassano	CB TO
F397 F398 F400	MONTAGUTO AV MONTAIONE FI MONTALBANO ELICONA ME	F535 F536 F538	MONTELAPIANO MONTELEONE DI FERMO MONTELEONE DI PUGLIA	CH AP FG	F732 F733 F734	MORINO MORIONDO TORINESE MORLUPO	AQ TO RM	F911 F914 F915	NOCERA UMBRA NOCETO NOCI	PG PR BA	G089	Orbetello Orciano di Pesaro Orciano Pisano	GR PU PI
F399 F402	MONTALBANO JONICO MT MONTALCINO SI	F540 F543	MONTELEONE DI SPOLETO MONTELEONE D'ORVIETO	PG TR	F735 F736 F737	MORMANNO MORNAGO	CS VA	F916 F917	NOCIGLIA NOEPOLI	LE PZ	D522 M266	ORCO FEGLINO ORDONA	SV FG GE
F403 F404	MONTALDEO AL MONTALDO BORMIDA AL	F542 F541	MONTELEONE ROCCA DORI, MONTELEONE SABINO	RI	F738	MORNESE MORNICO AL SERIO	AL BG PV FR	F918 F920	NOGARA NOGAREDO	VR TN	G095	ORERO ORGIANO	VI
F405 F408 F409	MONTALDO DI MONDOVI' CN MONTALDO ROERO CN MONTALDO SCARAMPI AT	F544 F545 F546	MONTELEPRE MONTELIBRETTI MONTELLA	PA RM AV	F739 F740 F743	MORNICO LOSANA MOROLO MOROZZO	FR CN	F921 F922 F923	NOGAROLE ROCCA NOGAROLE VICENTINO NOICATTARO	VR VI BA	G098	ORGOSOLO ORIA ORICOLA	NU BR AQ
F407 F410	MONTALDO TORINESE TO MONTALE PT	F547 F548	MONTELLO MONTELONGO	BG CB	F744 F745	MORRA DE SANCTIS	AV AN	F924 F925	NOLA NOLE	NA TO	G103 G105	ORIGGIO ORINO	VA VA
F411 F414	MONTALENGHE TO MONTALLEGRO AG MONTALTO DELLE MARCHE AP	F549 F550 F551	MONTELPARO MONTELUPO ALBESE MONTELUPO FIORENTINO	AP CN FI	F747 F746 F748	MORRO D'ORO MORRO REATINO MORRONE DEL SANNIO	TE RI CB	F926 F927 F929	NOLI NOMAGLIO	SV TO	G108 G109	ORIO AL SERIO ORIO CANAVESE ORIO LITTA	BG TO LO
F415 F419 F420	MONTALTO DELLE MARCHE AP MONTALTO DI CASTRO VT MONTALTO DORA TO	F552 F555	MONTELUPONE	MC	F749	MORROVALLE	MC	F930 F931	NOMI NONANTOLA NONE	TN MO TO	G110		CS VT
F406 F417	MONTALTO LIGURE IM	F553 F556	MONTEMAGGIORE AL METAURO MONTEMAGGIORE BELSITO MONTEMAGNO	ΑT	F750 F751 F754	MÓRSÁNO AL TAGLIAMENT MORSASCO MORTARA	PV	F932 F933	NONIO NORAGUGUME	VB NU	G113 G114	ORISTANO ORMEA	OR CN
F416 F422 F423	MONTALTO UFFUGO CS MONTANARO TO MONTANASO LOMBARDO LO	F558 F559	MONTEMAGNO MONTEMALE DI CUNEO MONTEMARANO	CN AV	F756 F758	MORTEGLIANO MORTERONE MORUZZO	UD LC UD	F934 F935 F937	NORBELLO NORCIA	OR PG LT	G116	Ormelle Ornago Ornavasso	TV MI VB
F424 F426	MONTANERA CN	F560 F562 F563	MONTEMARCIANO MONTEMARZINO MONTEMESOLA	AN AL TA	F760 F761 F762	MOROZZO MOSCAZZANO MOSCHIANO	CR AV	F939 F942	NORMA NOSATE NOTARESCO	MI TE	G118	ORNICA OROSEI	BG NU
F427 F428	MONTANO LUCINO CO MONTAPPONE AP	F564 F565	MONTEMESOLA MONTEMEZZO MONTEMIGNAIO	CO AR	F764 F765	MOSCIANO SANT'ANGELO MOSCUFO	TË PE	F943 F949	NOTO NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN NOVA MILANESE	SR	G120 G121	OROTELLI Orria	NU SA
F429 F430 F432	MONTASOLA RI	F566 F568 F569	MONTEMILETTO MONTEMILONE MONTEMITRO	AV PZ CB	F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER.	BZ GO	F944 F950	NOVA MILANESE NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN. NOVA SIRI	MI BZ	G123	ORROLI ORSAGO	NU TV AL
F433 F437	MONTAURO CZ MONTAZZOLI CH MONTE ARGENTARIO GR	F570 F572	MONTEMONACO MONTEMURLO	AP PO	F767 F768 M304	MOSSA MOSSANO MOSSO	VI BI	A942 F137	NOVA SIRI NOVAFELTRIA	MT PU	G124 G125 G126	ORSARA BORMIDA ORSARA DI PUGLIA ORSENIGO	FG CO
F456 F460	MONTE CASTELLO DI VIBIO PG	F573 F574	MONTEMURRO MONTENARS	PZ UD	F771 F772	MOTTA BALUFFI MOTTA CAMASTRA	CR ME	F947 F948	NOVALEDO NOVALESA	TN	G128 G129	ORSOGNA ORSOMARSO	CH CS
F467 F476 F434	MONTE CERIGNONE MONTE CERIGNONE MONTE COLOMBO RN MONTE CREMASCO CR MONTE DI MALO VI MONTE DI PROCIDA NA	F576 F579 F580	MONTENERO DI BISACCIA MONTENERO SABINO MONTENERO VAL COCCHIAR	CB RI A IS	F773 F774 F770	MOTTA D'AFFERMO MOTTA DE' CONTI MOTTA DI LIVENZA	ME VC TV	F952 F951 F956	NOVARA NOVARA DI SICILIA NOVATE MEZZOLA	NO ME SO	G131	orta di Atella Orta Nova Orta San Giulio	CH CS CE FG NO
F486 F488	MONTE DI MALO VI MONTE DI PROCIDA NA	F578 F582	MONTENERODOMO MONTEODORISIO	CH	F777 F777 F779	MOTTA MONTECORVINO MOTTA SAN GIOVANNI	FG	F955 F957	NOVATE MILANESE NOVE	MI VI	G133	ORTA SAN GIOLIO ORTACESUS ORTE	CA VT
F517 F524 F532		F586 F587 F591	MONTEPAONE MONTEPARANO MONTEPRANDONE	CZ TA	F780 F781	MOLLI VIIVAS VLLOV	RC CZ CT	F958 F960	NOVEDRATE NOVELLARA	CO RE	G136 G137	ORTELLE ORTEZZANO	LE AP
F532 F561 F589	MONTE GRIMANO TERME PU MONTE ISOLA BS MONTE MARENZO LC MONTE PORZIO PU	F591 F592 F593	MONTEPRANDONE MONTEPULCIANO MONTERADO	AP SI AN	F783 F775 F776	MOTTA SANT'ANASTASIA MOTTA VISCONTI MOTTAFOLLONE	MI CS BI	F961 F963 F962	NOVELLO NOVENTA DI PIAVE	CN VE	G140	Ortignano raggiolo Ortisei - St Ulrich. Ortona	AR BZ
F590 F599	MONTE PORZIO CATONE RM	F594 F595	MONTERCHI MONTEREALE	AR AQ	B012 F784	MOTTALCIATA MOTTEGGIANA MOTTOLA	MN TA	F964 F966	NOVENTA PADOVANA NOVENTA VICENTINA NOVI DI MODENA	PD VI MO	G142	ORTONA ORTONA DEI MARSI ORTONOVO	CH AQ SP
F600 F603	MONTE ROBERTO AN MONTE ROMANO VT	F596 F597	MONTEREALE VALCELLINA MONTERENZIO	PN BO	F785 F786	MOZZAGROGNA MOZZANICA	CH BG CO	F965 F967	NOVI LIGURE NOVI VELIA	AL SA	G144 G145	ORTOVERO ORTUCCHIO	SV AQ
F616 F618	MONTE SAN GIACOMO SA	F598 F601 F605	MONTERIGGIONI MONTERODUNI MONTERONI D'ARBIA	SI IS SI LE	F788 F789	MOZZATE MOZZECANE MOZZO	VR	F968 F970 F972	NOVIGLIO NOVOLI NUCETTO	MI LE CN	G147	ortueri Orune Orvieto	NU NU TP
F620 F619	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO FR MONTE SAN GIOVANNI	F604 F606	MONTERONI DI LECCE MONTEROSI	VT	F791 F793 F795	MUZZO MUCCIA MUGGIA	MC TS	F975 F974	NUGHEDU SAN NICOLO' NUGHEDU SANTA VITTORIA	SS OR	B595 G149	ORVINIO Orzinuovi	TR RI BS
F621	IN SABINA RI MONTE SAN GIUSTO MC	F609 F610	MONTEROSSO AL MARE MONTEROSSO ALMO	SP RG	F797 F798	MUGGIO' MUGNANO DEL CARDINALE	MI E AV	F976 F977	NULE NULVI	SS SS	G150 G151	ORZIVECCHI OSASCO	BS TO
F622 F626	MONTE SAN MARTINO MC MONTE SAN PIETRANGELI AP MONTE SAN PIETRO BO	F607 F608	MONTEROSSO CALABRO MONTEROSSO GRANA MONTEROTONDO	CN	F799 F801	MUGNANO DI NAPOLI MULAZZANO	NA LO	F978 F979	NUMANA NUORO	AN NU	G152 G153	OSASIO OSCHIRI	TO SS NU
F627 F628 F634	MONTE SAN SAVINO AR	F611 F612 F614	AAONITEDOTONIDO AAADITTIAAC	RM O GR AP	F802 F806 F808	MULAZZO MURA MURAVERA	MS BS CA	F980 F981 F982	Nurachi Nuragus Nurallao	OR NU NU	G155	OSIDDA OSIGLIA OSILO	SV SS
F629 F631	MONTE SAN VITO MONTE SANTA MARIA TIBERINA PG MONTE SANT'ANGELO FG	F623 F625	MONTESUBBIANO MONTESANO SALENTINO MONTESANO SULLA MARCELIAN MONTESARCHIO MONTESCAGLIOSO	LË IA SA	F809 F811	Murazzano Murello	CA CN CN	F983 F985	NURAMINIS NURECI	CA OR	G1 <i>57</i> G1 <i>5</i> 8	OSIMO OSINI	AN NU
F653 F664	MONTE URANO AP MONTE VIDON COMBATTE AP MONTE VIDON CORRADO AP	F636 F637	MONTESARCHIO MONTESCAGLIOSO	BN MT PV	F813 F814	MURIALDO MURISENGO	SV AL SI	F986 F987 F988	NURRI NUS	AO AV	G159 G160	OSIO SOPRA OSIO SOTTO OSMATE	BG BG VA
F665 F440 F441	MONTEBELLO DI BERTONA P	F638 F639 F640	MONTESCANO MONTESCHENO MONTESCUDAIO MONTESCUDO	VB PI	F815 F816 F817	MURLO MURO LECCESE MURO LUCANO	LE	F989 F990	NUSCO NUVOLENTO NUVOLERA	BS BS	G161	OSNAGO	LC UD
D746 B268	MONTEBELLO SUL SANGRO CH	F641 F642	WON1E2E	RN MO	F817 F818 F820	MUROS MUSCOLINE	PZ SS BS	F991 F992	NUXIS OCCHIEPPO INFERIORE	CA BI	G168	OSOPPO OSPEDALETTI OSPEDALETTO	IM TN
F442 F443 F445	MONTEBELLO VICENTINO VI MONTEBELLUNA TV MONTEBRUNO GE	F644 F646 F648	MONTESEGALE MONTESILVANO MONTESPERTOLI	PV PE FI	F822 F826 F828	MUSEI MUSILE DI PIAVE MUSSO	CA VE CO	F993 F994 F995	OCCHIEPPO SUPERIORE OCCHIOBELLO OCCIMIANO	BI RO AL	G167	OSPEDALETTO D'ALPINOLO OSPEDALETTO EUGANEO OSPEDALETTO LODIGIANO	PD
F445 F446	MONTEBUONO RI	F651	MONTEU DA PO	TO	F829	MUSSOLENTE	VI	F996	OCCIMIANO	AQ	G169	OSPITALE DI CADORE	BL

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
G170 G171	OSSAGO LODIGIANO	BS LO	G337 G338	PARMA PARODI LIGURE	PR AL		PETRIANO	CB PU	G681 G682	PINZOLO PIOBBICO PIOBESI D'ALBA	TN PU	G831 G834	PONTEBBA PONTECAGNANO FAIANO	UD SA
G173 G178 G179	OSSANA OSSI OSSIMO	TN SS BS	G339 G340 G342		CN AV PV	G515 G516 G517 G518	PETRITOLI	MC AP CZ	G683 G684 G685	PIOBESI TORINESE PIODE	CN TO VC	G836 G837 G838	PONTECHIANALE PONTECORVO	RO CN FR
G181 G182 G183	OSSONA OSSUCCIO OSTANA	MI CO CN	G344 G346 G347	PARRANO PARRE PARTANNA	TR BG TP	G518 M281 G519	PETRONA' PETROSINO PETRURO IRPINO	CZ CZ TP AV	G686 G687 G688	PIOLTELLO PIOMBINO PIOMBINO DESE	MI LI PD	G839 G840	PONTECURONE	AL IM PI
G184 G185	OSTELLATO OSTIANO	FE CR	G348 G349	PARTINICO PARUZZARO	PA NO	G520 G521	PETTENASCO PETTINENGO	NO BI	G690 G691	PIORACO PIOSSASCO	MC TO	G848 G849	PONTELANDOLFO PONTELATONE	BN CE
F401 F581	OSTIGLIA OSTRA OSTRA VETERE	MN AN AN	G350 G352 G353	Pasian di Prato	BG UD PN	G522 G523 G524	PETTINEO PETTORANELLO DEL MOLISE PETTORANO SUL GIZIO	ME IS AQ	G692 G693 G694	PIOVA' MASSAIA PIOVE DI SACCO PIOVENE ROCCHETTE	at PD Vi	G850 G852 G853	PONTENURE	PD PC BG
G187 G188	OSTUNI OTRANTO	BR LE	G354 G358	PASPARDO PASSERANO MARMORITO	BS AT	G525 G526	PETTORAZZA GRIMANI PEVERAGNO	RO CN	G695 G696	PIOVERA PIOZZANO PIOZZO	AL PC	G858 G859	PONTESTURA PONTEVICO	AL BS
G189 G191 G192	OTRICOLI OTTANA OTTATI	TR NU SA	G359 G361 G362	PASSIGNANO SUL TRASIMENO PASSIRANO PASTENA	D PG BS FR	G528 G529 G532	PEZZANA PEZZAZE PEZZOLO VALLE UZZONE	VC BS CN	G697 G699 G702	PIRAINO	CN ME Pl	G860 G861 G862	PONTI	AO AL MN
G190 G193 G194	OTTAVIANO	NA AL PV	G364 G365 G367	PASTORANO	CE VR AL	G535 G534	PIACENZA PIACENZA D'ADIGE	PC PD	G703 G705	PISA PISANO PISCINA	NO TO CA	G864 G865	PONTIDA PONTINIA	BG LT SV
G195 G196	OTTONE OULX	PC TO	G368 M269	PASTURO PATERNO	LC PZ	G536 G537 G538	PIADENA PIAGGE PIAGGINE	CR PU SA	M291 G707 G710	PISCINAS PISCIOTTA PISOGNE	SA BS	G866 G867 G869	PONTIROLO NUOVO PONTOGLIO	BG BS
G197 G198 G199	OVADA OVARO OVIGLIO	AL UD AL	G371 G372 G370	PATERNO' PATERNO CALABRO PATERNOPOLI	CT CS AV	G546 G552 G542	PIAN CAMUNO PIAN DI SCO PIANA CRIXIA	BS AR SV	G704 G712 G713	PISONIANO PISTICCI PISTOIA	RM MT PT	G870 G854 G871	PONT-SAINT-MARTIN	MS AO LT
G200 G201	OVINDOLI OVODDA	AQ NU	G374 G376	Patrica Pattada	FR SS	G543 G541	PIANA DEGLI ALBANESI PIANA DI MONTE VERNA	PA CE SI	G715 G716	PITEGLIO PITIGLIANO	PT GR	G873 G872	PONZANO DI FERMO PONZANO MONFERRATO	AP AL
G012 G202 G203	OZEGNA	AO TO SS	G377 G378 G379	Patti Patu' Pau	ME LE OR	G547 G549 G551	PIANCASTAGNAIO PIANCOGNO PIANDIMELETO	BS PU	G717 G718 G719	PIUBEGA PIURO PIVERONE	MN SO TO	G874 G875 G877	PONZANO VENETO	RM TV AL
G205 G204 G206	OZZANO DELL'EMILIA OZZANO MONFERRATO	BO AL	G381 G382	Paularo Pauli arbarei	UD CA	G553 G555	PIANE CRATI PIANELLA	CS PE	G720 G721	PIZZALE PIZZIGHETTONE	PV CR	G878 G879	PÓPOLÍ POPPI	PE AR
G206 G207 G209	OZZERO PABILLONIS PACE DEL MELA	MI CA ME	G384 G385 G386		OR MI BN	G556 G557 G558	PIANELLO DEL LARIO PIANELLO VAL TIDONE PIANENGO	CO PC CR	G722 G724 G726	PIZZO PIZZOFERRATO PIZZOLI	VV CH AQ	G881 G882 G886		TR LU PN
G208 G210	PACECO PACENTRO	TP AQ	G386 G387 G388	PAVAROLO PAVIA PAVIA DI UDINE	TO PV UD	G559 G560	PIANEZZA PIANEZZE PIANFEI	CR TO VI CN	G727 G728 G729	PIZZÓNE PIZZÓNI PLACANICA	IS VV RC	G888 G889 G890	PORDENONE PORLEZZA	PN CO IM
G211 G212 G213	PADENGHE SUL GARDA	SR PG BS	G389 G392 G391	PAVONE CANAVESE PAVONE DEL MELLA	TO BS	G561 G564 G565	PIANICO PIANIGA	BG VE	G733 G734	PLATACI PLATANIA	CS CZ	G891 A558	PORPETTO PORRETTA TERME	UD BO
G214 G215 G218	PADERNA	TN AL LC	G393 G394 G395	PAVULLO NEL FRIGNANO PAZZANO PECCIOLI	MO RC Pl	G568 D546 G570	PIANO DI SORRENTO PIANOPOLI PIANORO	NA CZ BO	G735 G299 G737	PLATI' PLAUS - PLAUS. PLESIO	RC BZ	G894 G895 G900	PORTALBERA	AT PV TO
G221 G220	PADERNO DEL GRAPPA PADERNO DUGNANO PADERNO FRANCIACORTA	TV MI	G396 G397	PECCO PECETTO DI VALENZA	TO AL	G571 G572	PIANSANO PIANTEDO	VT SO	G740 G741	PLOAGHE PLODIO	CO SS SV	G902 G903	Portici Portico di Caserta	NA CF
G217 G222 G224	PADERNO FRANCIACORTA PADERNO PONCHIELLI PADOVA	BS CR PD	G398 G399 G400	PECETTÓ TORINESE PECORARA PEDACE	TO PC CS	G574 G575 G576	PIARIO PIASCO PIATEDA	BG CN SO	G742 G743 G746	POCAPAGLIA POCENIA PODENZANA	CN UD MS	G904 G905 E680	PORTICO E SAN BENEDETTO PORTIGLIOLA PORTO AZZURRO	P FC RC LI
G225 M301	Padria Padru	SS SS	G402 G403	PEDARA PEDASO	CS CT AP	G577 G582	PIATTO PIAZZA AL SERCHIO	BI LU	G747 G749	PODENZANO POFI	PC FR	G906 M263	PORTO CERESIO PORTO CESAREO	VA LE
G226 G227 G228	Padula Paduli Paesana	SA BN CN	G404 G406 G408	PEDAVENA PEDEMONTE PEDEROBBA	BL VI TV	G580 G579 G583	PIAZZA ARMERINA PIAZZA BREMBANA PIAZZATORRE	EN BG BG	G751 G752 G754	POGGIARDO POGGIBONSI POGGIO A CAIANO	LE SI PO	F299 G917 G919	PORTO EMPEDOCLE PORTO MANTOVANO PORTO RECANATI	AG MN MC
G229 G230	PAESE PAGANI	TV SA	G410 G411	PEDESINA PEDIVIGLIANO	SO	G587 G588	PIAZZOLA SUL BRENTA PIAZZOLO	PD BG	G755 G756	POGGIO BERNI POGGIO BUSTONE	RN RI	G920 G921	PORTO SAN GIORGIO PORTO SANT'ELPIDIO	AP AP
G232 G233 G234	PAGANICO SABINO PAGAZZANO PAGLIARA	RI BG ME	G412 G415 G416	PEGLIO	BG CO PU	G589 G590 G591	PICCIANO PICERNO PICINISCO	PE PZ FR	G757 G761 G763	POGGIO CATINO POGGIO IMPERIALE POGGIO MIRTETO	RI FG RI	G923 G924 G907	PORTO TORRES PORTO VALTRAVAGLIA	RO SS VA
G237 G238 G240	PAGLIETA PAGNACCO	CH UD CN	G417 G418 G419	PEGOGNAGA PEIA	MN BG TN	G592 G593 G594	PICO PIEA PIEDICAVALLO	FR AT BI	G764 G765 G766	POGGIO MOIANO POGGIO NATIVO POGGIO PICENZE	RI RI AQ	G926 G909 G910	PORTO VIRO PORTOBUFFOLE'	RO TV CB
G241 G242	PAGNO PAGNONA PAGO DEL VALLO DI LAURO	LC AV	G420 G421	PELAGO PELLA	FI NO	G597 G596	PIEDIMONTE ETNEO PIEDIMONTE MATESE	CT CE	G768 G753	POGGIO RENATICO POGGIO RUSCO	FE MN	G912 G913	PORTOFERRAIO PORTOFINO	LI GE
G243 G247 G248	PAGO VEIANO PAISCO LOVENO PAITONE	BN BS BS	G424 G426 G427	PELLEGRINO PARMENSE PELLEZZANO PELLIO INTELVI	PR SA CO	G598 G600 G601	PIEDIMONTE SAN GERMANC PIEDIMULERA PIEGARO	FR VB PG	G770 G771 D566	POGGIO SAN LORENZO POGGIO SAN MARCELLO POGGIO SAN VICINO	RI AN MC	G914 G916 M257		VE FE
G249 G250	PALADINA PALAGANO	BG MO	G428 G429	PELLIZZANO PELUGO	TN TN	G602	PIFN/7A	SI CR PV	B317 G758	POGGIO SANNITA POGGIODOMO POGGIOFIORITO	IS PG	G922 G925	PORTOSCUSO PORTOVENERE	CA SP
G251 G252 G253		TA TA CT	G430 G432 G436		AT TR MC	G612 G605 G619		SV	G760 G762 G767	POGGIOFIORITO POGGIOMARINO POGGIOREALE	CH NA TP	G927 G929 G931	PORTULA POSADA POSINA	BI NU VI
G254 G255	PALAIA PALANZANO	CT PI PR	G437 G433	Penna Sant'andrea Pennabilli	TE PU	G606 G607	PIETRABBONDANTE PIETRABRUNA	AL IS IM	G769 G431	POGGIORSINI POGGIRIDENTI	BA SO	G932 G933	POSITANO POSSAGNO	SA TV
G257 G258 G259	DATA 77ACO	CB SS BG	G434 G435 G438	PENNADOMO PENNAPIEDIMONTE PENNE	CH CH PE	G608 G609 G610	PIETRACAMELA PIETRACATELLA PIETRACUPA	TE CB CB	G772 G773 G774	POGLIANO MILANESE POGNANA LARIO POGNANO	MI CO BG	G934 G935 G936	POSTA FIBRENO	RI FR BZ
G263 G262	PALAZZO ADRIANO PALAZZO CANAVESE	PA TO CR	G439 G441	PENTONE PERANO PERAROLO DI CADORE	CZ CH	G611 G613	PIETRADEFUSI PIETRAFERRAZZANA	AV CH CS	G775 G776	POGNO POIANA MAGGIORE POIRINO	NO VI TO	G937 G939 G940	POSTIGLIONE	SO SA VC
G260 G261 G267	PALAZZO PIGNANO PALAZZO SAN GERVASIO PALAZZOLO ACREIDE	PZ SR	G442 G443 G444	PERCA - PERCHA.	BL BZ RM	G615 G616 G618	PIETRAGALLA	PZ PG CE	G777 G779 G780	POLAVENO	BS PN	G942 F632	POTENZA POTENZA PICENA	PZ MC
G268 G264 G266	PALAZZOLO DELLO STELLA PALAZZOLO SULL'OGLIO	UD BS VC	G445 G446	PERDAXIUS	NU CA	G618 G620 G604	PIETRAMELARA PIETRAMONTECORVINO PIETRANICO	FG	G782 G783 G784	POLCENIGO POLESELLA POLESINE PARMENSE POLI	RO PR RM	G943 G944 G945	POVE DEL GRAPPA POVEGLIANO	VI TV VR
G270 G271	PALAZZUOLO SUL SENIO PALENA	FI CH	G447 G448 G449	PERETO	SA LC AQ	G621 G622 G623	PIETRAPAOLA PIETRAPERTOSA	PE CS PZ	G785 G786	POLIA POLICORO	VV MT	G947 G949	POVIGLIO	RE UD
G272 G273	PALERMITI PALERMO PALESTRINA	CZ PA RM	G450 G451 G452	PERFUGAS PERGINE VALDARNO PERGINE VALSUGANA	SS AR TN	G624 G625 G626	PIETRAPERZIA PIETRAPORZIO PIETRAROJA	EN CN BN	G787 G789 G790	POLIGNANO A MARE POLINAGO POLINO	BA MO TR	G950 G951 B914	POZZA DI FASSA POZZAGLIA SABINA POZZAGLIO ED UNITI POZZALIO	TN RI CR
G275 G276	PALESTRO PALIANO	PV FR	G453 G454	PERGOLA PERINALDO	PU IM	G627 G628	PIETRARUBBIA PIETRASANTA PIETRASTORNINA	BN PU LU	G791 G792	POLISTENA POLIZZI GENEROSA	RC PA	G953 G954	P()/ /IIII	RG IS
G277 G278 G280	PALIZZI PALLAGORIO PALLANZENO	RC KR VB	G455 G456 G457	PERITO PERLEDO PERLETTO	SA LC CN	G629 G630 G631	PIETRAVAIRANO PIETRELCINIA	AV CE BN	G793 G794 G795	POLLA POLLEIN POLLENA TROCCHIA	SA AO NA	G955 G960 G959	POZZOL GROPPO	MI AL BS
G281 G283	Pallare Palma Campania	SV NA	G458 G459	PERLOZ PERLOZ	CN AO	G636 G635	PIEVE A NIEVOLE PIEVE ALBIGNOLA PIEVE D'ALPAGO	BN PT PV	F567 G796	POLIENZA POLIICA	MC SA	G957 G961	POZZOLEONE POZZOLO FORMIGARO	VI AL SS
G282 G284 G285	PALMANOVA	AG UD LE	G461 C013 G463	PERNUMIA PERO PEROSA ARGENTINA	PD MI TO	G638 G639 G641	PIEVE D'ALPAGO PIEVE DEL CAIRO PIEVE DI BONO	BL PV TN	G797 G798 G799	POLLINA POLLONE POLLUTRI	PA BI CH	G962 G963 G964	POZZONOVO	PD NA
G286 G288	PALMAS ARBOREA PALMI	OR RC AP	G462 G465 G469	PEROSA CANAVESE	TO TO CR	G642 G643	PIEVE DEL CAIRO PIEVE DI BONO PIEVE DI CADORE PIEVE DI CENTO PIEVE DI CORIANO PIEVE DI LEDRO PIEVE DI LEDRO	TN BL BO MN	G800 G801 G802	POLONGHERA POLPENAZZE DEL GARDA POLVERARA	CN BS PD	G966 G965 G968	POZZUOŁO MARTESANA	MI BG
G289 G290 G291	PALMOLI PALO DEL COLLE	CH BA	G471 G474	PERTENGO PERTICA ALTA	VC BS	G043	PIEVE DI CORIANO PIEVE DI LEDRO PIEVE DI SOLIGO PIEVE DI TECO	TN TV	G803 G804	POLVERIGI	an Pi	G969 G970	Pradamano Pradleves	UD CN
G293 G294 G292	PALOMBARA SABINA PALOMBARO	RM CH SA	G475 G476 G477	PERTICA BASSA	BS SA TO	G632		IM CR MI	G805 G806 G807	POMARANCE POMARETTO POMARICO POMARO MONFERRATO	TO MT	G973 G975 G976	Pragelato Praja a mare	TO CS
G295 G297	PALOSCO PALLI'	BG VR	G478 G479	PERUGIA PESARO	PG PU	G634 G096 G648	PIEVE FISSIRAGA PIEVE FOSCIANA	LO	G808 G809	POMAROLO POMBIA	AL TN NO	G977 G978	PRALBOINO PRALI	TO CS SA BS TO TO
G296 G298 G300		TN CS UD	G480 G481 G482	PESCAGLIA PESCANTINA	LU VR PE	G646 G650 G651	PIEVE LIGURE PIEVE PORTO MORONE PIEVE SAN GIACOMO	GE PV CR	G811 G812 G813	POMEZIA POMIGLIANO D'ARCO POMPEI	RM NA NA	G979 G980 G981		TO BI VE
G302 G303	PAMPARATO PANCALIERI	CN TO	G483 G484	PESCAROLO ED UNITI PESCASSEROLI	CR AQ	G653 G656	PIEVE SANTO STEFANO PIEVE TESINO	AR TN	G814 G815	POMPEIANA	IM BS	G982 G985	Pramollo Prarolo	TO VC
G304 G305 G306	PANCARANA PANCHIA' PANDINO	PV TN CR	G485 G486 G487	PESCATE PESCHE PESCHICI	LC IS FG	G657 G658 G637	PIEVE TORINA PIEVE VERGONTE PIEVEBOVIGLIANA	MC VB MC	G816 G817 G818	POMPU	MN OR BS	G986 G987 G988	PRASCO	TO AL TO
G307 G308	PANETTIERI PANICALE	CS PG	G488 G489		MI VR	G649 G659	PIEVEPELAGO PIGLIO	MO FR	G820 G821	PONCARALE PONDERANO PONNA	BI CO	G989 G993	Praso Prata Camportaccio	TN SO
G315	PANNI PANTELLERIA	BN FG TP	G491 G492 G494	PESCHIERA DEL GARDA PESCIA PESCINA PESCO SANNITA	PT AQ BN	G660 G662 G661	PIGNA PIGNATARO INTERAMNA PIGNATARO MAGGIORE	IM FR CE	G822 G823 G826	PONSACCO PONSO PONT CANAVESE	PI PD TO	G992 G994 G990	PRATA DI POPDENIONIE	AQ PN AV
G316 G317	PANTIGLIATE PAOLA	MI CS	G493 G495	PESCOCOSTANZO PESCOLANCIANO	AQ IS	G663 G664	PIGNOLA PIGNONE	PZ SP CO	G825 G545	PONTASSIEVE PONTBOSET	FI AO	G991 G995 G997	Prata Sannita Pratella	CE CE TO
G320 G323	PAPOZZE	BN CS RO	G496 G497 G498	PESCOPENNATARO PESCOROCCHIANO	PZ IS RI	G665 G666 G669	PILA PIMENTEL	VC CA	G827 G833 G842	PONTE PONTE BUGGIANESE PONTE DELL'OLIO	BN PT PC BS	G997 G999 H004	PR ATO	PO
G324 G325 G327	PARABIAGO	MI LE BS	G499 G500 G502	PESCOSANSONESCO PESCOSOLIDO	PE FR MI	G670 G671 G672		NA PV TO	G844 G846 G830	PONTE DELL'OLIO PONTE DI LEGNO PONTE DI PIAVE PONTE GARDENA - WAIDBRUCK.	BS TV	H002 H001	PRATO ALLO STELVIO - PRAD AM STILFSERJOCH. PRATO CARNICO PRATO SESIA	BZ UD NO
G328 G329	PARCINES - PARTSCHINS. PARE'	BZ CO	G502 G504 G505 G506	PESSINA CREMONESE	CR TO	G673 G674	PINCARA PINEROLO	RO TO	G829	PONTE IN VALTELLINA	BZ SO	H007 H006	Pratola Peligna	AQ AV
G330 G331 G333	PARENTI	TO CS CE	G506 G508 G509	PETILIA POLICASTRO	CB KR SA	F831 G676 G677	PINETO PINO D'ASTI PINO SULLA SPONDA	TE AT	G847 B662 G851	PONTE LAMBRO	CO BL PV	H008 H010 G974	PRAVISDOMINI	AR PN BI
G334 G335	Pareto Parghelia	AL VV	G510 G511	PETINA PETRALIA SOPRANA PETRALIA SOTTANA	PA PA	G678	DEL LAGO MAGGIORE PINO TORINESE	VA TO	F941 G855	PONTE NIZZA PONTE NOSSA PONTE SAN NICOLO'	BG PD	H011 H014	PRAZZO PRECENICCO	CN UD
G336	PARLASCO	LC	G513	PETRELLA SALTO	RI	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	G856	PONTE SAN PIETRO	BG	H015	PRECI	PG

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE PROV.
H017 H018 H019	Predappio Predazzo Predoi - Prettau.	FC TN BZ	H213 H214 H216	RECETTO RECOARO TERME REDAVALLE	NO VI PV	H401 H402 H403	ROCCA DI CAVE ROCCA DI MEZZO ROCCA DI NETO	RM AQ KR	H558 H559 H560	ROSARNO ROSASCO ROSATE	RC PV MI	H735 H736 H738	SALZANO VE SAMARATE VA SAMASSI CA
H020 H021 H022	PREDORE PREDOSA	BG AL TV	H218 H219 H220	REDONDESCO REFRANCORE REFRONTOLO	MN AT TV	H404 H414 H416	ROCCA DI PAPA ROCCA GRIMALDA ROCCA IMPERIALE	RM AL CS	H561 H562	ROSAZZA ROSCIANO ROSCIGNO	BI PE SA	H739 H743 H744	SAMATZAI CA SAMBUCA DI SICILIA AG
H026 H027	Preganziol Pregnana Milanese Prela'	MI	H221 H222	REGALBUTO REGGELLO	EN FI	H421 H429	ROCCA MASSIMA ROCCA PIA	LT AQ	H564 H565 H566	ROSE ROSELLO	CS CH CS	H745 H746	SAMBUCI RM SAMBUCO CN
H028 H029 H030	PREMANA PREMARIACCO PREMENO	LC UD VB	H224 H223 H225	REGGIO DI CALABRIA REGGIO NELL'EMILIA REGGIOLO	RC RE RE	H379 H432 H437	ROCCA PIETORE ROCCA PRIORA ROCCA SAN CASCIANO	BL RM FC	H572 F585 H568	ROSETO CAPO SPULICO ROSETO DEGLI ABRUZZI ROSETO VALFORTORE	TE FG	H749 H013 H752	SAMO RC SAMOLACO SO
H033 H034 H036	PREMIA PREMILCUORE PREMOLO	VB FC BG	H225 H227 H228 H229	REINO REITANO REMANZACCO	ME UD	H438 H439 H440	ROCCA SAN FELICE ROCCA SAN GIOVANNI	AV CH TE	H570 H569 H573	RÓSIGNANO MARITTIMO ROSIGNANO MONFERRATO ROSOLINA	LI	H753 H754 H755	SAMONE TO SAMONE TN
H037 H038	PREMOSELLO-CHIOVENDA PREONE	VB UD	H230 H233	REMEDELLO RENATE	BS MI	H441 H446	ROCCA SANTA MARIA ROCCA SANTO STEFANO ROCCA SIJISFILIA	RM RI	H574 H575	ROSOLINI ROSORA	SR AN	H756 H763	SAMUGHEO OR SAN BARTOLOMEO AL MARE IM
H039 H040 H042	PREORE PREPOTTO PRE'-SAINT-DIDIER	TN UD AO	H235 H236 H238	RENDE RENON - RITTEN. RESANA	CS BZ TV	H450 H382 H383	ROCCA SUSELLA ROCCABASCERANA ROCCABERNARDA	PV AV KR	H577 H578 H579	ROSSA ROSSANA ROSSANO	VC CN CS	H764 H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CO
H043 H045 H046	PRESEGLIE PRESENZANO PRESEZZO	BS CE BG	H240 H242 H244	RESCALDINA RESIA RESIUTTA	MI UD UD	H384 H385 H389	ROCCABIANCA ROCCABRUNA ROCCACASALE	PR CN AQ	H580 H581 H583	RÓSSANÓ VENETO ROSSIGLIONE ROSTA	VI GE TO	H765 H766 H767	SAN BASILIO CA
H047 H048 H050	PRESICCE PRESSANA PRESTINE	LE VR BS	H245 H246 H247	RESUTTANO RETORBIDO REVELLO	CL PV CN	H393 H394 H405	ROCCADARCE ROCCADASPIDE ROCCAFIORITA	FR SA ME	H584 H585 H588	rota d'imagna Rota greca Rotella	BG CS AP	H768 H770 H772	SAN BELLINO RO SAN BENEDETTO BELBO CN
H052 H055	PRETORO PREVALLE	CH BS	H248 H250	REVERE REVIGLIASCO D'ASTI	MN AT TV	H390 H408	ROCCAFLUVIONE ROCCAFORTE DEL GRECO	AP RC	H589 H590	ROTELLO ROTONDA	CB PZ MT	H769 H773	SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP SAN BENEDETTO IN PERILLIS AQ
H056 H057 H059	PREZZA PREZZO PRIERO	AQ TN CN	H253 H254 H255	REVINE LAGO REVO' REZZAGO	TN	H406 H407 H409	ROCCAFORTE LIGURE ROCCAFORTE MONDOVI' ROCCAFORZATA	AL CN TA	H591 H592 H593	ROTONDELLA ROTONDI ROTTOFRENO	AV PC	H771 H774 G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO BO
H062 H061 H063	PRIGNANO CILENTO PRIGNANO SULLA SECCHIA PRIMALUNA	LC	H256 H257 H258	REZZATO REZZO REZZOAGLIO	BS IM GE	H410 H411 H412	RÓCCAFRANCA ROCCAGIOVINE ROCCAGLORIOSA	BS RM SA	H594 H555 H596	ROTZO ROURE ROVAGNATE	VI TO LC	H775 H777 H780	SAN BERNARDINO VERBANO VB SAN BIAGIO DELLA CIMA IM
H068 H069 M279	PRIOCCA PRIOLA PRIOLO GARGALLO	CN CN SR	H262 H263 H264	RHEMES-NOTRE-DAME RHEMES-SAINT-GEORGES RHO	AO AO MI	H413 H417 H418	ROCCAGORGA ROCCALBEGNA ROCCALUMERA	LT GR ME	H364 H598 H599	ROVASENDA ROVATO ROVEGNO	VC BS GE	H781 H778 H779	SAN BIAGIO DI CALLALTA TV SAN BIAGIO PLATANI AG
G698 H070	PRIVERNO PRIZZI	lt Pa	H265 H266	RIACE RIALTO	RC SV	H420 H422	ROCCAMANDOLFI ROCCAMENA	IS PA CE	H601 H602	ROVELLASCA ROVELLO PORRO	CO	H782 H783 H784	SAN BIASE CB
H071 H072 H073	PROCENO PROCIDA PROPATA	VT NA GE	H267 H268 H269	RIANO RIARDO RIBERA	RM CE AG	H423 H424 H425	ROCCAMONFINA ROCCAMONTEPIANO ROCCAMORICE	CH PE PZ	H604 H606 H607	ROVERBELLA ROVERCHIARA ROVERE' DELLA LUNA ROVERE' VERONESE	MN VR TN	H785 H786	SAN CALOGERO VV
H074 H076 H078	PROSERPIO PROSSEDI PROVAGLIO D'ISEO	CO LT BS	H270 H271 H272	RIBORDONE RICADI RICALDONE	TO VV AL	H426 H427 H428	ROCCANOVA ROCCANTICA ROCCAPALUMBA	PZ RI PA	H608 H610 H609	ROVERE' VERONESE ROVEREDO DI GUA' ROVEREDO IN PIANO	VR VR PN	H787 H789 H790	SAN CARLO CANAVESE TO
H077 H081 H083	PROVAGLIO VAL SABBIA PROVES - PROVEIS. PROVVIDENTI	BS BZ CB	H273 H274 H275	RICCIA RICCIONE RICCO' DEL GOLFO DI SPEZI	CB RN A SP	H431 H433 H434	ROCCAPIEMONTE ROCCARAINOLA ROCCARASO	SA NA AQ	H612 H614 H615	ROVERETO ROVESCALA ROVETTA	TN PV BG	H791 M264 H792	SAN CASCIANO DEI BAGNI SI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI I SAN CASSIANO LE SAN CATALDO CL
H085 H086	PRUNETTO PUEGNAGO SUL GARDA PUGLIANELLO	CN BS	H276 H277	RICENGO RICIGLIANO	CR SA	H436 H442	ROCCAROMANA ROCCASCALEGNA	CE CH	H618 H620	ROVIANO ROVIGO	RM RO	M295 H793	SAN CESAREO RM SAN CESARIO DI LECCE LE
H087 H088 H089	PULA PULFERO	BN CA UD	H280 H281 H282	RIESE PIO X RIESI RIETI	TV CL RI	H443 H444 H445	ROCCASECCA ROCCASECCA DEI VOLSCI ROCCASICURA	FR LT IS	H621 H622 H623	ROVITO ROVOLON ROZZANO	CS PD MI	H794 H795 H796	SAN CHIRICO NUOVO PZ SAN CHIRICO RAPARO PZ
H090 H091 H092	PÚLSANO PUMENENGO PUOS D'ALPAGO	TA BG BL	H284 H285 H288	RIFIANO - RIFFIAN. RIFREDDO RIGNANO FLAMINIO	BZ CN RM	H447 H448 H449	ROCCASPARVERA ROCCASPINALVETI ROCCASTRADA	CN CH GR	H625 H627 H628	RUBANO RUBIANA RUBIERA	PD TO RE	H797 H798 H800	SAN CIPRIANO D'AVERSA CE
H094 H095 H096	PUSIANO PUTIFIGARI PUTIGNANO	CO SS BA	H287 H286 H289	RIGNANO GARGANICO RIGNANO SULL'ARNO RIGOLATO	FG FI UD	H380 H451 H452	ROCCAVALDINA ROCCAVERANO ROCCAVIGNALE	ME AT SV	H629 H630 H631	RUDA RUDIANO RUEGLIO	UD BS TO	H799 H801 H803	SAN CIPRIANO PICENTINO SA SAN CIPRIANO PO PV SAN CLEMENTE RN SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI
H097 H098	QUADRELLE QUADRI	AV CH	H291 H292	RIMA SAN GIUSEPPE RIMASCO	VC	H453 H454	ROCCAVIONE ROCCAVIVARA	CN CB	H632 H633	RUFFANO RUFFIA	LE CN	H804 H802	SAN COLOMBANO BELMONTE TO SAN COLOMBANO CERTENOLI GE
H100 H101 H102	Quagliuzzo Qualiano Quaranti	TO NA AT	H293 H294 H299	RIMELLA RIMINI RIO DI PUSTERIA - MUHLBACI	VC RN H. BZ	H456 H455 H458 H462	ROCCELLA IONICA ROCCELLA VALDEMONE ROCCHETTA A VOLTURNO	RC ME IS CN	H634 H635 F271	RÜFFRE' RUFINA RUINAS	TN FI OR	H805 H806 H808	SAN COSMO ALBANESE CS SAN COSTANTINO ALBANESE PZ
H103 H104 H106	Quaregna Quargnento Quarna sopra	BI AL VB	H305 H297 H298	RIO MARINA RIO NELL'ELBA RIO SALICETO	LI LI RE	H462 H461 H459	ROCCHETTA BELBO ROCCHETTA DI VARA	SP	H637 H639 H641	RUINO RUMO RUOTI	PV TN PZ	H807 H809 H810	SAN COSTANTINO CALABRO VV SAN COSTANZO PU
H107 H108 H109	QUARNA SOTTO QUARONA	VB VC PT	H300 H301	RIOFREDDO RIOLA SARDO	RM OR	H465 H460	ROCCHETTA E CROCE ROCCHETTA LIGURE ROCCHETTA NERVINA ROCCHETTA PALAFEA	CE AL IM	H642 H643	RUSSI RUTIGLIANO	RA BA	H814 H811	SAN DAMIANO AL COLLE PV SAN DAMIANO D'ASTI AT
H110 H114	Quarrata Quart Quarto	AO NA	H302 H303 H304	RIOLO TERME RIOLUNATO RIOMAGGIORE	RA MO SP	H466 H467 H468	RÓCCHETTA SANT'ANTONIC ROCCHETTA TANARO	ΑT	H644 H165 H646	RUTINO RUVIANO RUVO DEL MONTE	SA CE PZ	H812 H816 H815	SAN DANIELE DEL FRIULI UD SAN DANIELE PO CR
H117 H118 H119	Quarto d'altino Quartu Sant'elena Quartucciu	VE CA CA	H307 H308 H320	RIONERO IN VULTURE RIONERO SANNITICO RIPA TEATINA	PZ IS CH	H470 H472 H473	RODANO RODDI RODDINO	MI CN CN	H645 H647 H648	RUVO DI PUGLIA SABAUDIA SABBIA	BA LT VC	H818 H819 H820	SAN DEMETRIO NE' VESTINI AQ SAN DIDERO TO
H120 H121 H122	QUASSOLO QUATTORDIO QUATTRO CASTELLA	TO AL RE	H311 H312 H313	RIPABOTTONI RIPACANDIDA RIPALIMOSANI	CB PZ CB	H474 H475 H477	RODELLO RODENGO - RODENECK. RODENGO-SAIANO	CN BZ BS	H650 H652 H654	SABBIO CHIESE SABBIONETA SACCO	BS MN	H823 H822 H826	SAN DONA' DI PIAVE VE SAN DONACI BR SAN DONATO DI JECCE JE
	QUERO QUILIANO QUINCINETTO	BL SV TO	H314 H315	RIPALTA ARPINA RIPALTA CREMASCA	CR CR CR	H478 H480 H479	RODERO RODI GARGANICO	CO FG ME	H655 H657	SACCOLONGO SACILE SACROFANO	PD PN RM	H825 H827	SAN DONATO DI NINEA CS SAN DONATO MILANESE MI
H128 H129	QUINDICI QUINGENTOLE	AV MN	H316 H319 H321	RIPARBELLA RIPATRANSONE	PI AP	H481 H484	RODI' MILICI RODIGO ROE' VOLCIANO	MN	H658 H659 H661	SADALI SAGAMA	NU NU	H824 D324 H830	SAN DONATO VAL DI COMINO FR SAN DORLIGO DELLA VALLE TS SAN FEDELE INTELVI CO
H130 H131 H132	QUINTANO QUINTO DI TREVISO QUINTO VERCELLESE	CR TV VC	H322 H323 H324	RIPE RIPE SAN GINESIO RIPI	AN MC FR	H485 H486 H488	ROFRANO ROGENO ROGGIANO GRAVINA	BS SA LC CS RC CS PV	H662 H665 H666	SAGLIANO MICCA SAGRADO SAGRON MIS	BI GO TN	H831 H834 H836	SAN FELICE A CANCELLO CE SAN FELICE CIRCEO LT
H134 H140 H143	QUINTO VICENTINO QUINZANO D'OGLIO QUISTELLO	VI BS MN	H325 H326 H330	RIPOSTO RITTANA RIVA DEL GARDA	CT CN TN	H489 H490 H491	ROGHUDI ROGLIANO ROGNANO	RC CS PV	H669 H670 H671	SAGRON MIS SAINT-CHRISTOPHE SAINT-DENIS SAINT-MARCEL	AO AO AO	H838 H833 H835	SAN FERICE DEL WORRE CR
H145 H146 H147	QUITTENGO RABBI RACALE	BI TN LE	H331 H328 H337	RIVA DI SOLTO	BG IM	H492 H493 H494	ROGNO ROGOLO	BG SO RM	H672 H673	SAINT-NICOLAS SAINT-OYEN SAINT-PIERRE	AO AO	M277 H839 H840	' SAN FERDINANDO RC SAN FERDINANDO DI PUGLIA FG
H148 H150	RACALMUTO RACCONIGI	AG CN	H329 H333	RIVA PRESSO CHIERI RIVA VALDOBBIA RIVALBA	TO VC TO	H495 H497	ROIATE ROIO DEL SANGRO ROISAN	CH	H674 H675 H676	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES SAINT-VINCENT	AO AO	H841 H842	SAN FILI CS SAN FILIPPO DEL MELA ME
H151 H152 H153	raccuja Racines - Ratschings. Radda in Chianti	ME BZ SI	H334 H335 H327	RIVALTA BORMIDA RIVALTA DI TORINO RIVAMONTE AGORDINO RIVANAZZANO	AL TO BL	H498 H500 H501	ROLETTO ROLO ROMA	TO RE RM	H682 H681 H678	SALA BAGANZA SALA BIELLESE SALA BOLOGNESE	PR BI BO	H843 H844 H845	SAN FIORANO LO SAN FLORIANO DEL COLLIO GO
H1 54 H1 56 H1 57	RADDUSA RADICOFANI RADICONDOLI	ČT SI SI	H336 H338 H340	RIVANAZZANO RIVARA RIVAROLO CANAVESE	PV TO TO	H503 H502 H505	ROMAGNANO AL MONTE ROMAGNANO SESIA ROMAGNESE	SA NO PV	H679 H683 H677	SALA COMACINA SALA CONSILINA SALA MONFERRATO	CO SA AL	H846 H847 H850	SAN FRANCESCO AL CAMPO TO
H159 M287 H161	RAFFADALI RAGALNA RAGOGNA	AG CT UD	H341 H342 H343	RIVAROLO DEL RE ED UNITI RIVAROLO MANTOVANO RIVARONE	CR MN AL	H506 H507 H508	ROMALLO ROMANA ROMANENGO	TN SS CR TO	H687 H688 H689	SALANDRA SALAPARUTA SALARA	MT TP	H856 H857 H858	SAN GAVINO MONREALE CA SAN GEMINI TR
H162 H163	RAGOLI RAGUSA	TN RG	H344 H346	RIVAROSSA RIVE	TO VC	H511 H512	ROMANO CANAVESE ROMANO D'EZZELINO	VI	H690 H691	SALASCO SALASSA	RO VC TO	H859 H860	SAN GENESIO ATESINO - JENESIEN. BZ SAN GENESIO ED UNITI SAN GENNARO VESUVIANO NA
H166 H168 G654	RAIANO RAMACCA RAMISETO	AQ CT RE	H347 H348 H350	RIVE D'ARCANO RIVELLO RIVERGARO	UD PZ PC	H509 H514 H516	ROMANO DI LOMBARDIA ROMANS D'ISONZO ROMBIOLO	BG GO VV	H684 F810 H693	SALBERTRAND SALCEDO SALCITO	TO VI CB	H862 H863 H861	SAN GERMANO DEI BERICI VI SAN GERMANO VERCELLESE VC
H171 H173 H174	RAMPONIO VERNA RANCIO VALCUVIA RANCO	CO VA VA	H352 H353 H354	RIVIGNANO RIVISONDOLI RIVODUTRI	UD AQ RI	H517 H518 H519	ROMENO ROMENTINO ROMETTA	TN NO ME	H694 H695 H699	SALE SALE DELLE LANGHE SALE MARASINO	AL CN BS	H865 H867 H870	SAN GERVASIO BRESCIANO BS SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI CB SAN GIACOMO DELLE SEGNATE MN
H175 H176 H177	RANCO RANDAZZO RANICA RANZANICO	ČT BG BG	H355 H356 H357	RIVOLI RIVOLI VERONESE RIVOLTA D'ADDA	TO VR CR	H521 H522 H523	RONAGO RONCA' RONCADE	CO VR TV	H704 H700 H686	SALE SAN GIOVANNI SALEMI SALENTO	CN TP	H868 B952	SAN GIACOMO FILIPPO SO SAN GIACOMO VERCELLESE VC SAN GILLIO TO
H180 H182	ranzo Rapagnano	IM AP	H359 H360	RIZZICONI RO	RC FE	H525 H527	RONCADELLE RONCARO	BS PV	H702 H701	SALERANO CANAVESE SALERANO SUL LAMBRO	SA TO LO SA	H873 H875 H876	CANI CIMICNIANIO CI
H183 H184 H185	RAPALLO RAPINO RAPOLANO TERME	GE CH SI	H361 H362 H363	ROANA ROASCHIA ROASCIO	VI CN CN	H528 H529 H531	RONCEGNO RONCELLO RONCHI DEI LEGIONARI	TN MI GO	H703 H705 H706	SALERNO SALETTO SALGAREDA	PD TV	H892 H880 H881	SAN GIORGIO A CREMANO NA SAN GIORGIO A LIRI FR SAN GIORGIO ALBANESE CS
H186 H187 H188	RAPOLLA RAPONE RASSA	PZ PZ VC	H365 H366 H367	ROASIO ROATTO ROBASSOMERO	VC AT TO	H532 H533 H534	RONCHI VALSUGANA RONCHIS	TN UD VT	H707 H708	SALI VERCELLESE SALICE SALENTINO	VC LE CN	H890 H894 H891	SAN GIORGIO CANAVESE TO SAN GIORGIO DEL SANNIO BN SAN GIORGIO DELIA RICHINVELDA PN
H189	RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ. RASURA	BZ SO	G223 H369 H371	ROBBIATE ROBBIO	LC PV	H540 H538	RONCIGLIONE RONCO ALL'ADIGE RONCO BIELLESE	VR BI	H710 H713 H714 H715	SALICETO SALISANO SALIZZOLE SALLE	RI VR	H893 H885 H883	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE PD SAN GIORGIO DI LOMELLINA PV
H194 H195	RAVANUSA RAVARINO	AG MO	H372 H375	ROBECCHETTO CON INDUNC ROBECCO D'OGLIO ROBECCO PAVESE	PV	H537 H539 H536	RONCO BRIANTINO RONCO CANAVESE RONCO SCRIVIA	MI TO GE	H716 H717	SALMOUR SALO'	PE CN BS	H883 H895 H886	SAN GIORGIO DI NOGARO UD SAN GIORGIO DI PESARO PU
H196 H198 H199	RAVASCLETTO RAVELLO RAVENNA	UD SA RA	H373 H376 H377	ROBECCO SUL NAVIGLIO ROBELLA ROBILANTE	MI AT CN	H535 H541 H542	RONCOBELLO RONCOFERRARO RONCOFREDDO	BG MN FC	H719 H720 H721	SALORNO - SALURN. SALSOMAGGIORE TERME SALTARA	BZ PR PU	H896 H897 H882	SAN GIORGIO DI PIANO BO SAN GIORGIO IN BOSCO PD SAN GIORGIO IONICO TA
H200 H202 H203	RAVEO RAVISCANINA RE	UD CE VB	H378 H386 H387	ROBURENT ROCCA CANAVESE ROCCA CANTERANO	CN TO RM	H544 H545 H546	RONCOLA RONCONE RONDANINA	BG TN GE	H723 H724 H725	SALTRIO SALUDECIO SALUGGIA	VA RN VC	H898 H888 H878	SAN GIORGIO LA MOLARA BN SAN GIORGIO LUCANO MT SAN GIORGIO MONFERRATO AL
H204 H205	rea Realmonte	PV AG UD	H391 H392 H395	ROCCA CIGLIE'	CN AT CN	H547 H549	RONDISSONE RONSECCO RONZO-CHIENIS	TO VC TN	H726 H727 H729	SALUSSOLA SALUZZO SALVE	BI CN LE	H889 H887 H899	SAN GIORGIO MORGETO RC SAN GIORGIO PIACENTINO PC
H206 H207 H210		TO CE	H396 H398	ROCCA DE' BALDI ROCCA DE' GIORGI ROCCA D'EVANDRO	PV CE	M303 H552 H553	RONZONE ROPPOLO	TN Bl	H731 H732	SALVIROLA SALVITELLE	CR SA	H899 H884 H900	SAN GIORGIO SCARAMPI AI SAN GIORGIO SU LEGNANO MI SAN GIORIO DI SUSA TO
H211 H212	RECANATI RECCO	MC GE	H399 H400	ROCCA DI BOTTE ROCCA DI CAMBIO	AQ AQ	H554 H556	RÓRA' ROSA'	TO VI	H734 H733	SALZA DI PINEROLO SALZA IRPINA	TO AV	H907 H906	SAN GIOVANNI A PIRO SA SAN GIOVANNI AL NATISONE UD

COD.	COMUNE PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
H910 H911 H912	SAN GIOVANNI BIANCO BG SAN GIOVANNI D'ASSO SI SAN GIOVANNI DEL DOSSO MN	1092 1089 1095	SAN PIETRO AL NATISONE SAN PIETRO AL TANAGRO SAN PIETRO APOSTOLO	UD SA CZ	1234 M284 C717	SANTA MARIA CAPUA VETERE SANTA MARIA COGHINAS SANTA MARIA DEL CEDRO	E CE SS CS	1422 1423 1424	Sapri Saracena Saracinesco	SA CS RM	1591 1595	SELVA DI VAL GARDENA - WOLKENSTEIN IN GROEDEN SELVAZZANO DENTRO	I. BZ PD
H903 H914 H916	SAN GIOVANNI DI GERACE RC SAN GIOVANNI GEMINI AG SAN GIOVANNI ILARIONE VR	1096 1098 1088	SAN PIETRO AVELLANA SAN PIETRO CLARENZA SAN PIETRO DI CADORE	IS CT BL	1238 1237 1240	SANTA MARIA DEL MOLISE SANTA MARIA DELLA VERSA SANTA MARIA DI LICODIA	IS PV CT	1425 1426 1428	SARCEDO SARCONI SARDARA	VI PZ CA	1596 1597 1598	SELVE MARCONE SELVINO SEMESTENE	BI BG SS
H918 H919	SAN GIOVANNI IN CROCE CR SAN GIOVANNI IN FIORE CS	1102 1103	SAN PIETRO DI CARIDA' SAN PIETRO DI FELETTO	RC TV	1242 1243	SANTA MARIA DI SALA SANTA MARIA HOE'	VE LC	1429 1430	SARDIGLIANO SAREGO	AL VI	1599 1600	SEMIANA SEMINARA	PV RC
H920 H921 G467	SAN GIOVANNI IN GALDO CB SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO	1105 1108 1109	SAN PIETRO DI MORUBIO SAN PIETRO IN AMANTEA SAN PIETRO IN CARIANO	VR CS VR	1244 M273 1247	Santa Maria Imbaro Santa Maria La Carita' Santa Maria La Fossa	CH NA CE	1431 1432 1433	Sarentino - Sarntal. Sarezzano Sarezzo	BZ AL BS	1601 1602 1604	SEMPRONIANO SENAGO SENALES - SCHNALS.	GR MI BZ
H917 H922 H923	SAN GIOVANNI INCARICO FR SAN GIOVANNI LA PUNTA CT SAN GIOVANNI LIPIONI CH	1110 G788 1107	SAN PIETRO IN CASALE SAN PIETRO IN CERRO SAN PIETRO IN GU	BO PC PD	1248 1249 1251	SANTA MARIA LA LONGA SANTA MARIA MAGGIORE SANTA MARIA NUOVA	UD VB AN	1434 1435 1436	SARMATO SARMEDE SARNANO	PC TV MC	1603 1605	SENALE-SAN FELICE - UNSERE LIEBE FRAU IM WALL SENEGHE	D. BZ OR
H924 H926 G287	SAN GIOVANNI LUPATOTO VR SAN GIOVANNI ROTONDO FG	1114 1115 1113	SAN PIETRO IN GUARANO SAN PIETRO IN LAMA SAN PIETRO INFINE	CS LE CE	1253 1254 1255	Santa Marina Santa Marina Salina Santa Marinella	SA ME RM	1437 1438 1439	SARNICO SARNO SARNONICO	BG SA TN	1606 1607 1608	SENERCHIA SENIGA SENIGALLIA	AV BS AN
D690 H901	SAN GIOVANNI TEATINO CH SAN GIOVANNI VALDARNO AR	1116 1117	SAN PIETRO MOSEZZO SAN PIETRO MUSSOLINO	NO VI TO	1291 1301	SANTA NINFA SANTA PAOLINA	TP AV	1441 1442	SARONNO SARRE	VA AO	1609 1610	ŠENIŠ SENISE	AN OR PZ CO LO
H928 H929 H930	SAN GIULIANO DI PUGLIA CB SAN GIULIANO MILANESE MI	1090 1119 1120	SAN PIETRO VAL LEMINA SAN PIETRO VERNOTICO SAN PIETRO VIMINARIO	BR PD	1308 1310 1309	SANTA SEVERINA SANTA SOFIA SANTA SOFIA D'EPIRO	KR FC CS	1443 1444 1445	SARROCH SARSINA SARTEANO	CA FC SI	1611 1612 1613	SENNA COMASCO SENNA LODIGIANA SENNARIOLO	LO OR
A562 H933 H931	SAN GIULIANO TERME PI SAN GIUSEPPE JATO PA SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA	1121 1125 1123	SAN PIO DELLE CAMERE SAN POLO DEI CAVALIERI SAN POLO D'ENZA	AQ RM RE	1311 1312 1314	Santa Teresa di Riva Santa Teresa Gallura Santa Venerina	SS CT	1447 1448 1449	Sartirana Lomellina Sarule Sarzana	PV NU SP	1614 1615 1618	SENNORI SENORBI' SEPINO	OR SS CA CB
H935 H936 H937	SAN GIUSTINO PG SAN GIUSTO CANAVESE TO SAN GODENZO FI	1124 1122 1126	SAN POLO DI PIAVE SAN POLO MATESE SAN PONSO	TV CB TO	1316 1315 1182	SANTA VITTORIA D'ALBA SANTA VITTORIA IN MATENANO SANTADI	CN O AP CA	1451 1452 1453	SASSANO SASSARI SASSELLO	SA SS SV	1619 1621 1622	SEPPIANA SEQUALS SERAVEZZA	CB VB PN LU
H942 H940 H941	SAN GREGORIO DA SASSOLA RM SAN GREGORIO DI CATANIA CT SAN GREGORIO D'IPPONA VV	1128 1130 1129	SAN POSSIDONIO SAN POTITO SANNITICO SAN POTITO ULTRA	MO CE AV	1189 1191 1197	SANT'AGAPITO SANT'AGATA BOLOGNESE SANT'AGATA DE' GOTI	IS BO BN	1454 1455 1457	SASSETTA SASSINORO SASSO DI CASTALDA	LI BN PZ	1624 1625 1626	SERDIANA SEREGNO SEREN DEL GRAPPA	ČA MI BL
H943 H939 H938	SAN GREGORIO MAGNO SA SAN GREGORIO MATESE CE	1131 1132	SAN PRISCO SAN PROCOPIO	CE RC	1198 1192 1199	SANT'AGATA DEL BIANCO SANT'AGATA DI ESARO	RC CS	G972 1459	SASSO MARCONI SASSOCORVARO SASSOFELTRIO	BO PU PU	1627 1628	SERGNANO SERIATE	CR BG BG
H945 H949	SAN LAZZARO DI SAVENA BO SAN LEO PU	1133 1135 1136	SAN PRÓSPERÓ SAN QUIRICO D'ORCIA SAN QUIRINO	MO SI PN	1193 1201	Sant'agata di Militello Sant'agata di Puglia Sant'agata Feltria	ME FG PU	1460 1461 1462	SASSOFERRATO SASSUOLO	AN MO	1629 1630 1631	SERINA SERINO SERLE	AV BS
H951 H952	SAN LEONARDO UD SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST LEONHARD IN PAS. BZ	1137 1138 1139	SAN RAFFAELE CIMENA SAN REMO SAN ROBERTO	IM RC	1190 1202 1196	SANT'AĞATA FOSSILI SANT'AGATA LI BATTIATI SANT'AGATA SUL SANTERNO	AL CT RA	1463 G614 1464	Satriano Satriano di Lucania Sauris	CZ PZ UD	1632 1634 1635	Sermide Sermoneta Sernaglia della Battagli	MN LT IA TV
H953 H955 H959	SAN LEUCIO DEL SANNIO BN SAN LORENZELLO BN SAN LORENZO RC	1140 1142 1143	SAN RÓCCO AL PORTO SAN ROMANO IN GARFAGNAN SAN RUFO	LO VA LU SA	1208 1209 1210	SANT'AGNELLO SANT'AGOSTINO SANT'ALBANO STURA	NA FE CN	1465 1466 1467	SAUZE DI CESANA SAUZE D'OULX SAVA	TO TO TA	1636 1637 1642	Sernio Serole Serra d'Aiello	SO AT CS
H957 H961 H962	SAN LÓRENZÓ AL MARE IM SAN LORENZO BELLIZZI CS SAN LORENZO DEL VALLO CS	11 <i>47</i> 11 <i>44</i> 11 <i>4</i> 5	SAN SALVATORE DI FITALIA SAN SALVATORE MONFERRA SAN SALVATORE TELESINO		1213 1214 1215	SANT'ALESSIO CON VIALONE SANT'ALESSIO IN ASPROMONT SANT'ALESSIO SICULO	E PV TE RC ME	1468 1469 1470	SAVELLI SAVIANO SAVIGLIANO	KR NA CN	1643 1650 1640	SERRA DE' CONTI SERRA PEDACE SERRA RICCO'	AN CS GE
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN. BZ SAN LORENZO IN BANALE TN	11.48 11.51 11.50	SAN SALVO SAN SEBASTIANO AL VESUV SAN SEBASTIANO CURONE	CH IO NA	1216 1258 1259	SANT'ALFIO SANT'AMBROGIO DI TORINO SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELL	CT TO	1471 1473 1472	SAVIGNANO IRPINO SAVIGNANO SUL PANARO SAVIGNANO SUL RUBICONE	AV MO	1639 1653 1654	SERRA SAN BRUNO SERRA SAN QUIRICO SERRA SANT'ABBONDIO	VV AN PU
H958 H964	SAN LORENZO IN CAMPO PU SAN LORENZO ISONTINO GO	1152 1154	SAN SEBASTIANO DA PO SAN SECONDO DI PINEROL	OT OT O	1256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	1474 1475	SAVIGNO SAVIGNONE	BO GE	1641 1644	SERRACAPRIOLA SERRADIFALCO	FG CL
H967 H969 H970	SAN LORENZO MAGGIORE BN SAN LORENZO NUOVO VT SAN LUCA RC	1153 1157 1156	SAN SECONDO PARMENSE SAN SEVERINO LUCANO SAN SEVERINO MARCHE	PZ MC	1262 1263 1266	Sant'andrea apostolo	NA PG	1476 1477 1478	SAVIORE DELL'ADAMELLO SAVOCA SAVOGNA	ME UD	1646 1645 1647	SERRALUNGA D'ALBA SERRALUNGA DI CREA SERRAMANNA	CN AL CA
H971 H973 H976	SAN LUCIDO CS SAN LUPO BN SAN MANGO D'AQUINO CZ	1158 1162 1163	SAN SEVERO SAN SIRO SAN SOSSIO BARONIA	FG CO AV	1265 1264	DELLO IONIO SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO SANT'ANDREA DI CONZA	O FR AV	1479 H730 1480	SAVOGNA D'ISONZO SAVOIA DI LUCANIA SAVONA	GO PZ SV	F357 I648 I649	SERRAMAZZONI SERRAMEZZANA SERRAMONACESCA	MO SA PE
H977 H975 H978	SAN MANGO PIEMONTE SA SAN MANGO SUL CALORE AV SAN MARCELLINO CE	1164 1165 1166	SAN SOSTENE SAN SOSTI SAN SPERATE	CZ CS CA	1271 1277 1278	SANT'ANDREA FRIUS SANT'ANGELO A CUPOLO SANT'ANGELO A FASANELLA	CA BN SA	1482 1483 1484	SCAFA SCAFATI SCAGNELLO	PE SA CN	1651 1652 1655	Serrapetrona Serrara fontana Serrastretta	MC NA C7
H979 H980 H981	SAN MARCELLO PISTOIESE PT	1261 1328 1329	SAN TAMMARO SAN TEODORO SAN TEODORO	CE ME NU	1280 1279 1273	SANT'ANGELO A SCALA SANT'ANGELO ALL'ESCA SANT'ANGELO D'ALIFE	AV AV CE	1486 1485 1487	SCALA SCALA COELI SCALDASOLE	SA CS PV	1656 1662 1661	Serrata Serravalle a po Serravalle di Chienti	CZ RC MN MC
H982 H984 F043	SAN MARCO D'ALUNZIO ME SAN MARCO DEI CAVOTI BN	1347 1376	SAN TOMASO AGORDINO SAN VALENTINO	BL	1281 1282	SANT'ANGELO DEI LOMBARD SANT'ANGELO DEL PESCO	IS ME	1489 1490 1492	SCALEA SCALENGHE	CS TO ME	1659 1660	SERRAVALLE LANGHE SERRAVALLE PISTOIESE	CN PT
H985 H986	SAN MARCO EVANGELISTA CE SAN MARCO IN LAMIS FG SAN MARCO LA CATOLA FG	1377 1381	IN ABRUZZO CITERIORE SAN VALENTINO TORIO SAN VENANZO	PE SA TR	1283 1275 1285	SANT'ANGELO DI BROLO SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO SANT'ANGELO IN LIZZOLA	O PD PU	1493 1494	SCALETTA ZANCLEA SCAMPITELLA SCANDALE	AV KR	1657 1663 1666	SERRAVALLE SCRIVIA SERRAVALLE SESIA SERRE	AL VC SA
H999 H987	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN SAN MARTINO ALFIERI AT	1382 1384 1390	SAN VENDEMIANO SAN VERO MILIS SAN VINCENZO	TV OR LI	1286 1287 1288	SANT'ANGELO IN PONTANO SANT'ANGELO IN VADO SANT'ANGELO LE FRATTE	PU PZ	1496 B962 1497	SCANDIANO SCANDICCI SCANDOLARA RAVARA	RE FI CR	1667 1668 1669	SERRENTI SERRI SERRONE	CA NU FR
1003 H997 H994	SAN MARTINO BUON ALBERGO VR SAN MARTINO CANAVESE TO SAN MARTINO D'AGRI PZ	1388 1389 1391	SAN VINCENZO LA COSTA SAN VINCENZO VALLE ROVET SAN VITALIANO	O AQ NA	1289 1274 1276	SANT'ANGELO LIMOSANO SANT'ANGELO LODIGIANO SANT'ANGELO LOMELLINA	CB LO PV	1498 1499 1501	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO SCANDRIGLIA SCANNO	RI AQ	1670 1671 C070	SERRUNGARINA SERSALE SERVIGLIANO	PU CZ AP
1005 1007 H992	SAN MARTINO DALL'ARGINE MN SAN MARTINO DEL LAGO CR SAN MARTINO DI FINITA CS	1402 1403 1404	SAN VITO SAN VITO AL TAGLIAMENTO SAN VITO AL TORRE	CA O PN UD	1290 1284 M209	SANT'ANGELO MUXARO SANT'ANGELO ROMANO SANT'ANNA ARRESI	AG RM CA	1503 1504 M256	SCANO DI MONTIFERRO SCANSANO SCANZANO JONICO	OR GR MT	1676 1677 1678	SESSA AURUNCA SESSA CILENTO SESSAME	CE SA AT
1008 H996 H988	SAN MARTINO DI LUPARI PD SAN MARTINO DI VENEZZE RO SAN MARTINO IN BADIA -	1394 1396 1392	SAN VITO CHIETINO SAN VITO DEI NORMANNI SAN VITO DI CADORE	CH BR BL	1292 1293 1294	SANT'ANNA D'ALFAEDO SANT'ANTIMO SANT'ANTIOCO	VR NA CA	1506 1507 1510	SCANZOROSCIATE SCAPOLI SCARLINO	BG IS GR	1679 E070 1681	SESSANO DEL MOLISE SESTA GODANO SESTINO	IS SP AR
H989	ST MARTIN IN THURN. BZ SAN MARTINO IN PASSIRIA - ST MARTIN IN PASSEI. BZ	1405 1401 1407	SAN VITO DI FAGAGNA SAN VITO DI LEGUZZANO SAN VITO LO CAPO	UD VI TP	1296 1300 M276	SANT'ANTONINO DI SUSA SANT'ANTONIO ABATE SANT'ANTONIO DI GALLURA	TO NA SS	1511 1512 1514	SCARMAGNO SCARNAFIGI SCARPERIA	TO CN FI	1687 1686 1688	SESTO - SEXTEN. SESTO AL REGHENA SESTO CALENDE	BZ PN VA
H990 I011 I012	SAN MARTINO IN PENSILIS CB SAN MARTINO IN RIO RE	1400 1393	SAN VITO ROMANO SAN VITO SULLO IONIO SAN VITTORE DEL LAZIO	RM CZ FR	1302 1305 1304	SANT'APOLLINARE SANT'ARCANGELO SANTARCANGELO DI ROMAGNI	FR PZ A RNI	1519 1520 1522	SCENA - SCHONNA. SCERNI SCHEGGIA E PASCELUPO	BZ CH PG	1682 1683 1684	SESTO CAMPANO SESTO ED UNITI SESTO FIORENTINO	IS CR FI
1002 1014 H991	SAN MARTINO IN STRADA SAN MARTINO SANNITA BIN SAN MARTINO SUICCOMARIO SAN MARTINO SUICCOMARIO SAN MARTINO VALIE CAUDINA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA SAN MARZANO OLIVETO AT SAN MARZANO SUI SARNO SAN SAN MASSIMO SAN MAURIZIO CANAVESE TO SAN MAURIZIO CANAVESE TO SAN MAURIZIO COPAGLIO NO SAN MAURIZIO CANAVERDE TO SAN MAURIZIO CANAVERDE TO SAN MAURIZIO CASTEVERDE TO SAN MAURIZIO CASTEVERDE	1409 1414 1412	SAN VITTORE OLONA SAN ZENO DI MONTAGNA SAN ZENO NAVIGLIO	MI	F557 I306 I307	SANT'ARCANGELO TRIMONTE SANT'ARPINO SANT'ARSENIO	E BN CE SA	1523 1526 1527	SCHEGGINO SCHIAVI DI ABRUZZO SCHIAVON	PG CH	1690 1689 1693	SESTO SAN GIOVANNI SESTOLA SESTRI LEVANTE	MI MO
1016 1018	SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TA	1415 1416	SAN ZENONE AL LAMBRO SAN ZENONE AL PO	MI PV	1326 1318	SANTE MARIE SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	AQ	1529 1530	SCHIGNANO SCHILPARIO	VI CO BG	1692 1695	SESTRIERE SESTU	GE TO CA
1017 1019 1023	SAN MARZANO OLIVETO AT SAN MARZANO SUL SARNO SA SAN MASSIMO CB	141 <i>7</i> H757 H821	SAN ZENONE DEGLI EZZELI SANARICA SANDIGLIANO	LE Bl	1317 1319 B466	SANT'FI FNA	PD IS	1531 1532 1533 1534	SCHIO SCHIVENOGLIA SCIACCA	VI MN AG	1696 1697 1698	SETTALA SETTEFRATI SETTIME	MI FR AT
1024 1025 1028	SAN MAURIZIO CANAVESE TO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO NO SAN MAURO CASTELVERDE PA	H829 H851 H852	SANDRIGO SANFRE' SANFRONT	CN CN	1320 1321 1324	SANT'ELENA SANNITA SANT'ELIA A PIANISI SANT'ELIA FIUMERAPIDO SANT'ELPIDIO A MARE	CB FR AP	1535 1536	SCIARA SCICLI SCIDO	PA RG RC	1700 1701 1699	SETTIMO MILANESE SETTIMO ROTTARO SETTIMO SAN PIETRO	MI TO CA
1031 H712 1029	SAN MAURO CILENTO SA SAN MAURO DI SALINE VR SAN MAURO FORTE MT	H855 H872 H877	SANGIANO	TO VA CS	1327 1330 1332	Santena Santeramo in Colle Sant'Eufemia a Maiella	TO BA PE	D290 I537 I538	SCIGLIANO SCILLA SCILLATO	RC CS RC PA	1703 1702 1704	SETTIMO TORINESE SETTIMO VITTONE SETTINGIANO	TO TO CZ CA
1032 1026 1027	SAN MAURO LA BRUCA SA SAN MAURO MARCHESATO KR	H944 H974 I048	SANGUINETTO	VR	1333 1335 1336	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTI SANT'EUSANIO DEL SANGRO SANT'EUSANIO FORCONESE	F RC	1539 1540 1541	SCIOLZE SCISCIANO SCLAFANI BAGNI	TO NA PA	1705 1706 1707	SETZU SEUI SEULO	CA NU NU
1030 1040 1042	SAN MAURO TORINESE TO	1053 1054 1059	SANNAZZARO DE' BURGON SANNICANDRO DI BARI SANNICANDRO GARGANIC SANNICOLA	BA O FG LE	1337 1339 1341	SANTHIA' SANTI COSMA E DAMIANO SANT'ILARIO DELLO IONIO SANT'ILARIO D'ENZA	VC	1543 1544 1545	SCONTRONE SCOPA SCOPELLO	AQ VC VC	1709 1711 1712	SEVESO SEZZADIO SEZZE	MI AL LT
1035 1034	SAN MICHELE DI GANZARIA CT SAN MICHELE DI SERINO AV	1155 1168	SANISEPOLOPO	ΛP	1342 1344	SANT/ILARIO D'ENZA SANT/IPPOLITO SANTO STEFANO AL MARE	PU	1546 1548	SCOPPITO SCORDIA	AQ CT LE	1714 1715	SFRUZ SGONICO	TN TS FR
1037 1045 1046	SAN MICHELE MONDOVI' CN SAN MICHELE SALENTINO BR SAN MINIATO PI	11 <i>7</i> 1 11 <i>7</i> 0 1169	SANTA BRIGIDA SANTA CATERINA ALBANESE SANTA CATERINA DELLO ION SANTA CATERINA VILLARMOS	IO CZ SA CL	1365 1367 1368 1357	SANITO STEFANIO BELBO	IM CN GE	1549 1551 1553	SCORRANO SCORZE' SCURCOLA MARSICANA	VE AQ	1716 1717 1718	SGURGOLA SIAMAGGIORE SIAMANNA	OR OR
1047 1049 1052	SAN MINIATO PI SAN NAZARIO VI SAN NAZZARO BN SAN NAZZARO SESIA NO	1172 1176 1175 1174	SANTA CESAREA TERME SANTA CRISTINA D'ASPROMON SANTA CRISTINA E BISSONI	IE ITE RC E PV	1357 C919 1370	SANTO STEFANO D'AVETO SANTO STEFANO DEL SOLE SANTO STEFANO DI CADORE SANTO STEFANO DI CAMASTRA	AV BL A ME	1554 1555 1556	SCURELLE SCURZOLENGO SEBORGA	TN AT IM	1720 1721 M253	SIANO SIAPICCIA 3 SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA OR I SA
1051 1060 1061	SAN NAZZARO SESIA NO SAN NAZZARO VAL CAVARGNA CO SAN NICOLA ARCEILA CS SAN NICOLA BARONIA AV	1174 1173	SANTA CRISTINA GELA SANTA CRISTINA VALGARDEN ST CHRISTINA IN G	PÁ IA - B7	1363 1359 1360	SANTO STEFANO DI MAGRA SANTO STEFANO DI ROGLIANO SANTO STEFANO DI SESSANIO	SP O CS	1558 1559 1561	SECINARO SECLI' SECUGNAGO	AQ LE LO	M253 1723 1724 1725	SICULIANA SIDDI SIDERNO	AG CA RC
1058 1057 1056	SAN NICOLA DA CRISSA VV SAN NICOLA DELL'ALTO KR SAN NICOLA LA STRADA CE	11 <i>7</i> 8 11 <i>7</i> 9 1181	Santa Caterina Dello Ion Santa Caterina Villarmos Santa Cesarea Terme Santa Cristina d'Aspromon Santa Cristina e Bissoni Santa Cristina Gela Santa Cristina Valgaden ST Christina In G Santa Croce Del Santa Croce Santa Croce Del Santa Croce Santa Croce Del Maglian Santa Croce Si III 'Arno Santa Croce Si III 'Arno Santa Croce Si III 'Arno Santa Croce Si III 'Arno	RG BN	1371	SANTO STEFANO DI CAMOSTRI SANTO STEFANO DI MAGRA SANTO STEFANO DI ROGLIANO SANTO STEFANO DI SESSANIO SANTO STEFANO IN ASPROMONTE SANTO STEFANO LODIGIANO	RC	1562 1563 1564	SEDEGLIANO SEDICO SEDILO	UD BL OR	1726 1727 1728	SIENA SIGILLO SIGNA	SI PG FI
1062 A368	SAN NICOLA MANFREDI BN SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR	11 <i>77</i> 1183	SANTA DOMENICA TALAO	ĊŚ	1356 1372	SANTO STEFANO LODIGIANO SANTO STEFANO ROERO	A AG CN	1565 1566	SEDINI SEDRIANO	SS MI	1729 1730	SILANDRO - SCHLANDERS. SILANUS	BZ NU
1063 G383 1065	SAN NICOLO' DI COMELICO BL SAN NICOLO' GERREI CA SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ. BZ SAN PANCRAZIO SALENTINO BR	1184 1185 1187	SANTA DOMENICA VITTORIA SANTA ELISABETTA SANTA FIORA	AG GR	1361 1373 1346	SANTO STEFANO TICINO SANTO STINO DI LIVENZA SANT'OLCESE	MI VE GE	1567 1569 1570	SEDRINA SEFRO SEGARIU	MC CA	F116 I732 I734	SILIGO SILIQUA	TV SS CA
1066 G407 B906	SAN PAOLO BS SAN PAOLO ALBANESE PZ	1188 1203 1205	Santa Flavia Santa Giuletta Santa Giusta	PA PV OR	1260 1348 1349	SANTOMENNA SANT'OMERO SANT'OMOBONO IMAGNA	SA TE BG	1571 1573 1576	SEGGIANO SEGNI SEGONZANO	GR RM TN	1735 1737 1736	SILIUS SILLANO SILLAVENGO	CA LU NO
1073 1074 B310	SAN PAOLO BEL SITO NA SAN PAOLO CERVO BI SAN PAOLO D'ARGON BG	1206 1207 1217	SANTA GIUSTINA SANTA GIUSTINA IN COLLE SANTA LUCE	BL	1350 1351 1352	SANT'ONOFRIO SANTOPADRE SANT'ORESTE	VV FR RM	1577 1578	SEGRATE SEGUSINO SELARGIUS	MI TV CA	1738 1739 1741	SILVANO D'ORBA SILVANO PIETRA SILVI	AL PV TE
1072 1071 1076	SAN PAOLO DI CIVITATE FG SAN PAOLO DI JESI AN	1220 1221 1219	SANTA LUCIA DEL MELA SANTA LUCIA DI PIAVE SANTA LUCIA DI SERINO	ME TV AV	1353 1354 1374	SANTORSO SANTORSOLA TERME SANTU LUSSURGIU	VI TN OR	1580 1581 1582 1585	SELCI SELEGAS SELLANO	RI CA PG	1742 1743 1744	SILVI SIMALA SIMAXIS SIMBARIO	OR OR
1076 1079 1082 1084	SAN PELLEGRINO TERME BG SAN PIER D'ISONZO GO	1226 1224 1230	SANTA MARGHERITA D'ADIG SANTA MARGHERITA DI BELIC	E PD	1375 1410 1411	SANT'URBANO SANZA	PD SA TN PD	1585 1588 1589 1590	SELLERO SELLIA	BS CZ	1745 1747	SIMERI CRICHI SINAGRA	CZ ME SI
1085 1086	SAN PIERO A SIEVE FI SAN PIERO PATTI ME	1225 1232	SANTA MARGHERITA DI STAFFOF SANTA MARGHERITA LIGUR SANTA MARIA A MONTE	Pl	1418 1420	SANZENO SAONARA SAPONARA	ME	1593 1592	SELLIA MARINA SELVA DEI MOLINI - MUHLWALD SELVA DI CADORE	BL	A468 1748 1749	SINDIA SINI	NU OR
1093	SAN PIETRO A MAIDA CZ	1233	SANTA MARIA A VICO	CE	1421	SAPPADA V	BL	1594	SELVA DI PROGNO	VR	1750	SINIO	CN

COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
1751 1752 1753	SINISCOLA SINNAI SINOPOLI	NU CA RC	1925 1926 1927	SPORMINORE SPOTORNO SPRESIANO	TN SV TV	L094 L096 L097	TEMU' TENNA TENNO	BS TN TN	L269 L272 L241	TORRE D'ISOLA TORRE LE NOCELLE TORRE MONDOVI'	PV AV CN	B915 L429 L430	TRINITAPOLI TRINO VERCELLESE TRIORA	FG VC IM
1754 1756	SIRACUSA SIRIGNANO	SR AV	1928 1929	SPRIANA SQUILLACE	SO CZ	L100 L101	TEOLO TEOR	PD UD	1274 1276 1277	TORRE ORSAIA TORRE PALLAVICINA	SA BG	L431 L432	TRIPI TRISOBBIO TRISSINO	ME AL VI
1757 1633 1758	SIRIS SIRMIONE SIROLO	OR BS AN	1930 1932 1935	SQUINZANO STAFFOLO STAGNO LOMBARDO	LE AN CR	L102 L103 L104	TEORA TERAMO TERDOBBIATE	AV TE NO	L277 L278 L279	TORRE PELLICE TORRE SAN GIORGIO TORRE SAN PATRIZIO	TO CN AP	L433 L434 L435	TRISSINO TRIUGGIO TRIVENTO	MI
1759 1760 1761	SIRONE SIROR	IN IN	1936 1937	STAITI STALETTI	RC CZ PD	L105 L106	TERELLE TERENTO - TERENTEN.	FR BZ	L280 L246	TORRE SAN PATRIZIO TORRE SANTA SUSANNA TORREANO	BR UD	L436 L437	TRIVERO TRIVIGLIANO	CB BI FR
1763	SIRTORI SISSA	LC PR CA	1938 1939	STANGHELLA STARANZANO	GO	E548 M282 L107	TERENZO TERGU	PR SS	L248 L253	TORREBELVICINO TORREBRUNA	VI CH	L438 L439	TRIVIGNANO UDINESE TRIVIGNO	UD PZ PV
1765 E265 1767	SIURGUS DONIGALA SIZIANO SIZZANO	PV NO	M298 1941 1942	STATTE STAZZANO STAZZEMA	ta Al Lu	L107 L108 L109	terlago Terlano - Terlan. Terlizzi	TN BZ BA	L254 L270 L271	TORRECUSO TORREGLIA TORREGROTTA	BN PD ME	L440 L444 L445	trivolzio Trodena - Truden. Trofarello	BZ TO FG
1771 1772	SLUDERNO - SCHLUDERNS. SMARANO	BZ TN	1943 1945	STAZZONA STEFANACONI	CO	M210 L111		ME	L273 M286	TORREMAGGIORE TORRENOVA	FG ME	L447 L448	Troia Troina	EN
1774 1775 1777	SMERILLO SOAVE SOCCHIEVE	AP VR UD	1946 G887 1947	STELLA STELLA CILENTO STELLANELLO	SV SA SV	L112 L113	TERMINI IMERESE TERMOLI	PA	L281 L282 L285	Torresina Torretta Torrevecchia pia	CN PA PV	L449 L450 A705	TROMELLO TRONTANO TRONZANO LAGO MAGGIORI	PV VB RE VA
1778 1779	SODDI' SOGLIANO AL RUBICONE	ÓR FC	1948 1949	STELVIO - STILFS. STENICO	BZ TN	L115 L116	TERNATE TERNENGO	CB VA BI	L284 L287	TORREVECCHIA TEATINA TORRI DEL BENACO	CH VR	L451 L452	TRONZANO LAGO MAGGIORI TRONZANO VERCELLESE TROPEA	VV
1780 1781 1782	SOGLIANO CAVOUR SOGLIO SOIANO DEL LAGO	LE AT BS	1950 1951 1952	STERNATIA STEZZANO STIA	LE BG AR	L117 L118 L120	TERNI TERNO D'ISOLA TERRACINA	TR BG LT	L297 L286 I550	TORRI DI QUARTESOLO TORRI IN SABINA TORRIANA	VI RI RN	L453 L454 L455	TROVO TRUCCAZZANO TUBRE - TAUFERS	PV MI
1783 1785	SOLAGNA SOLARINO	VI SR	1953 1954	STIENTA STIGLIANO	RO MT	L121 L122	TERRAGNOLO TERRAIRA	TN	L290 L294	TORRICE TORRICELLA	FR TA	L457	IN MUNSTERTHAL. TUENNO	BZ TN
1786 1787 1790	SOLARO SOLAROLO SOLAROLO RAINERIO	MI RA CR	1955 1956 1959	STIGNANO STILO STIMIGLIANO	RC RC RI	L124 L125 L126	TERRANOVA DA SIBARI TERRANOVA DEI PASSERINI TERRANOVA DI POLLINO	LO	L296 L293 L291	TORRICELLA DEL PIZZO TORRICELLA IN SABINA TORRICELLA PELIGNA	CR RI CH	L458 L459 L460	Tufara Tufillo Tufino	CB CH NA
1791 1792	SOLARUSSA SOLBIATE	OR CO	M290 1960	STINTINO STIO	SS SA	L127 L123	TERRANOVA SAPPO MINULIC TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR AR	L295 L292	TORRICELLA SICURA TORRICELLA VERZATE	TE PV	L461 L462	TUFO TUGLIE	AV LE
1793 1794 1796	SOLBIATE ARNO SOLBIATE OLONA SOLDANO	VA VA IM	1962 1963 1964	STORNARA STORNARELLA STORO	FG FG TN	L131 L132 L134	TERRASINI TERRASSA PADOVANA TERRAVECCHIA	PA PD CS	L298 L299 L301	TORRIGLIA Torrile Torrioni	GE PR AV	L463 L464 L466	TUILI TULA TUORO SUL TRASIMENO	CA SS PG
1797 1798	SOLEMINIS SOLERO	CA AL	1965 1968	STRA STRADELLA	VE PV	L136 L137	TERRAZZO TERRES	VR TN	L303 L302	TORRITA DI SIENA TORRITA TIBERINA	SI RM	G507 L469	TURANIA TURANO LODIGIANO	RI LO
1799 1800 1801	SOLESINO SOLETO SOLFERINO	PD LE MN	1969 1970 1973	STRAMBINELLO STRAMBINO STRANGOLAGALLI	TO TO FR	L138 L139 L140	TERRICCIOLA TERRUGGIA TERTENIA	PI AL NU	A355 L304 L305	TORTOLI' TORTONA TORTORA	NU AL CS	L470 L471 L472	TURATE Turbigo Turi	CO MI BA
1802 1803	SOLIERA SOLIGNANO	MO PR	1974 1975	STREGNA STREMBO	UD TN	L142 L143	TERZIGNO TERZO	NA AL	L306 L307	TORTORELLA TORTORETO	CS SA TE	L473 L474	Turri Turriaco	CA GO PE
1805 1808 1809	SOLOFRA SOLONGHELLO SOLOPACA	AV AL BN	1976 1977 1978	STRESA STREVI STRIANO	VB AL NA	L144 L145 L146	Terzó di Aquileia Terzolas Terzorio	UD TN IM	L308 L309 L312	TORTORICI TORVISCOSA TOSCOLANO-MADERNO	ME UD BS	L475 L477 L478	Turrivalignani Tursi Tusa	PE MT ME
1812 1813	SOLTO COLLINA SOLZA	BG BG	1979 1980	STRIGNO STRONA	TN BI	L147 L149	TESERO TESIMO - TISENS.	TN R7	L314 L316 L315	TOSSICIA TOVO DI SANT'AGATA	TE SO SV	L310 C789	TUSCANIA UBIALE CLANEZZO	VT BG
181 <i>5</i> 181 <i>7</i> 181 <i>9</i>	SOMAGLIA SOMANO SOMMA LOMBARDO	LO CN VA	1981 1982 1984	STRONCONE STRONGOLI STROPPIANA	TR KR VC	L150 L152	TESSENNANO TESTICO TETI	VT SV	L317	TOVO SAN GIACOMO TRABIA	PA	L480 L482 L483	UBOLDO UCRIA UDINE	VA ME UD
1820 1821	SOMMA VESUVIANA SOMMACAMPAGNA	NA VR	1985 1986	STROPPO STROZZA	CN BG	L153 L154 L155	TEULADA TEVEROLA	NU CA CE	L319 L321 L322	TRADATE TRAMATZA TRAMBILENO	VA OR TN	L484 L485	ÚGENTO UGGIANO LA CHIESA	LE LE
1822 1823	SOMMARIVA DEL BOSCO SOMMARIVA PERNO	CN	1990 B014	STURNO SUARDI	AV PV	L156 L157	TEZZE SUL BRENTA THIENE	VI VI	L323 L324	TRAMONTI TRAMONTI DI SOPRA	SA PN	L487 L488	UGGIATE-TREVANO ULA' TIRSO	CO OR
1824 1825 1826	SOMMATINO SOMMO SONA	CL PV VR	1991 1992 1993	SUBBIANO SUBIACO SUCCIVO	AR RM CE	L158 L160 L162	THIESI TIANA TIARNO DI SOPRA	SS NU TN	L325 L326 L327	TRAMONTI DI SOTTO TRAMUTOLA TRANA	PN PZ TO	L489 L490 D786	ULASSAI ULTIMO - ULTEN. UMBERTIDE	NU BZ PG
1827 1828	SONCINO SONDALO	CR SO SO	1994 1995	SUEGLIO SUELLI	LC CA LC	L163 L164	TIARNO DI SOTTO TICENGO	TN CR AL	L328 L329	Trani Transacqua	BA TN	L492 L494	UMBRIATICO URAGO D'OGLIO	KR BS
1829 1830 1831	SONDRIO SONGAVAZZO SONICO	BG	1996 1997 1998	SUELLO SUISIO SULBIATE	BG MI	L165 L166 L167	TICINETO TIGGIANO TIGLIETO	LE	L330 L331 L332	Traona Trapani Trappeto	SO TP PA	L496 L497 L498	uras Urbana Urbania	OR PD PU
1832 1835	SONNINO SOPRANA	BS LT BI	1804 L002	SULMONA SULZANO	AQ BS	L168 L169	TIGLIOLE TIGNALE	GE AT BS	L333 L334	TRAREGO VIGGIONA TRASACCO	VB AQ	L499 L500	URBE Urbino	SV PU
1838 1839 1840	SORA SORAGA SORAGNA	FR TN PR	L003 L004 L006	SUMIRAGO SUMMONTE SUNI	VA AV NU	L172 L173 L174	TINNURA TIONE DEGLI ABRUZZI TIONE DI TRENTO	NU AQ TN	L335 L336 L337	Trasaghis Trasquera Tratalias	UD VB CA	L501 L502 L503	URBISAGLIA URGNANO URI	MC BG
1841 1844	SORANO SORBO SAN BASILE	GR CZ	L007 L008	SUNO SUPERSANO	NO LE	L175 L176	TIRANO TIRES - TIERS.	SO BZ CZ	L338 I236 L339	TRAUSELLA TRAVACO' SICCOMARIO TRAVAGLIATO	TO PV	L505 L506	ururi Urzulei	SS CB NU
1843 1845 1847	SORBO SERPICO SORBOLO SORDEVOLO	AV PR BI	L009 L010 L011	SUPINO SURANO SURBO	FR LE LE	L1 <i>77</i> L1 <i>7</i> 8 L180	TIRIOLO TIROLO - TIROL. TISSI	BZ	L339 L342 L345	TRAVAGLIATO TRAVEDONA-MONATE TRAVERSELLA	BS VA TO	L507 L508 L509	USCIO USELLUS USINI	GE OR SS MI
1848 1849	SORDIO SORESINA	LO CR	L013 L014	SUSA SUSEGANA	TO TV	L181 L182	TISSI TITO TIVOLI	SS PZ RM	L346 L340	TRAVERSETOLO TRAVES	PR TO	L511 L512	USMATE VELATE USSANA	CA
1850 1851 1852	SORGA' SORGONO SORI	VR NU GE	L015 L016 L017	SUSTINENTE SUTERA SUTRI	MN CL VT	L183 L184 L185	TIZZANO VAL PARMA TOANO TOCCO CAUDIO	PR RE BN	L347 L348 L349	TRAVESIO TRAVO TREBASELEGHE	PN PC PD	L513 L514 L515	USSARAMANNA USSASSAI USSEAUX	CA NU TO
1853 1854	SORIANELLO SORIANO CALABRO	W	L018 L019	SUTRIO SUVERETO	UD LI	L186 L187	TOCCO DA CASAURIA TOCENO	PE VB	L353 L354	TREBISACCE TRECASALI	CS PR	L516 L517	USSEGLIO USSITA	TO MC
1855 1856 1857	SORIANO NEL CIMINO SORICO SORISO	ΛΟ ΚΟ ΝΟ	L020 L022 L023	Suzzara Taceno Tadasuni	MN LC OR	L188 L189 L190	TODI TOFFIA TOIRANO	PG RI SV	M280 L355 L356	Trecase Trecastagni Trecate	NA CT NO	L519 L521 L522	USTICA UTA UZZANO	PA CA PT
1858 1860	SORISOLE SORMANO	BG CO	L024 L025	TAGGIA TAGLIACOZZO	IM AQ	L191 L192	TOLENTINO TOLFA	MC RM	L357 L359	TRECCHINA TRECENTA	PZ RO	L524 L525 L526	VACCARIZZO ALBANESE VACONE	CS RI CH
1861 1862 1863	SORRADILE SORRENTO SORSO	OR NA	L026 L027 L030	TAGLIO DI PO TAGLIOLO MONFERRATO TAIBON AGORDINO	RO AL BL	L193 L194 L195	TOLLEGNO TOLLO TOLMEZZO	BI CH UD	L361 L363 L364	TREDOZIO TREGLIO TREGNAGO	FC CH	L526 L527 L528	Vacri Vadena - Pfatten. Vado ligure	BZ
1864 1865	SORTINO SOSPIRO	SS SR CR	L032 L033	TAINO TAIO	VA TN	L197 L199	TOLVE TOMBOLO	PZ PD	L366 L367	TREIA TREISO	VR MC CN	L533 L529	VAGLI SOTTO VAGLIA	SV LU FI
1866 1867 1868	SOSPIROLO SOSSANO SOSTEGNO	BL VI BI	G736 L034 L035	TAIPANA TALAMELLO TALAMONA	UD PU SO	L200 L201 L202	TON TONADICO TONARA	TN NN NN	L368 L369	TREMENICO TREMESTIERI ETNEO	LC CT	L532 L531 L537	VAGLIO BASILICATA VAGLIO SERRA VAIANO	PZ AT PO
1869 1871	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXI SOVER	III BG TN	L036 L037	TALANA TALEGGIO	NU BG	L202 L203 L204	TONCO TONENGO	AT AT	L371 L372 L375	TREMEZZO TREMOSINE TRENTA	CO BS CS	L535 L538	VAIANO CREMASCO VAIE	CR TO CR
1872 1873	SOVERATO SOVERE	CZ BG	L038 L039	TALLA TALMASSONS	AR UD	D717 L205	TONEZZA DEL CIMONE TORA E PICCILLI	CE	L377 L378 L379	TRENTINARA TRENTO	SA TN CE	L539 L540	VAILATE VAIRANO PATENORA	CE
1874 1875 1876	SOVERIA MANNELLI SOVERIA SIMERI SOVERZENE	CZ CZ BL	L040 L042 L044	TAMBRE TAORMINA TAPOGLIANO	BL ME UD	L206 L207 L210	TORANO CASTELLO TORANO NUOVO TORBOLE CASAGLIA	VI CE CS TE BS TN SA BR	L379 L380 L381	TRENTOLA DUCENTA TRENZANO TREPPO CARNICO	BS UD	M265 L555 L562	val della torre Val di Nizza	PN TO PV
1877 1878	SOVICILLE SOVICO	SI MI VI	L046 L047 L048	TARANO TARANTA PELIGNA	RI CH CN	L211 L212	TORCEGNO TORCHIARA	TN SA	L382 L383	TREPPO GRANDE TREPUZZI	UD LE	L564 L638	VAL DI VIZZE - PFITSCH. VAL MASINO	BZ SO CO
1879 1673 1880	SOVIZZO SOVRAMONTE SOZZAGO	BL NO	L048 L049 L050	TARANTASCA TARANTO TARCENTO	TA UD	L213 L214 L215	TORCHIAROLO TORELLA DEI LOMBARDI TORELLA DEL SANNIO	AV	L384 L385 L386	TREQUANDA TRES TRESANA	SI TN MS	H259 L544 L545	VALBONDIONE VALBREMBO	RG.
1881 1884	SPADAFORA SPADOLA	ME	D024 L055	TARQUINIA TARSIA	VT CS	L216 L217	TORGIANO TORGNON	CB PG AO	L388 L389	TRESCORE BALNEARIO TRESCORE CREMASCO	BG CR	L546 L547	VALBREVENNA VALBRONA	BG GE CO
1885 1886 1887	SPARÁNISE SPARONE SPECCHIÁ	CE TO LE	L056 L057 L058	TARTANO TARVISIO TARZO	SO UD TV	L219 L218 L220	TORINO TORINO DI SANGRO TORITTO	TO CH BA	L390 L392 L393	TRESIGALLO TRESIVIO TRESNURAGHES	FE SO OR	L550 L551 L552	VALDA VALDAGNO VALDAORA - OLANG.	TN VI BZ
1888 1889	SPELLO SPERA	PG TN	L059 L060	TASSAROLO TASSULLO	AL TN	L221 L223	TORLINO VIMERCATI TORNACO	CR	L396 L397	TREVENZUOLO TREVI	VR PG FR	L554 L556	VALDASTICO VALDENGO	VI BI
1891 1892 1893	SPERLINGA SPERLONGA SPERONE	EN LT AV	L061 L062 L063	TAURANO TAURASI TAURIANOVA	AV AV RC	L224 L225 1227	TORNARECCIO TORNATA TORNIMPARTE	NO CH CR AQ	L398 L399 L400	TREVI NEL LAZIO TREVICO TREVIGLIO	AV BG	G319 L557 L558	VALDERICE VALDIDENTRO VALDIERI	TP SO CN
1894 1895	SPESSA SPEZZANO ALBANESE	PV	L064 L065	TAURIANOVA TAURISANO TAVAGNACCO	LE UD	L227 L228 L229	TORNO TORNOLO	AQ CO PR	L402 L401	TREVIGNANO TREVIGNANO ROMANO	TV RM	L561 L563	VALDINA VALDISOTTO	ME SO
1896 1898 1899	SPEZZANÓ DELLA SILA SPEZZANO PICCOLO SPIAZZO	CS CS TN	L066 L067 F260	TAVAĞNASCO TAVARNELLE VAL DI PESA TAVAZZANO CON VILLAVESO	TO Fl	L230 L231 L233	TORO TORPE' TORRACA	CB NU SA	L403 L404 L407	TREVILLE TREVIOLO TREVISO	AL BG TV	L565 L566 L568	VALDOBBIADENE VALDUGGIA VALEGGIO	TV VC PV
1901 1902	SPIGNO MONFERRATO SPIGNO SATURNIA	AL LT	L069 L070	TAVENNA TAVERNA	CB CZ	L235 L237	TORRALBA TORRAZZA COSTE	SS PV	L406 L408	TREVISO BRESCIANO TREZZANO ROSA	BS MI	L567 L569	VALEGGIO SUL MINCIO VALENTANO	VR VT
1903 1904 1905	SPILAMBERTO SPILIMBERGO SPILINGA	MO PN VV	L071 L073 C698	TAVERNERIO TAVERNOLA BERGAMASCA TAVERNOLE SUL MELLA	CO BG BS	L238 L239	TORRAZZA PIEMONTE TORRAZZO TORRE ANNUNZIATA	TO BI NA	L409 L411 L410	TREZZANÓ SÚĽ NAVIGLIO TREZZO SULĽADDA TREZZO TINELLA	MI CN	L570 L571 L572	VALENZA VALENZANO VALERA FRATTA	AL BA LO
1906 1907	SPINADESCO SPINAZZOLA	CR BA	L074 L075	TAVIANO TAVIGLIANO	LE BI	L245 L250 L251	TORRE BERETTI E CASTELLAR TORRE BOLDONE	O PV BG	L413 L414	TREZZONE TRIBANO	CO PD	L573	VALFABBRICA VALFENERA	PG AT TN
1908 1909	SPINEA SPINEDA	VE CR	L078 L081	TAVOLETO TAVULLIA	PU PU	L252 L243	TORRE BORMIDA TORRE CAJETANI	CN FR	L415 L416	TRIBIANO TRIBOGNA	MI GE	L574 L575 L576	Valfloriana Valfurva	SO
1910 1911 1912	SPINETE SPINETO SCRIVIA SPINETOLI	CB AL AP	L082 L083 D292	TEANA TEANO TEGGIANO	PZ CE SA	L247 L256 L257	TORRE CANAVESE TORRE D'ARESE TORRE DE' BUSI	TO PV LC	L418 L419 L420	TRICARICO TRICASE TRICERRO	MT LE VC	L577 L578 L579	VALGANNA VALGIOIE VALGOGLIO	VA TO BG
1914 1916	SPINO D'ADDA SPINONE AL LAGO	CR BG	L084 L085	TEGLIO TEGLIO VENETO	SO VE	L262 L263	TORRE DE' NEGRI TORRE DE' PASSERI TORRE DE' PICENARDI	PV PE CR	L421 L422	TRICESIMO TRICHIANA	UD BL	L580 L581	VALGRANA VALGREGHENTINO	CN LC
1917 1919 1921	SPINOSO SPIRANO SPOLETO	PŽ BG PG	L086 L087 L088	TELESE TERME TELGATE TELTI	BN BG SS	L258 L265 L259	TORRE DE' ROVERI TORRE DEL GRECO	BG	L423 L424 L425	TRIEI TRIESTE TRIGGIANO	NU TS BA	L582 L583 L584	VALGRISENCHE VALGUARNERA CAROPEPE VALLADA AGORDINA	AO EN BL
1922 1923	SPOLTORE SPONGANO	PG PE LE	L089 L090	TELVE TELVE DI SOPRA	SS TN TN	L267 L240	TORRE DI MOSTO TORRE DI RUGGIERO	NA VE CZ	L426 L427	TRIGOLO TRINITA'	CR CN	L586 L588	VALLANZENGO VALLARSA	BI TN
1924	SPORMAGGIORE	ΤN	L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOL	a SS	L589	VALLATA	AV

1869 1869	COD.	COMUNE F	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.	COD.	COMUNE	PROV.
Column C	L595	Valle aurina - Ahrntal.	ΒZ	L713	VEJANO	VT	L836	VICALVI	SA FR	L942	VILLADOSSOLA VILLAFALLETTO	ĊN	M085	VITO D'ASIO	FR PN
1200 VALE DI ANABAGH C. 27 VALE DE SELVE VALE DE S	G540	Valle Castellana Valle Dell'Angelo	SA	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L838	VICCHIO	FI	L949	VILLAFRANCA D'ASTI VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M086 M088	VITORCHIANO VITTORIA	VT RG
1500 VALE DAMSCON		Valle di Cadore Valle di Casies - Gsies.	ΒZ	L720	VELLETRI			VICO CANAVESE	TO	L946 L947	VILLAFRANCA PADOVANA	MS PD	M089	VITTORIO VENETO	TV AQ
1969 VILLE PATRICULO	L591 L593	VALLE DI MADDALONI	CE PV	L723 L722	VELO VERONESE			VICO DEL GARGANO VICO EQUENSE	FG NA	L944	VILLAFRANCA PIEMONTE VILLAFRANCA SICULA	TO AG	M091	VITTUONE	MI BN
1.05	L606	VALLE SALIMBENE	BI PV	L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	ΒZ	L843	VICO NEL LAZIO	FR CN	L950 L951	VILLAFRANCA TIRRENA	ME PA	M092	VITULAZIO	CE TO
1.050	L620	VALLE SAN NICOLAO	Bİ	L727	VENARIA REALE	TO	L846	VICOLI	PE	L952	VILLAGA	VI	M096	VIVARO	PN RM
LIGHT Color Colo	L598	VALLECORSA	FR	L729	VENASCA	CN	L850	VICOPISANO	PI RM	L958	VILLALAGO	AQ	M098	VIVERONE	BI
1027	L603	VALLEDOLMO	PA	L730	VENDONE	SV	M259	VIDDALBA	SS	L961	VILLALFONSINA	CH	M101	VIZZOLA TICINO	CT VA
1.61 Mailferen	1322	VALLEFIORITA	CZ	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	L856	VIDOR	TV	L964	VILLAMAGNA	CH	M103	VO	MI PD
1.61 Mailferen	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L735	VENETICO	ME	L858	VIESTE	FG P7	L966	VILLAMAR	CA	M105	VOBBIA	BS GE
1613 VALERACCARDA C. C. C. C. C. C. C. C	L611	VALLEPIETRA	RM	L737	VENIANO	CO	L860	VIETRI SUL MARE	SA	L968	VILLAMASSARGIA	CA	M108	VODO DI CADORE	VC BL
BISS WALDER PASSIND D. P. WEIGHT D. BISS WALDER MANNARIAN T. BISS WALDER	L613	VALLERMOSA	CA	L739	VENTICANO	AV	L866	VIGANO'	IC.	L971	VILLANDRO - VILLANDERS.	ΒZ	M109	VOGHERA	PV FE
12.24 MAIL DEL PASSIBLO VILL VERLONE VILL VER	L616	VALLESACCARDA	ΑV	L740	ventimiglia di Sicilia	PA	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	L978 L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	M111	VOGOGNA	VB TN
1626 W. ALIJO TENNE SE 724 VERAND SIANAX M 1874 VERAND SE 724 VE	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L743	VENZONE	UD	L872	VIGEVANO	PV	L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	M115	VOLLA	NA
1.629 VALIADOR P. 1.00 VERREAD C. 5 1879 VICENTIAL PARTIES P. 1.00 VICENTIAL PARTIES P. 1.00 VICENTIAL PARTIES VICENTIAL P	L626	VALLIO TERME	BS	L744	VERANO BRIANZA	MI	L874	VIGGIANO	PZ	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	ΑV	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	CR TV
1.639 VILLANDIENSES D. 1.648 VIRLANDIENSE D. 1.648 VIRLANDIENSE D. VILLANDIENSE D.	L627	VALLO DI NERA	PG	L747	VERBICARO	CS	L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	L977	VILLANOVA DEL GHEBBO VILLANOVA DEL SILLARO	LO	M120	VOLPEDO	PV AL
16.54 VALMORERA C. D. VERCURACO C. B82 VICHANELIO VI D. VILLADOM ON PRESANCE AL VALVOZIOLA AL VALVOZIOLA C. D. VILLADOM ON PROPERTY AL VALVOZIOLA C. D. VILLADOM ON PROPERTY VALVOZIOLA C. VALVOZI				L748 L749	VERCANA VERCEIA		L880 L879	VIGLIANO D'ASTI	ΑT	L979 L988	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD RO	M121 M122	VOLPEGLINO VOLPIANO	AL TO
1639 VALMANDONE C. 1022 VERDELINO BG B83 VICHARE MJ B87 VILLADO MADRIECINE S. MILZ VOLTAGO ACORDINO	L633	VALMACCA	AL	L750	VERCELLI VERCURAGO	VC	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL VT	L974	VILLANOVA MONDOVI' VILLANOVA MONFERRATO	CN	M125	VOLTA MANTOVANA	MN AL
L644 WAMOZZOLA R. C. S. VEREBRO SURFIGURE C. L87 WICKNEE DOKREEN A. L99 WILLANOWAFRANG C. M. M. M. M. M. M. M.	L636	VALMALA	CN	L752	VERDELLINO	BG	L883	VIGNATE	MI	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL Pl
MARCINA MARC	L640	VALMOREA	CO	L755	VERDERIO INFERIORE	IC	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	M127	VOLTIDO	CR
MAJERICA 10 10 10 10 10 10 10 1	L642	VALNEGRA	BG	L758	VERDUNO	CN	L888	VIGNOLO	CN	L986	VILLANOVAFORRU	CA	M130	VOLTURARA IRPINA	FG AV
1849 WALSHOUTH 1874 WALS	L644	VALPERGA	TO	L763	VERGEMOLI	LU	L890	VIGO DI CADORE	BL	L992	VILLANOVATULO	NU	M133	VOLVERA	FG TO
MARCHELO MI 1987 VERNACIO MI 1988 VERNACIO MI 1988	L647	VALSAVARENCHE	AO	L765	VERGIATE	VA	L903	VIGO RENDENA	TN	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	M136	VOTTIGNASCO	CN VV
1650 VAISTROMA					VERMEZZO VERMIGLIO			VIGODARZERE VIGOLO		B903	VILLAPERUCCIO VILLAPIANA	CA CS	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT CZ
L651 VALSTRONA	C936	VALSOLDA	CO	L771	VERNANTE	CN PC		VIGOLO VATTARO VIGOLZONE	TN PC		VILLAPUTZU	CA TO	M141	ZAGAROLO	RM
MATOURNENCHE AO 1776 VERNORE IE 1904 VIGUEZOLO AL MO15 VILLARSANSE TO AC7 ZAPRONETA AC AC7 ZAPRONETA AC7 ZAPRONETA AC AC7	L651	VALSTRONA	VB	L773	VERNATE	MI	L898	VIGONE	TO	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	M143	ZAMBRONE	TN VV
1656 VALIVA S.A 1777 VERCIAN-LICVA BIS 1910 VILLA AGNEDO TIN MO02 VILLABROTT VILLA GONEDO TIN MO03 VILLABROTT VILLA GONEDO TIN	L655	VALTORTA	BG	L775	VERNIO	PO	L900	VIGONZA	PD	M014	VILLAR PEROSA	TO	M145	ZANE'	BG VI
L659 VALVEDE	L656	VALVA	SA	L777	VEROLANUOVA	BS	L910	VILLA AGNEDO	TN	M002	VILLARBASSE	TO			BG FG
Lidde WALVESTRINO	L658	VALVERDE	CT	L779	VEROLENGO	TO	L913	VILLA BASILICA	LU	M004	VILLAREGGIA	TO	M150	ZAVATTARELLO	PV PV
1665 VANZONE CON SAN CARIO VI 1781 VERRAYES AO 1922 VIILA CELIERA NDINA III MO17 VIILASANTA MI M162 ZELO SUDIN PERSONE III LEGAS VANZONE CON SAN CARIO VI 1781 VERRETS P 1928 VIILA CORTES MI B733 VIILASANTA MI M107 VIILASANTA M107 VIILAS	L468	VALVESTINO	BS	L781	VERONA	VR	L919	VILLA CARCINA	BS	M009	VILLAROMAGNANO	AL	M153	ZEDDIANI	OR CO
L666 VARZIONE CON SAN CARIO VB 1794 VERRETTO PV 1928 VILLA CORTESE MI 8738 VILLASIMUS CA MI 61 ZEMECHE	L664	VANZAGHELLO	MI	L783	VERRAYES	AO	L922	VILLA CELIERA	PE	M016	VILLASALTO	CA	M158	ZELO BUON PERSICO	LO
1668 VARRIO D'ADDON VARRONE B 1979 VERRONE B 1979 VILLA D'ADDA BG M022 VILLASPECIOSA CA M162 ZENEVREUO CA M163 ZENEVREUO CA M164 ZEN	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	L784	VERRETTO	PV	L928	VILLA CORTESE	MI	B738	VILLASIMIUS	CA	M161	ZEME	MI PV
1670 VARALIO POMBIA NO 1792 VERTEMATE CON MINOPRIO CO 1934 VILIA DEI CONTE PD M028 VILLATA VC M166 ZERBO CE M176	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	L785 L788	VERRUA PO	PV	A215	VILLA D'ALME'	BG	M026	VILLASOR VILLASPECIOSA	CA	M163	ZENSON DI PIAVE	PV TV
1673 VARAPODIO RC 1798 VERUNO NO 1936 VILLA DI SERIO BG M032 VILLAVERIA VI M169 ZERI VIL675 VARCO SABINO RI 1800 VERVO' SO 1908 VILLA DI TIRANO SO 1991 VILLENEUVE AO M170 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M1 1801 VERZEONIS UD 1937 VILLA ESTENSE PD M041 VILLETTA BARREA AQ M172 ZEVIO M167 VAREDO M167 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M167 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M168 VAREDO M167 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M168 VARED				L787 L792	VERRUA SAVOIA VERTEMATE CON MINOPRIO		L933 L934	VILLA DEL CONTE	PD		VILLATA		M166	ZERBO	PC PV
1673 VARAPODIO RC 1798 VERUNO NO 1936 VILLA DI SERIO BG M032 VILLAVERIA VI M169 ZERI VIL675 VARCO SABINO RI 1800 VERVO' SO 1908 VILLA DI TIRANO SO 1991 VILLENEUVE AO M170 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M1 1801 VERZEONIS UD 1937 VILLA ESTENSE PD M041 VILLETTA BARREA AQ M172 ZEVIO M167 VAREDO M167 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M167 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M168 VAREDO M167 ZERMEGHEDO M167 VAREDO M168 VARED	L671	VARANO BORGHI	VA PR	L795 L797	VERTOVA	BG	D801 L907	VILLA DI BRIANO	CE	M030 M031	VILLAURBANA	OR AQ	M167 M168	ZERBOLO' ZERFALILI	PV OR
1676 VARCO SABINO RI 1800 VERVO' TN 1938 VILLA D'YOGNA BG M043 VILLESSE GO M171 ZERO BRANCO 1677 VAREDO M 1801 VERZEGNIS UD 1937 VILLA ESTENSE PD M041 VILLETTE BARREA AG M172 ZEVO M1680 VARENNA LC 1804 VERZUOLO CN 1956 VARENNA LC 1804 VERZUOLO CN 1956 VARESE LGURE SP 1805 VESCOVANA PD 1957 VILLA GUARDIA CN M045 VILLONGO BG M174 ZIBELLO M174 ZIBELLO M174 ZIBELO M174 ZIBE	L673	VARAPODIO	RC	L798	VERUNO	NO	L936	VILLA DI SERIO	BG	M032	VILLAVERLA	VI	M169	ZERI	MS VI
1678 VARENA TN 1802 VERZINO KR 1943 VILLA FARAID IM M042 VILLETTE VB M172 ZIANO DI FIEMME 1680 VARENA LC 1804 VERZUOLO CN 1957 VILLA GLARINA TN M045 VILLONGO BG M174 ZIBELLO M176 ZIBIDO SAN GIACOMO M177 ZIBIDO SAN GIACOMO M176 ZIBIDO SAN GIACOMO M177 ZIBIDO SAN GIACOMO M178 ZIMGELLO M178	L676	VARCO SABINO	RI	L800	VERVO'	TN	L938	VILLA D'OGNA	BG	M043	VILLESSE	GO	M171	ZERO BRANCO	TV
1682 VARESE VA 1805 VESCOVANA PD 1957 VIILA LAGARINA TN MO45 VILLONGO BG M174 ZIBELIO TV M1685 VARNA VARNA VARNA VILLORBA TV VILLORBA TV VILLORBA TV VILLORBA VILLORB	L678	VARENA	TN	L802	VERZINO	KR	L943	VILLA FARALDI	IM	M042	VILLETTE	VB	M173	ZIANO DI FIEMME	VR TN
1.686 VARNO	L682	VARESE	VA	L805	VESCOVANA	PD	L957	VILLA LAGARINA	TN	M045	VILLONGO	BG	M174	ZIBELLO	PC PR
1	L685	VARISELLA	TO	L807	VESIME	AT	L844	VILLA LITERNO	CE	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG			MI SP
1690 VARZI	L687	VARNA - VAHRN.	ΒZ	L809	VESSALICO	IM	F804	VILLA POMA	MN	M053	VIMODRONE	MI			VR BI
L692 VAS R5	L689 L690		PV	L811	VESTENANOVA VESTIGNE'	VR TO	M006 M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	M055 M057	VINCHIATURO	CN CB	M180	ZINASCO	PV GE
1815 VEITO					VESTONE			VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA VILLA SAN PIETRO		M059	VINCI		M183	ZOCCA	MO
E372 VASTO	A701	VASANELLO	VT	L814	VETRALLA	VT	M019	VILLA SAN SECONDO VILLA SANTA LUCIA	ΑT	M060	VINOVO	TO	M185	ZOLA PREDOSA	BG BO
1879 VATTARO	E372	VASTO	CH	L817	VEZZA D'ALBA	CN	M021	VILLA SANTA LUCIA		M063	VIOLA	CN	M187	ZOLLINO	BL LE
1296 VAZZANO VI 1820 VEZZANO SUL CROSTOLO RE 1298 VILLA SANTIANTONIO OR M669 VIRLE PIEMONTE TO M190 ZOPPOIA 1820 VEZZANO SUL CROSTOLO RE 1298 VILLA SANTIANTONIO OR M669 VIRLE PIEMONTE TO M194 ZOVENCEDO TO VEZZANO SUL CROSTOLO RE 1298 VILLA SANTIANTONIO OR M669 VIRLE PIEMONTE TO M194 ZOVENCEDO TO M196 ZUBIENA TO M	L697	VATTARO	ΤŃ	L821	VEZZANO	TN	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	M067	VIPITENO - STERZING.	ΒZ	M188 M189	ZONE ZOPPE' DI CADORE	BS BL
1702 VECCHIANO	L699	VAZZANO	VV	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	1298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	M190	ZOPPOLA	PN VI
1703 VEDANO CIONA	L702	VECCHIANO	PI	L826	VIADANA	MN	1364	VILLA SANTO STEFANO	FR	M071	VISCHE	TO	M196	ZUBIENA	BI SV
L706	L703	VEDANO OLONA	VA VA	L828	VIAGRANDE	CT	M034	VILLA VICENTINA	UD	M073	VISCO	UD	M198	ZUCLO	TN
L707 VEDESETA BG L831 VIANO RE L923 VILLACHIARA BS M079 VISTARINO PV M201 ZUMAGUA L709 VEDUGGIO CON COLZANO MI L833 VIAREGGIO LIU L924 VILLACIDRO CA M080 VISTRORIO TO M202 ZUMPANO M202 ZUMPANO M203 ZUMGOUI M203 ZUMGOUI M204 M081 VITA M081 VITA TP M203 ZUMGOUI M204 M081 VITA M181 VITA	L706	VEDELAGO	TV	L830	VIALFRE'	TO	L916	VILLABATE	PA	M078	VISSO	MC	M200	ZUGLIO	VI UD
L710 VEGGIANO PD L834 VIARIGI AT L931 VILLADEATI AL M081 VITA TP M203 ZUNGOLI A	L709	VEDESETA VEDUGGIO CON COLZANO	MI	L833	VIAREGGIO	LU	L924	VILLACIDRO	CA	M080	VISTRORIO	PV TO	M202	ZUMPANO	BI CS
LE F537 VIBO VALENTIA VV L939 VILLADOSE RO M082 VITERBO VT M204 ZUNGRI	L710 L711	VEGGIANO VEGLIE	PD LE	L834 F537	VIARIGI VIBO VALENTIA	AT VV	L931 L939	VILLADEATI VILLADOSE	AL RO	M081 M082	VITA	TP VT			AV VV

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro il 28 febbraio 2009	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei reddi- ti percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
Entro aprile 2009	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scel- ta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della di- chiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 31 maggio 2009	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione pre- sentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A partire dal mese di luglio 2009 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2009)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2009	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
A novembre 2009	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovu- te a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nel- la misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di ac- conto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'inte- resse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla re- tribuzione del mese di dicembre.
Entro il 25 giugno 2009		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO
Entro il 28 febbraio 2009	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
Entro il 31 maggio 2009	Presenta al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'atto e cinque per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della di- chiarazione e della busta da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno 2009	Riceve dal Caf o al professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
A partire dal mese di luglio 2009 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2009)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (o degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 2009	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 25 giugno 2009		Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Entro il 25 ottobre 2009	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la di- chiarazione 730 integrativa.	
A novembre 2009	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovu- te a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nel- la misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	
Entro il 10 novembre 2009	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di li- quidazione Mod. 730-3 integrativo.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730-integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.